

Atti del Convegno
Unterlagen der Tagung

2001 Il nostro censimento in Europa
2001 Unsere Volkszählung in Europa

Organizzato dall'Associazione famiglie mistilingui, FF e il mattino

Bolzano, Kolpinghaus, 25.1.1997

in Più

il mattino

Direttore responsabile:
Giampaolo Visetti
Stampa: SIE srl - Trento
Supplemento a cura di:
Danilo Curti
Grafica di: Maria Conforti
Sped. in abb. post. art 2
comma 26, legge 549/95/BZ

Convivenza matura
Oltre
il censimento
per il futuro
di questa terra

di PIERANGELO GIOVANETTI

Nata con valore risarcitorio, e quindi transitorio, nei confronti delle minoranze tedesca e ladina, la proporzionale, così rigidamente intesa com'è oggi, ha finito per tradursi in uno strumento di discriminazione e di pesante chiusura in gabbie etniche della multi-etnica popolazione altoatesina. Il censimento, lo strumento di verifica su cui si basa la proporzionale, da normale meccanismo statistico si è trasformato in Alto Adige in una conta individuale, obbligatoria, limitata ad una ristretta ed esclusiva alternativa tra uno dei tre gruppi linguistici provinciali. Una conta che non è indifferente alla vita quotidiana della gente, ma anzi investe pesanti conseguenze al momento di accedere ai concorsi, di ottenere una casa, di concorrere ad una carica politico-istituzionale.

In una terra che è ormai di fatto multiculturale, dove quotidianamente avviene un'osmosi tra i vari gruppi, a livello linguistico, personale, culturale, sociale, la rigida e astratta suddivisione in tre ben distinte realtà etniche non corrisponde più alla realtà. Se non altro per l'emergente fenomeno delle famiglie mistilingui (con un genitore di madrelingua tedesca e l'altro italiano), che in Alto Adige sta ormai raggiungendo il 15% della popolazione; e per la presenza di una larga fetta di alloggi, di residenti immigrati da fuori provincia (extracomunitari, ecc.), che non appartengono a nessuno dei tre gruppi dal censimento considerati.

Se in questi ultimi vent'anni la proporzionale ha pur portato a qualche risultato meritevole di considerazione, come il riequilibrio fra le componenti linguistiche all'interno della pubblica amministrazione ed una maggiore distribuzione delle cariche pubbliche all'interno del mondo tedesco, oggi tale strumento risulta stretto, e ormai superato. Addirittura pericoloso per una pacifica convivenza, in una terra dove una parte della popolazione (la comunità italiana) si sente ormai minoranza minacciata, in continua diminuzione, e a rischio di estinzione culturale.

Ecco che allora si inserisce con grande interesse nel dibattito in corso sul futuro di questa terra il convegno tenutosi esattamente un anno fa, promosso dall'Associazione Famiglie Mistilingui, in collaborazione con il quotidiano "Il Mattino" e il settimanale "FF", dal titolo "2001: il nostro censimento in Europa".

Crediamo di fare cosa gradita ai lettori pubblicare oggi gli atti di quel convegno, per far sì che la ricchezza di interventi e di idee che lo hanno caratterizzato possano dare uno stimolo forte alla crescita politica e culturale dell'Alto Adige dei prossimi anni. Il censimento del 2001 è alle porte. Così come è impostato non va più bene. Occorre rivedere alle radici il sistema adottato. Il tempo non è molto, ma la partita è così alta da richiedere lo sforzo e l'impegno di tutti. Per il bene ed una matura convivenza della comunità multi-etnica che vive in Alto Adige.

Il nostro censimento in Europa Unsere Volkszählung in Europa

2001

Rendiamo pubblici gli atti del convegno "2001, il nostro censimento in Europa" che si è svolto, con la partecipazione di numerosi cittadini, il 25.1.1997 a Bolzano, grazie anche al sostegno del quotidiano "Il Mattino" e del settimanale "FF".

Nell'intento di riparare alla lesione dell'identità delle minoranze residenti in provincia di Bolzano attuata durante il regime fascista, si è voluto istituzionalizzare, sulla base di un'interpretazione forzata dello statuto di autonomia, la divisione della popolazione in tre gruppi linguistici (tedesco, italiano, ladino), con una norma di attuazione che ha collegato la dichiarazione individuale di appartenenza al gruppo linguistico con il censimento decennale. Al posto di un censimento anonimo si è voluta una dichiarazione individuale, obbligatoria e vincolante, con rilevanti effetti giuridici, soprattutto per quanto riguarda l'accesso al pubblico impiego e all'edilizia agevolata. Già dal primo censimento del 1981 è emerso come rimanessero irrisolte in particolare le questioni relative ai mistilingui ed alloggiati, cioè le persone nate da matrimoni misti o appartenenti contestualmente a due gruppi linguistici o a gruppi non tutelati. Numerose sono state le iniziative giudiziarie, molte delle quali coronate da successo, tese ad evitare l'esclusione di queste categorie dai benefici dell'autonomia.

Le autorità politiche locali e nazionali non hanno però accolto quelle indicazioni, mantenendo sostanzialmente invariata la procedura nel censimento del 1991, ed anzi aggravando la posizione dei minori, costretti a dichiarare la propria appartenenza già a partire dal 14. anno di età. Il convegno ha riaperto la discussione su questi temi, che toccano la sensibilità di molte persone in Provincia di Bolzano ed ha inoltre consentito di allargare la riflessione a nuove ed attuali prospettive: il rapporto tra gruppi, lingue ed individui in un'Europa multiculturale, l'adeguamento ai principi comunitari sulla libera circolazione del lavoro, la nuova legislazione sulla tutela dei dati personali, la crescente presenza dell'immigrazione extracomunitaria, le modificazioni sul mercato del lavoro pubblico e privato in Alto Adige.

Il censimento del 2001 è ormai alle porte e si dovrà presto decidere se non sia per diversi motivi opportuno, come noi proponiamo, tornare alla normalità di un censimento anonimo, in cui ognuno possa dichiarare in piena libertà la propria identità etnico-linguistica. Sottoponiamo questi interrogativi in primo luogo all'opinione pubblica, perché faccia sentire la propria voce, ma anche alle forze politiche che dovranno decidere sulle modalità del nuovo e ormai prossimo censimento del 2001. Un grazie caloroso a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione ed al successo del convegno.

I promotori

Giorgio Delle Donne, Franco Kettmeir, Alberto Pasquali, Oswald Perathoner, Sigrid Pernthaler, Edi Rabini e l'Associazione Famiglie Mistilingui

Wir veröffentlichen die schriftlichen Unterlagen der Tagung "2001 : Unsere Volkszählung in Europa", die am 25. 01. 1997 im Kolpinghaus in Bozen mit großer öffentlicher Beteiligung und mit der Unterstützung der Tageszeitung "Il Mattino" und der Wochenzeitschrift "FF" stattgefunden hat. Das Autonomiestatut der Region Trentino Südtirol wurde am 21. 08. 1972 als Wiedergutmachung der Übergriffe des faschistischen Regimes auf die sprachlich-ethnischen Minderheiten der Provinz Bozen erlassen. Mit einer Durchführungsbestimmung der Volkszählung wurde die Aufteilung der Südtiroler in drei getrennte Volksgruppen institutionalisiert, eine italienische, eine deutsche und eine ladinische. Anstatt einer anonymen Volkszählung wurde eine bindende individuelle Erklärung verlangt, die für den Bürger erhebliche rechtliche Folgen mit sich bringt, vor allem bei der Vergabe öffentlicher Stellen und geförderter Wohnungen. Wer sich nicht ausschließlich in eine dieser drei Gruppen eingliedert, kommt nicht in den Genuß aller Vorteile der Autonomie. Schon bei der Volkszählung 1981 ist das Problem der mehrsprachigen Bürger aufgetaucht, die aus gemischtsprachigen Ehen stammen, und die in Wirklichkeit zwei Sprachgruppen angehören. Es gab erfolgreiche gerichtliche Initiativen, um den Ausschluß Mehrsprachiger und Anderssprachiger aus den Autonomievorzügen zu verhindern. Die Landespolitiker sowie die Regierung in Rom haben sich aber nicht an diese Richtlinien gehalten und die Abwicklung der Volkszählung 1991 grundsätzlich unverändert beibehalten. Damit wurde das Problem eher noch verschärft, indem zum Beispiel die Pflicht zur Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung mit 14 Jahren festgelegt wurde. Bei der Tagung wurden neue Überlegungen zu diesem Thema angestellt, das übrigens eine immer größere Zahl von Bürgern der Provinz Bozen berührt, und es ergaben sich dabei folgende neue Gesichtspunkte: die Beziehungen zwischen Volksgruppen, Sprachen und Individuen in einem multikulturellen Europa; die neue Regelung über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer im Rahmen der Europäischen Union; die neue Gesetzgebung zum Datenschutz; die wachsende Einwanderung; der veränderte südtiroler Arbeitsmarkt im öffentlichen und privaten Bereich. Die Volkszählung 2001 steht vor der Tür und man wird darüber entscheiden müssen, ob nicht eine anonyme Volkszählung sinnvoller wäre, in der jeder frei zu seiner ethnischen und sprachlichen Identität stehen kann. Mit dieser Überlegung wenden wir uns in erster Linie an unsere Mitbürger, damit sie ihre Meinung äußern und in zweiter Linie an die Politiker, die über die neue Form der nächsten Volkszählung entscheiden müssen. Ein Dankeschön an alle, die zur Verwirklichung und zum Erfolg der Tagung beigetragen haben.


Die Veranstalter

Giorgio Delle Donne, Franco Kettmeir, Alberto Pasquali, Oswald Perathoner, Sigrid Pernthaler, Edi Rabini und die Vereinigung Mehrsprachiger Familien

Gruppi, lingue, individui in un'Europa multiculturale

Gruppen, Sprachen, Individuen im multikulturellen Europa

**GIORGIO
DELLE DONNE**



**Introduzione a
nome del gruppo
promotore**

A 25 anni dall'emanazione del 2. Statuto di Autonomia, a 5 anni dall'ultimo e dal prossimo censimento, chiusa la fase di attuazione dello Statuto, vorremmo affrontare serenamente, al di fuori delle campagne e delle strumentalizzazioni elettorali, la questione della dichiarazione etnica legata al censimento. Dopo avere ricostruito a grandi linee le motivazioni che portarono oltre 30 anni fa a prevedere una spartizione proporzionale delle risorse disponibili, vista la necessità di risarcire il deficit subito dal gruppo di lingua tedesca conseguentemente alla politica attuata durante il fascismo e la prima autonomia, vorremmo verificare alcune questioni legate alle varie modalità di accertamento della consistenza dei gruppi linguistici nei censimenti del 1971, 1981, 1991, per avanzare delle proposte per il prossimo censimento del 2001. Nel 1971 la dichiarazione era anonima, non individuale, finalizzata esclusivamente a funzioni statistiche. Conseguentemente all'emanazione del 2. Statuto ed alla norma relativa alla proporzionale gli equilibri politici dell'epoca portarono, in occasione del censimento del 1981, alla dichiarazione individuale nominativa per uno dei tre gruppi statutariamente previsti, nonostante le forti critiche avanzate dalla Nuova Sinistra/Neue Linke, dal Comitato contro le "Opzioni 1981" e dall'Associazione famiglie mistilingui. Ci furono molte critiche, una serie di ricorsi, una riapertura dei termini per la dichiarazione e, con l'avvicinarsi del nuovo censimento 1991, tornò di attualità la questione della presenza di persone che non erano classificabili all'interno dei tre gruppi ufficialmente considerati. Ma pochi mesi prima del suo svolgimento un accordo politico determinò la possibilità di una dichiarazione di appartenenza diversificata, con la conferma però dell'obbligo di aggregazione ad uno dei tre gruppi ai fini dei benefici legati alla proporzionale. Con questo convegno vogliamo verificare se il ritorno ad un censimento linguistico anonimo potrà meglio garantire al tempo

stesso le minoranze ed il diritto alla riservatezza dei dati statistici, determinando la reale quantificazione della consistenza dei gruppi, evitando dichiarazioni di comodo che spesso determinano un "effetto volano" a favore dei gruppi localmente più consistenti. Si tratta anche di verificare a che punto siamo con l'ipotizzato riequilibrio che avrebbe dovuto essere garantito entro 30 anni dall'entrata in vigore delle norme sulla proporzionale e quali sono state le diverse fasi e modalità della sua estensione e applicazione. Noi vorremmo che fossero garantite sia le minoranze nazionali, che la minoranza provinciale, che i singoli individui, dalle politiche delle amministrazioni pubbliche (statale, regionale, provinciale, comunali) che rimangono caratterizzate da forti egemonie linguistiche, auspicando che un bilinguismo sempre più generalizzato, ma non imposto, ed una reale partecipazione possano superare una situazione che fa sentire alcuni gruppi a casa propria ed altri ospiti. Oltre a queste questioni di fondo dovremmo affrontare la tematica degli appartenenti a famiglie bilingui, sempre più numerose, soprattutto nei grossi centri della provincia. Secondo alcuni studi circa il 10% della popolazione dell'Alto Adige/Südtirol vive in famiglie bilingui. Una applicazione spesso rigida dell'Autonomia ha imposto ai nostri figli di scegliere di frequentare una scuola tedesca o italiana che in ogni caso non corrisponde alla loro cultura. Anche senza richiedere l'istituzione di scuole per i figli delle famiglie bilingui, se una reale autonomia delle scuole consentisse la creazione, anche a titolo sperimentale, di sezioni con l'insegnamento delle diverse materie nelle diverse lingue, molti problemi verrebbero superati. La mobilità territoriale ha determinato inoltre, negli ultimi dieci anni, l'arrivo nella nostra provincia (vedi tabella che segue) di migliaia di persone, provenienti soprattutto dai paesi europei ed africani. Le normative europee sulla libera circolazione della manodopera e sul diritto elettorale attivo e passivo spesso contrastano con l'obbligo di dichiararsi appartenente ad uno dei tre gruppi ufficialmente riconosciuti.

Provenienza	Presenza al 31.12.95 nel comune di Bolzano
Unione Europea	627
Altri paesi europei	542
Africa	684
Asia	183
Totale	2.151

La complessità sociale sempre più accentuata richiede una maggiore elasticità nel governo della nostra autonomia. Una autonomia sempre più centrata sul territorio e sulle persone che lo abitano potrebbe spostare la titolarità dei diritti civili dal gruppo, spesso fonte di pericolose degenerazioni, all'individuo. E con questo auspicio che apriamo i lavori di questo convegno.

ABSTRACT
Giorgio Delle Donne

25 Jahre nach Verabschiedung des 2. Autonomiestatus, 5 Jahre nach der

letzten und 5 Jahre vor der nächsten Volkszählung möchten die Veranstalter, nachdem das Statut als verwirklicht angesehen werden kann, sich mit der Frage der mit der Volkszählung verbundenen Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung befassen, und zwar sachlich, fern von jedem Wahlkampf und frei von jeder politischen Instrumentalisierung. Die Veranstalter wollen überprüfen ob die Rückkehr zu einer anonymen Sprachgruppenenerhebung zugleich den Minderheitenschutz und die Erhebung der statistischen Daten gewährleisten kann, indem die tatsächliche Stärke der Gruppen erhoben wird; somit würden jene opportunistischen Erklärungen vermieden, die einen „Drainage-Effekt“ zugunsten der örtlich vorwiegenden Gruppe darstellen.

Dr. Giorgio Delle Donne - Bolzano, insegnante e ricercatore

**SERGIO
ORTINO**



**Gruppi, lingue,
individui in
un'Europa
multiculturale**

**Globalizzazione economica
e particolarismo
etnico-culturale, fattori di
crisi dello stato nazionale**

Per inquadrare il tema del nostro convegno sotto un profilo giuridico-istituzionale è necessario tener presente due fenomeni di portata generale che interessano tutto il globo e che pongono in crisi le strutture e i principi dello stato nazionale tradizionale. Mi riferisco ai fenomeni della globalizzazione economica e del particolarismo etnico-culturale, lo sviluppo dei quali è oggi un gran parte conseguenza diretta della rivoluzione informatica di questo ultimo quarto di secolo. I due fenomeni minacciano nelle fondamenta lo stato nazionale, cioè a dire lo strumento principale con cui in questi ultimi secoli i popoli di tutto il mondo si sono politicamente organizzati. In primo luogo constatiamo come le attività economiche dipendono sempre meno dalla politica degli stati, e sempre di più dalle scelte

dei singoli, siano essi investitori, produttori, consumatori. Regole di comportamento comuni, linguaggio tecnologico identico, informazione a costi bassissimi permettono la creazione di un vero e proprio mercato globale in cui i singoli possono agire senza l'ausilio dell'intermediazione statale. Il ruolo dello stato tradizionale in materia economica è stato viceversa fino ad oggi fondamentale, forse la ragione stessa del suo sorgere nel XV e XVI secolo.

In secondo luogo assistiamo ad un risveglio e ad un nuovo sviluppo delle specificità culturali, linguistiche, religiose dei vari popoli della terra. Il nuovo fenomeno si manifesta non soltanto mediante la maggiore rilevanza sulla scena politica mondiale delle principali civiltà della nostra epoca (occidentale, islamica, induista, ecc.), fino a poche anni fa oscurate dal confronto ideologico tra i due blocchi, Est-Ovest, ma anche attraverso l'accentuarsi delle linee di separazione tra comunità insediate all'interno di uno stesso stato. È facilmente intuibile perché anche questo secondo fenomeno metta in crisi l'essenza stessa dello stato.

È noto infatti che lo stato è per definizione un'entità in cui tutti coloro che sono nati o residenti su un territorio soggetto ad un unico potere sovrano, devono essere caratterizzati da una sostanziale omogeneità (variabile a seconda dei casi). Se finora al criterio della omogeneità potevano essere sacrificati altri valori, la necessità del riconoscimento e dell'affermazione delle proprie radici obbliga nelle ipotesi più semplici a ricorrere a soluzioni istituzionali di tipo federale, nelle ipotesi più complesse a quelle di tipo separatista. Esempi di lacerazioni di Stati a causa dell'emergere delle civiltà sul piano della politica mondiale possono essere considerati l'Algeria, il Messico, la Turchia, mentre l'India, la Spagna, il Canada, il Belgio costituiscono esempi di stati divisi da confronti etnico-linguistici.

**Il regionalismo
interstatale e infrastatale,
come soluzione
istituzionale**

La risposta istituzionale a queste nuove realtà dagli effetti contrastanti (di tipo aggregativo e di tipo disaggregativo), sembra essere il regionalismo, sia nella dimensione interstatale delle grandi aree continentali o subcontinentali, sia nella dimensione infrastatale del potenziamento delle autonomie degli enti territoriali minori. Vediamo di capirne le ragioni con alcuni esempi. L'Unione Europea oggi costituisce la risposta istituzionale a breve-medio termine alla globalizzazione dell'economia. Gli stati partecipanti infatti, incapaci singolarmente di gestire la propria economia nazionale, hanno creato un mercato unico che presto sarà dotato anche di una moneta unica, per consolidare l'area economica europea con regole uniformi di fronte alle sfide della competizione globale. Questa soluzione regionale di tipo interstatale a breve-medio termine non è l'unica, né secondo alcuni

2001

Il nostro censimento
in Europa

Unsere Volkszählung
in Europa

1

**Gruppi, lingue,
individui in
un'Europa
multiculturale**

**Gruppen, Sprachen,
Individuen
im multikulturellen
Europa**

Relatori

● Sergio Ortino

● Peter Pernthaler

● Helmut Rizzolli

● Leander Moroder

● Eva Pföstl

● Paolo Renner

neppure la migliore. In molte parti del globo infatti sembra avere maggiore successo la soluzione regionale infrastatale, rappresentata da quelle aree economiche di medie dimensioni come Hong Kong, Singapore, Taiwan, California, etc., che godono di un sufficiente grado di autonomia nelle questioni economiche, sia come parti di una organizzazione statale, sia come parti sovrane distaccate da precedenti stati. Secondo questa impostazione ciò significa che in un prossimo futuro all'interno dell'Unione Europea potrebbero essere queste minori aree regionali, omogenee economicamente, a svilupparsi maggiormente in quanto più idonee a trarre tutti i vantaggi dalla logica dell'economia globale. Queste aree ovviamente possono ricadere all'interno dei confini di uno stato soltanto o di più stati (le c.d. euregioni).

Sul versante del fenomeno delle differenziazioni culturali l'Unione Europea garantisce non soltanto che all'interno della grande civiltà occidentale, il Vecchio Continente cessi di essere arena preferita di scontri sanguinosi tra Strati, ma anche che le varie minoranze etniche, linguistiche religiose possano trovare più facilmente tutela in conseguenza del venir meno dei confini politici dei vecchi stati europei.

Le nuove realtà e l'autonomia del Sud Tirolo

Se confrontiamo l'ordinamento giuridico-istituzionale del Sud Tirolo con le nuove realtà, possiamo individuare aspetti di forza e aspetti di debolezza. In questa epoca di intensificazione delle interazioni tra popoli di differente civiltà e di conseguente aumentato pericolo di smarrimento individuale e di spersonalizzazione delle varie specificità culturali, il Sud Tirolo dispone già di una forma istituzionale consolidata caratterizzata da specificità etno-culturale in grado di soddisfare il bisogno di identità della sua popolazione. Ovviamente in questo nuovo contesto l'autonomia deve essere reinterpretata e riletta alla luce delle nuove realtà, stante il fatto che essa è nata all'interno della logica dei vecchi stati nazionali. Sotto il profilo delle regole dell'economia globale, naturale sembra l'adeguamento anzitutto al quadro normativo dell'Unione Europea; un adeguamento che in parte viene reso più difficile da alcune vigenti regole poste a tutela degli aspetti etno-linguistici. Non bisogna infatti dimenticare che la logica dell'economia globale è per principio inclusiva, mentre la tutela tradizionale delle minoranze è tendenzialmente esclusiva.

Per quanto riguarda l'eventuale sviluppo a medio-lungo termine dell'area sudtirolese in un'entità economica direttamente in grado di collegarsi con l'economia globale, al di là delle stesse protezioni dell'Unione Europea, ancor più arduo appare il compito stante la maggior divaricazione tra la normativa di protezione dell'identità etno-culturale con la normativa di libero mercato mondiale. La prospettiva può sembrare ancora prematura. L'ipotesi è tuttavia meritevole di attenta valutazione se si considera che l'evoluzione dell'Italia verso un assetto federale potrebbe in parte riportare il costo dell'autonomia sull'area direttamente interessata. A mio avviso il compito è comunque tra i più affascinanti che si possono immaginare, in questo settore, per la scienza e per la politica.

ABSTRACT Sergio Ortino

Zwei Phänomene, die nur scheinbar zueinander in Kontrast stehen, tauchen auf dem gesamten Erdball auf und stellen Strukturen und Prinzipien des traditionellen Nationalstaates in Frage. Der Staat war das Hauptinstrument, mit dem sich alle Völker der Welt in den letzten Jahrhunderten politisch organisierten. Diese zwei Phänomene sind erstens

die wirtschaftliche Globalisierung und zweitens die ethnisch-kulturelle Eigenartspflege. Der traditionelle Staat, der bis heute Träger der wirtschaftlichen Entscheidungen war, muß anderen Machtstrukturen wie Unternehmen, Produzenten und Konsumenten Platz machen. Die institutionelle Antwort auf diese Realität, die einerseits zusammenfügt und andererseits trennt, scheint der Regionalismus zu sein. Ein Regionalismus, der auf kontinentaler Ebene verschiedene Länder verbindet und auf innerstaatlicher Ebene Lokalautonomien schafft. Der Staatenbund der europäischen Gemeinschaft ist kurz- und mittelfristig die Antwort auf die wirtschaftliche Globalisierung, doch ist er nicht die einzig mögliche Lösung. In vielen anderen Teilen der Welt scheinen wirtschaftlich autonome, überstaatliche Regionen größeren Erfolg zu haben, wie zum Beispiel Hong Kong, Singapur, Taiwan, Kalifornien etc. Diese zweite Lösung könnte bedeuten, daß sich innerhalb der Europäischen Gemeinschaft kleinere, wirtschaftlich homogene Regionen globalökonomisch gesehen besser entwickeln können. Diese Regionen können natürlich innerstaatlich oder überstaatlich sein (sogenannte Euroregionen). Diesbezüglich könnte sich Südtirol in privilegierter Position befinden, da es bereits über eine gefestigte Position verfügt, die das Identitätsbedürfnis seiner Bevölkerung befriedigt. Jedoch erscheint es problematisch, Südtirol an die globale Wirtschaft anzukoppeln, da die ethnisch-kulturellen Schutzmaßnahmen mit den Regeln des freien Weltmarktes schwerlich vereinbar sind. Eine faszinierende Herausforderung für Wirtschaft und Politik!

Prof. Sergio Ortino - Firenze, docente universitario, direttore area scientifica "minoranze etniche e autonomie regionali" dell'Accademia Europea di Bolzano

PETER PERNTHALER



Volksgruppenschutz und Menschenrechte: Zwei integrierende Bestandteile eines zeitgemäßen Minderheitenschutzes

Individueller Menschenrechtsschutz ist auch für Minderheitsgehörige die ganz unbestreitbare Grundlage jeder menschenwürdigen Existenz: Ohne Schutz vor Diskriminierung und Beeinträchtigung der persönlichen Freiheit durch die Staatsgewalt und gesellschaftliche Mächte braucht man über Minderheitenschutz gar nicht zu diskutieren. Aber: Immer mehr setzt

sich die Einsicht durch, daß es auch Rechte der Volksgruppen auf kulturelle, politische und wirtschaftliche Entfaltung - also sog. "kollektive Minderheitenrechte" - geben muß, wenn der Bestand und die Entwicklung von Volksgruppen dauernd gesichert bleiben soll. So gewiß es ist, daß alle individuellen Minderheitenrechte nur Sinn machen, wenn eben dieser Bestand der Volksgruppe als Gemeinschaft gesichert ist, so zeigt sich in der Praxis häufig auch ein gewisses Spannungsverhältnis zwischen den Gruppenrechten und Menschenrechten einzelner Gruppenangehörigen. Keine der beiden Ebenen des Minderheitenschutzes ist aber im Prinzip mehr wert oder kann gegeneinander abgetauscht werden, ohne daß die Menschenwürde beschädigt wird. Mit diesem Spannungsverhältnis zwischen individuellem und kollektivem Minderheitenschutz möchte ich mich in meinem Referat befassen.

I. Der ethno-politische Hintergrund

Die eigentliche Brisanz der von mir aufgeworfenen Frage liegt in der zugrundeliegenden, letztlich unlösbaren politischen und weltanschaulichen Frage: Was macht eigentlich das Wesen eines Volkes oder einer Volksgruppe aus? Sind es subjektive, im Willen, Denken oder Fühlen des Menschen begründete Elemente? Oder sind es objektive Merkmale des einzelnen oder der Gruppe, welche erst die Wahlmöglichkeit begründen und daher die primären Kriterien der Volkszugehörigkeit sind? Die moderne Ethnologie ist der Meinung, daß nur eine Kombination beider Elemente eine realistische Beantwortung der Frage, was ist ein Volk, eine Volksgruppe oder eine Minderheit, zulassen und damit auch die Volksgruppenzugehörigkeit mit determinisieren. Ich möchte Ihnen dies an Hand der fünf geläufigen Merkmale der ethnischen Identität erläutern.

1. Die Abstammungsgemeinschaft

Völker (Volksgruppen) entstehen regelmäßig durch eine Reihe von Generationen innerhalb eines bestimmten Territoriums, wo sie beheimatet sind. Heute benutzt man dieses Abgrenzungskriterium gerne, um die "autochthonen" ("seßhaften") von den Migrationsminderheiten (Flüchtlinge, Wanderarbeiter uä) abzugrenzen. Aber auch diese "Abstammungsgemeinschaft" ist kein rein objektives Kriterium im Sinne eines "rassereinen Volkes" sondern das Ergebnis komplizierter geographischer und historischer bedingter Öffnungs- und Abschließungsprozesse, die dem Individuum häufig nicht mehr bewußt sind, aber eben doch subjektive Befindlichkeiten voraussetzen oder erzeugen: Eine rein "natürliche" Zusammengehörigkeit von Völkern - nach Art einer naturwissenschaftlichen "Population" - gibt es bei Menschen nicht.

2. Die gemeinsame Sprache

Die eigene Sprache ist der häufigste Ausdruck der Selbstständigkeit einer Ethnie. Sie ist bekanntlich nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern auch Träger ethnischer Geschichte, Kultur, Sitte, Religion, Weltanschauung und damit der geistigen Identität der Gruppe. Im Denken, Empfinden und Sprechen ist sie aber notwendigerweise auch Kriterium der individuellen Gruppenzugehörigkeit von Menschen. Bei der Sprache zeigt sich sehr deutlich auch der untrennbare Zusammenhang zwischen politischer Macht und nationaler Identität: Die einheitliche Staatssprache und ein darauf abgestelltes allgemeines Bildungssystem war und ist das hervorragendste Instrument des

Nationalstaates, aber auch einer assimilatorischen Zivilisation, um "Nation-building" - und die damit verbundene "Umvolkung" - zu betreiben. Neben diesen großflächigen Assimilationsvorgängen gibt es allerdings vereinzelt auch Beispiele einer "Inkulturation" von Fremdsprachigen in besonders lebenskräftige Minderheitensprachen die in einem geschlossenen Sprachgebiet die "herrschenden" sind.

3. Gemeinsame Religion

Religiöse Spaltungen führen häufig nicht nur zu konfessioneller Intoleranz und Vertreibung, sondern auch zu nationaler Sonderentwicklung innerhalb eines Volkes oder einer Sprachgemeinschaft. Die nationalen Konflikte nehmen in diesen Fällen besonders unangenehme ideologische Züge an, sodaß aus Gründen der Toleranz und Humanität derartige Kombinationen politisch-religiöser Identifikation von Volk und Volkszugehörigkeit eher bedenklich erscheinen.

4. Gemeinsame Geschichte und Territorien

Eine besondere Rolle in den Prozessen der Entstehung des Unterganges von Völkern und Volksgruppen spielen gewonnene und verlorene Kriege, aber auch große kulturelle und zivilisatorische Leistungen, die als "nationales Erbe" artikuliert und empfunden werden. Politische Geographie untersucht darüber hinaus, wie auch bestimmte Landschaften, Gebirge, Meere, Ebenen u.ä. den Charakter und die kulturelle Eigenart von Völkern prägen. Territorien gewinnen im Laufe der Geschichte selbständige identitätsstiftende Bedeutung für die Völker; Verschiebungen der Grenzen werden dann häufig als "Wunden der Geschichte" empfunden. So sehr hier objektive Merkmale zu überwiegen scheinen, ist es doch auch wieder das Bewußtsein und Empfinden des Einzelnen, das ein bestimmtes Territorium als Geschichtsraum des Volkes zur persönlichen Heimat werden läßt, die ein ganz individuelles Schicksal prägen kann oder aber verlassen wird oder verlassen werden muß. Unter ökologischen Gesichtspunkten wird immer mehr die - hauptsächlich regionale - Verantwortung der Völker und Volksgruppen für die kommenden Generationen als ethno-politisches Problem und Verantwortung erkannt.

5. Das Bewußtsein und der Wille zur volklichen Identität

Alle bisher aufgezählten Merkmale münden in die Frage, ob dadurch auf Dauer ein ethnisches Bewußtsein und eine politische Identität des Volkes (der Volksgruppe) begründet wird. Das bedeutet wiederum eine Kombination objektiver und subjektiver Elemente: Einerseits ist dies eine Frage gemeinsamer Wertvorstellungen, Rollenerwartungen und Interessen der Gruppe - vor allem in Abgrenzung nach außen, gegenüber anderen Ethnien. Andererseits setzt dies individuelle Haltungen und ununterbrochene Aktivitäten der einzelnen Gruppenangehörigen voraus, welche diesen "Gemeingeist" und "Gemeinwillen" erst herstellen und sich umgekehrt von ihm getragen wissen. Allgemeine und individuelle Selbstbestimmung in einer Volksgruppe sind daher untrennbar ineinander verschränkt und müssen in dieser Doppelnatur gewahrt und geachtet werden, soll die Volksgruppe leben und überleben. Zusammenfassend: Es bedarf daher nach heutiger Auffassung sowohl kollektiver wie individueller Volksgruppen- und Minderheitenschutzrechte, um einen vollen Rechtsschutz der ethnischen Existenz des Menschen zu gewährleisten.

2001


Il nostro censimento in Europa

Unsere Volkszählung in Europa

1

Gruppi, lingue, individui in un'Europa multiculturale

Gruppi, Sprachen, Individuen im multikulturellen Europa



II. Die kollektiven oder Gruppenrechte des Minderheitenschutzes

1. Grundsätzliche Erwägungen

Diese kollektiven Rechte bauen insgesamt auf dem heute völkerrechtlich verbürgten Selbstbestimmungsrecht der Völker und zwar dem sog. "internen Selbstbestimmungsrecht" - auf. Das bedeutet: Sie sollen der Volksgruppe politische und rechtliche Autonomie, Selbstregierung ("Home-rule") und Mitbestimmung in staatlichen Angelegenheiten gewährleisten und zwar in einem bestimmten Territorium - ihrer angestammten Heimat. Wenn ein Volk oder eine Volksgruppe die nationale Selbstbestimmung nicht in einem selbständigen Staat erreicht oder erreichen will, ist die ideale Lösung des internen Selbstbestimmungsrechtes zweifellos die Stellung eines Gliedstaates in einem föderalistischen System. Nächsthöhere Lösung ist eine ausreichende und gesicherte Territorialautonomie als Provinz oder Region; die schlechteste Lösung ist eine Personalautonomie, dh die Konstruktion als Körperschaft öffentlichen Rechts, die vor allem bei kleinen und zerstreut lebenden Minderheiten in Betracht kommt.

2. Die Territorialautonomie

Volksgruppen und Sprachgemeinschaften brauchen ein bestimmtes Territorium für einen vollwirksamen Schutz ihre Entfaltungsmöglichkeiten. Daher hat etwa die Schweiz sehr konsequent auf das Territorialprinzip zur Abgrenzung der verschiedenen Staatssprachen abgestellt, wobei im großen auf Kantonsgrenzen, bei gemischtsprachigen Kantonen aber auch auf Gemeindegrenzen abgestellt wird. Ob die Territorialautonomie ein ausreichender Volksgruppenschutz ist, hängt vom Umfang der Zuständigkeiten und der finanziellen Grundlage der Selbstregierung ab. Ideal ist es, wenn diese den "föderalistischen Standard" eines Gliedstaates im Bundesstaat erreicht. Dann kann man von einem sog. "Regionalstaat" sprechen. Die Zukunft des europäischen Regionalismus hängt davon ab, ob die europäischen Einheitsstaaten bereit sind, sich diesem föderalistischen Standard anzunähern und so eine homogene politische und rechtliche Grundstruktur der europäischen Regionen entsteht.

3. Die Personalautonomie

Hier bilden alle Angehörigen einer Volksgruppe in einem bestimmten Territorium eine autonome Körperschaft öffentlichen Rechts

mit einer eigenen politischen Vertretung. Dies war die Konstruktion des Nationalitätenrechts im Vielvölkerstaat der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, wo der Rechtsschutz an "Volksstämme" oder "Nationalitäten" angeknüpfte. Die Hauptschwierigkeit dieses Systems des Minderheitenschutzes ist der unsichere und wechselnde Bestand der Mitglieder der Körperschaft: Da diese an die Qualität als Minderheitsangehöriger anknüpft muß die personelle Zugehörigkeit zur Volksgruppe von Zeit zu Zeit festgestellt und nach Art eines Wählerverzeichnisses laufend evident gehalten werden. In Alt-Österreich gab es dafür die "nationalen Matriken"; in Südtirol wird dafür der "ethnische Proporz" genutzt. Derartige "Minderheitenfeststellungen werden aber häufig von den Volksgruppenangehörigen selbst aus verschiedensten Gründen abgelehnt. Wenn sie überhaupt notwendig sind, sollten sie anonym doch geführt werden, um Assimilationsdruck und nationalistische Auseinandersetzungen zu vermeiden. Ich werde auf eine mögliche Technik einer derartigen anonymen Minderheitenfeststellung noch zu sprechen kommen.

III. Die individuellen Minderheitenrechte

Daß Angehörige einer ethnischen, religiösen oder sprachlichen Minderheit als solche geschützt werden sollen, gehört zu den ältesten Bestandteilen des Menschenrechtsschutzes und ist heute im Völkerrecht und in allen wichtigen Verfassungen der Erde verankert.

Alle Schutzrechte lassen sich typologisch in zwei Kategorien unterscheiden:

1. Gleichbehandlungsrechte (Prevention of Discrimination)

Sie verbieten Diskriminierungen dh Benachteiligungen auf Grund bestimmter Minderheitsmerkmale wie Rasse, Sprache, Religion, Geschlecht ua. Die Hauptschwierigkeit ihrer Durchsetzung liegt meist im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereich ("faktische Diskriminierung").

2. Positive Schutzrechte (Protektion of Minorities)

Das sind Ansprüche auf positive Leistungen des Staates zum Zwecke einer faktischen Gleichbehandlung und besonderen Entwicklungsmöglichkeit der Minderheit innerhalb der ungünstigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Mehrheitsgesellschaft.

3. Beispiele individueller Minderheitenrechte

Die folgenden typischen

Minderheitenrechte, die entweder völkerrechtlich oder in den nationalen Verfassungen gewährleistet sind, verbinden häufig beide Typen von Schutzrechten: sie sind zugleich Diskriminationsschutz und Protektiongarantien. Beispiele solcher Schutzrechte sind insbesondere:

- Sprachgebrauchsrechte
- Recht auf eigenes Schul- und Erziehungssystem
- Schutz und Förderung von eigenen Kultureinrichtungen und Massenmedien
- Ansprüche auf angemessene soziale und wirtschaftliche Förderung
- Berücksichtigung im öffentlichen Dienst und in öffentliche Unternehmungen
- Vertretung im Parlament, in den Regierungen, Gemeinden usw. (politische Partizipationsrechte)
- Gleichbehandlung im gesellschaftlichen und ökonomischen Bereich
- Recht auf freie Beziehungen zur (ausländischen) Muttergemeinschaft oder Schutzmacht der Volksgruppe

IV. Die zwei rechtlichen Abgrenzungstechniken des Minderheitenschutzes

Entsprechend den beiden Grundtypen von Territorial- und Personenschutz gibt es zwei ganz unterschiedliche Rechtstechniken der Unterscheidung und Abgrenzung des Volksgruppen- und Sprachschutzes:

1. Das Territorialprinzip

Hier ist der Sprachen- und Volksgruppenschutz an ein bestimmtes Territorium mit klaren räumlichen Abgrenzungen gebunden. Innerhalb des Schutzgebietes gibt es eine oder mehrere "offizielle" Staats-Sprachen und eine Selbstregierung (Autonomie) der Volksgruppe. Diese Abgrenzung ist zwar die optimale Schutzform für Sprachenrechte und regionale Autonomie; es ist aber dort als Minderheitenschutz unanwendbar, wo politisch selbständige Territorien (Staat, Region, Gemeinde u.ä.) eine mehrsprachige oder sonst "gemischte" Bevölkerung aufweisen und daher nur die "Mehrheit" des Gebietes in den Genuß der territorial abgegrenzten Schutzrechte und regionalen Autonomie gelangt.

2. Das Personalitätsprinzip

Hier knüpft der Minderheitenschutz an persönliche Merkmale des Minderheitsangehörigen, wie Sprache, Volkszugehörigkeit, Rasse, Religion, Abstammung, Geschlecht u.ä. an. Knüpft man hier an objektive Kriterien an - und läßt

diese gar noch durch das Mehrheitsvolk oder den Staat feststellen - so kann es sehr leicht zu Diskriminationen oder Isolierung der Volksgruppe in einem Apartheid-System führen ("equal, but separate"- Regel des US-Supreme Court bis 1954). Heute legt man daher größten Wert auf subjektive Feststellung der Volks- oder Minderheitszugehörigkeit in einem rechtlichen und politischen Freiraum der "Selbstidentifizierung". Diese steht allerdings in einem Zusammenhang mit objektiven und gruppenspezifischen Kriterien der Minderheit als solche, welche sich in Wahrheit von den individuellen Merkmalen des Gruppenangehörigen nicht trennen lassen.

V. Das Bekenntnisprinzip

1. Das Wesen und die Bedeutung des Prinzips

Der Schlüssel zur menschenrechtskonformen Anwendung des Personalitätsprinzips und damit eines modernen individuellen Minderheitenschutzes überhaupt ist das sog. "Bekenntnisprinzip". Es besagt, daß die Zugehörigkeit zu einer Minderheit (Volksgruppe) grundsätzlich frei ist und letztlich auf einer subjektiven Entscheidung des Minderheitenangehörigen beruhen soll. Der Grund für dieses Prinzip, das heute auch völkerrechtlich verankert ist, liegt im Schutz vor Diskriminierung. Es soll dadurch verhindert werden, daß ein Individuum oder eine Gruppe zwangsweise oder durch amtliche Untersuchung und Feststellung einen Status bekommt, der Anlaß für eine rechtliche Sonderbehandlung dieses Bürgers ist. Selbst einer objektiven Kontrolle des Bekenntnisses zum Minderheitenstatus sind dadurch Grenzen gesetzt, weil auch darin möglicher Weise der Ansatz einer Diskriminierung gelegen sein kann. Ausschlaggebend muß letztlich die Selbstidentifizierung des Individuums und der Gruppe bleiben: Will sie den betreffenden rechtlichen Sonderstatus haben oder nicht.

2. Die Methoden der Ausübung des Bekenntnisprinzips

Selbst, wenn man sich für die Geltung des Bekenntnisprinzips in einem Minderheiten-Schutzsystem entscheidet, gibt es zwei ganz unterschiedliche Methoden der Anwendung dieses Prinzips: Die abstrakte Minderheitenfeststellung und die konkrete Inanspruchnahme der Minderheitenrechte. Die erste Methode führt zur periodischen oder altersbedingten Feststellung des Minderheitenstatus in einem öffentlichen Verzeichnis (der "nationalen Matrik") auf Grund der Angaben des Minderheitsangehörigen. Für einen gewissen Zeitraum - der Erhebungsperiode - ist dadurch die Zugehörigkeit zur Minderheitenobjektivität festgestellt und unabänderlich. Der Nachteil dieser Methode ist einerseits diese Unabänderlichkeit der Entscheidung; andererseits die Allgemeinheit der Feststellung, welche eine sachliche Differenzierung nach einzelnen Minderheitsrechten (Sprache, Schule, Förderungen, öffentlicher Dienst usw.) nicht zuläßt. Darüber hinaus fördert eine solche allgemeine und undifferenzierte Zuordnung der Individuen zu einer Volksgruppe die Fraktionierung einer Gesellschaft entlang ethnischer Bruchlinien und verhindert die in dieser Situation notwendigen cross-cutting-links zwischen den ethnischen Gruppen. Die zweite Methode der Realisierung des Bekenntnisprinzips ist konkreter und fachbezogener: Wenn ein Minderheitsangehöriger ein Schutzrecht in Anspruch nimmt, so "bekennt" er sich dadurch als Mitglied der betreffenden Gruppe, weil ja niemand gegen seinen

2001

Il nostro censimento in Europa

Unsere Volkszählung in Europa

1

Gruppi, lingue, individui in un'Europa multiculturale

Gruppi, Sprachen, Individuen im multikulturellen Europa

Paul Flora,
Masken mit zwei Puppen - Maschera
con due bambole
(Ed. Thomas Flora - Innsbruck)

Willen ein Recht in Anspruch nehmen kann. Wer also eine bestimmte Schule für seine Kinder wählt oder eine Eingabe in einer der anerkannten Verwaltungs- oder Gerichtssprachen macht, ist rechtlich als Gruppenzugehöriger qualifiziert. Es besteht kein Grund dafür, dieses Individuum deshalb in anderen Zusammenhängen oder für eine gewisse amtlich vorgegebene Zeitperiode zwingend als Gruppenangehöriger zu behandeln, selbst wenn er persönlich dies überhaupt nicht will. Von dieser Realisierung des Bekenntnisprinzips ist die statistische Erhebung der Gruppenzugehörigkeit von Individuen auf Grund von Minderheitsmerkmalen (Sprache, Religion, Volkszugehörigkeit u.ä.) streng zu unterscheiden: Hier geht es nicht um die Inanspruchnahme subjektiver Rechte, sondern um die objektive Struktur einer Gesellschaft, die anonymisiert festgestellt werden kann und soll, weil anders der Schutz personenbezogener Daten nicht gewährleistet werden kann.

3. Probleme der Handhabung des Bekenntnisprinzips

Ich sehe bei der praktischen Verwirklichung des Bekenntnisprinzips vor allem zwei Problembereiche:

a) Möglicher gesellschaftlicher Druck und Diskriminierung beim "Bekenntnis". Vor allem kleinere und Streminderheiten lehnen eine allgemeine und offene Minderheiten-Feststellung innerhalb wiederkehrender Zeitperioden ab, weil das gesellschaftliche Umfeld oder ökonomische Zwänge eine freie Entscheidung verhindern und zum "Wegzählen" der Minderheit führen können (Kärntner Slowenen). Als Ausweg für diese Situation bleibt die anonyme Minderheitenfeststellung - etwa aus Anlaß der Volkszählung oder allgemeiner Wahlen - und Inanspruchnahme konkreter Minderheiten-Schutzrechte, die ja auf dem Bekenntnisprinzip aufbauen.

b) "Unrichtiges" Bekenntnis. Sowohl bei der allgemeinen Minderheitenfeststellung, wie bei der konkreten Inanspruchnahme von Schutzrechten besteht grundsätzlich die Möglichkeit, daß Individuen aus ethnopolitischen Gründen oder um Vorteile zu erlangen, sich zu einer Volksgruppe "bekennen", der sie nach objektiven Kriterien (z.B. Muttersprache oder Sprachkenntnisse) nicht angehören. Um diese Mißbräuche zu verhindern kann man rechtliche Überprüfungsverfahren einführen, welche zwei Kriterien erfüllen müssen, um Gruppen- oder Individual-Diskriminierungen zu vermeiden: Es muß der betreffenden Volksgruppe ein maßgeblicher Einfluß auf das Überprüfungsverfahren zukommen und die Überprüfung muß einen sachlichen Bezug zu den jeweils wesentlichen objektiven Volksgruppenmerkmalen (z.B. Sprachkenntnisse, Abstammung, Ansässigkeit u.ä.) haben. Da rechtliche Überprüfungsverfahren letztlich durch Gerichte kontrolliert werden können, scheinen mir die Gefahren einer Diskriminierung oder eines Mißbrauchs in der Realität geringer zu sein als manche Eiferer dies an die Wand malen. Schluß Die europäische Gesellschaft der Zukunft scheint notwendigerweise multikulturell und liberal zu werden. Autochthone Fraktionierungen dieser Gesellschaft innerhalb der einzelnen Staaten verlieren dadurch zunehmend an Bedeutung für das Individuum. Minderheiten- und Volksgruppenschutz stellt sich dieser Entwicklung in gewisser Weise rechtlich entgegen. Vom Standpunkt des Menschenrechtsschutzes ist dies berechtigt, wenn diese rechtliche Sonderbehandlung der Selbst-Identifikation des Individuums und der Gruppe entspricht. Denn ein so verstandener Volksgruppen- und

Minderheitenschutz ist gleichfalls ein elementares Menschenrecht: Ohne geistige und kulturelle Heimat des Menschen in einer ethnischen Gruppe ist weder eine multikulturelle Gesellschaft, noch ein selbständiger und kritischer "Weltbürger" denkbar.

ABCSTRACT Peter Pernthaler

Anche per gli appartenenti a gruppi minoritari, la base imprescindibile per un'esistenza dignitosa è la garanzia dei diritti individuali. Se non è garantita una tutela contro le lesioni della libertà individuale ad opera dei pubblici poteri non è infatti possibile neppure parlare di difesa delle minoranze.

Si va comunque sempre più affermando l'opinione secondo cui deve essere prevista una qualche tutela dei cosiddetti "diritti umani di tipo collettivo", cioè quei diritti dei gruppi etnici e nazionali allo sviluppo culturale, politico ed economico, al fine di assicurare il mantenimento e la crescita dei gruppi stessi. Anche i diritti individuali hanno infatti un senso solo se viene parimenti garantita l'esistenza del gruppo come comunità.

Se un popolo o una minoranza nazionale non ottiene o non vuole ottenere l'autodeterminazione e dunque la costituzione di uno Stato proprio, la migliore soluzione possibile al fine di assicurare una tutela di tipo collettivo è la costituzione di uno Stato membro nel quadro di un sistema federale. Una soluzione intermedia è la previsione di una autonomia territoriale ampia e garantita. La soluzione minimale è rappresentata da forme di autonomia personale, dunque dalla costituzione del gruppo come soggetto di diritto pubblico; si tratta tuttavia della soluzione meno soddisfacente, perché la consistenza numerica del gruppo non viene assicurata e resta pertanto incerta e variabile.

I diritti individuali, riferiti a singoli appartenenti a gruppi minoritari, possono essere distinti in due categorie: da una parte i diritti che garantiscono la parità di trattamento, dall'altra le cd. "azioni positive", che consistono in una discriminazione rovesciata da parte dello Stato per conseguire determinati obiettivi di tutela minoritaria.

Nella prassi si registra talvolta una tensione dialettica tra diritti individuali e diritti collettivi. Per ridurre al minimo l'inconciliabilità è necessario in primo luogo stabilire gli elementi essenziali dell'identità etnica, che, stando alla moderna etnologia, si possono sintetizzare come segue: comunità di origine (minoranze autoctone), comunanza linguistica, religiosa, storica e di determinati territori, oltre alla conseguente coscienza e volontà di possedere un'identità nazionale (identità politica). Da questi elementi si vede come la libertà individuale e quella collettiva siano intimamente connesse tra loro, ed è pertanto indispensabile analizzare e tutelare i diritti delle minoranze in questa loro doppia natura.

La tutela minoritaria di tipo moderno deriva da una combinazione del principio territoriale (diritto all'autogoverno da parte del gruppo) e di quello della personalità (caratteristiche personali degli appartenenti al gruppo). Se il principio della personalità viene determinato da elementi oggettivi (lingua, razza, religione, ecc.) è molto facile che si giunga a forme di discriminazione. È per questo che oggi si sottolinea l'importanza della determinazione soggettiva dell'appartenenza etnica, ossia della libera scelta da parte di ciascuno in ordine alla propria identità.


La chiave per un'interpretazione della tutela minoritaria conforme ai dettati della protezione dei diritti umani è pertanto il cosiddetto principio dell'autoidentificazione, secondo il quale l'appartenenza ad un gruppo etnico deve essere liberamente scelta dall'individuo sulla base di decisioni personali. Anche così possono tuttavia sorgere delle difficoltà, come ad es. una certa pressione sociale, la discriminazione

nell'autoidentificazione, un'autoidentificazione meramente di comodo, ecc.

In conclusione, la società europea del futuro, che sarà necessariamente multiculturale, dovrà inevitabilmente confrontarsi con le tematiche della convivenza pacifica (ossia giuridicamente garantita) dei diversi gruppi nazionali e delle minoranze autoidentificate. Senza l'appartenenza spirituale e culturale dell'uomo in un gruppo etnico non può esistere né una società multiculturale né un cittadino del mondo.

Prof. Dr. Peter Pernthaler - Innsbruck, Universitätsprofessor, Institut für öffentliches Recht und Politikwissenschaft.

HELMUT RIZZOLLI




Ibridi linguistici in Welschtirol

Es freut mich, daß ich in diesem Zusammenhang einige Worte sagen kann und ich möchte mich gleich auf das Lokale beschränken. Wenn wir heute sehr gute theoretische Ansätze gehört haben, so glaube ich ist es mehr als angebracht, das eine oder andere auf eine Situation anzuwenden, die sich im Lauf der Jahrhunderte in einem Raum gebildet hat, den man ruhig als den tirolischen Raum bezeichnen kann.

Nation und Tirol ist etwas ganz eigenes und vielleicht lassen sie mich mit einem Zitat aus einem geographischen Werk beginnen und zwar von einem Deutschen namens Krämer, lateinisiert Mercator, der über Tirol im Jahre 1595 schreibt „sermo ciibus partim germanicus partim italicus et quot in limitaneis civitatibus rarum est tam pure utraque linguam sonant neque in media Germania, neque in media Italia vix quisquam purius“. Also es war, wie Mercato sagt, damals schon ein Gebiet zwischen Kufstein und Borghetto, Ala wenn sie wollen, in dem zwei Sprachen gesprochen worden sind, in dem es keine "ibridi linguistici" gegeben hat, sondern in dem man die Sprachen sehr sauber gesprochen hat und in dem man nebeneinander gelebt hat.

Es ist interessant, daß gerade vor 200 Jahren - nicht zufällig feiert man das Jubiläum der italienischen Tricolore - der Begriff der Nation über Frankreich, über Jean Jacques Rousseau, erst richtig aufgetaucht ist. Ich habe in meinen Forschungen festgestellt, daß damals, 1797, schlagwortartig gesagt worden ist, ein Hirtenvolk, die tirolische Nation, hätte die Grand Nation, also die Große Nation besiegt. Diese Begriffe waren damals schon vorhanden, und es ist sicher auch interessant, was man unter dieser

tirolischen Nation verstanden hat. Es war nicht ein Sprachbegriff, Deutschsprechende und Italienischsprechende haben keine nationalen Probleme gehabt. Man hat dabei die italienischsprachenden Welschtiroler als einen Bestandteil der Tiroler Nation gesehen. Was war Tirol? Es war ein historisch gewachsenes Gebiet, wenn wir es so nennen wollen, mit gemeinsamen Regeln z. B. mit dem Landlibell, das diese Nation gegen jegliche Aggression verteidigt, und dadurch auch das erreicht was z. B. Napoleon dann auch über die französische Nation praktiziert hat. Die „levé en masse“ gab es in Tirol genauso und hat deswegen als "Landsturm" vielleicht am ehesten diesem napoleonischen Kampfsystem paroli bieten können. Im Zusammenhang mit der Toponomastikdiskussion hat man sich auf italienischer Seite immer wieder gefragt wie z.B. für Arco der deutsche Namen Arch, für Riva Reif, für Rovereto Ruffreit, für Trento Trient entstanden sind. Da muß es doch auch eine Art Ettore Tolomei gegeben haben, über dessen wissenschaftliche Qualifikation ich mich nicht auslassen möchte. Man hat, glaube ich, grundsätzlich etwas verwechselt: das sind die Exonyme. Die Exonyme sind Bezeichnungen für Orte von anderen Sprachgruppen. Ohne weiteres kann die andere Sprachgruppe mit ihrem Exonym ein Wort finden, das eigentlich auf die Wortwurzel eher eingeht, als es dann die dort übliche Sprache ist. Florenz ist sicher der Wortwurzel näher als Leipzig und Frisinga ist sicher der Wortwurzel näher als Freising. Also, ich glaube diese Tatsachen sollte man nach wie vor beachten. Es muß festgestellt werden, daß diese Ortsnamen gewachsen sind, d. h. sie haben sich im Laufe der Jahrhunderte gebildet und sie sind Usus geworden. Etwas ganz anderes ist es, wenn Ortsnamen in gezwungener Form andere, gewachsene, ersetzen sollen. Dann ist die Situation ganz anders. Ich glaube, wenn heute gesagt worden ist, daß das Zusammenleben möglich ist, dann sollte man doch nicht vergessen,



dass die Schriftsteller noch im 19. Jh. behauptet haben, dass man südlich von Salurn mit der deutschen Sprache bis - und ich sag das jetzt absichtlich - bis in die Visentiner Ebene (so hat man nämlich die Ebene von Vicenza genannt, und deswegen wissen vielleicht so manche nicht, dass Visentiner, der von Vicenza heisst), d.h. über die Lessinischen Alpen hinunter ohne Probleme Deutsch reden konnte, bevor sich diese Enklaven stärkstens reduziert haben. Dort noch bestehende Ortsnamen bzw. Bezeichnungen von anderen Orten im Munde dieser Sprachinselnangehörigen schützenswert sind. Und lassen sie mich mit einem Zitat von Nicolò Rasmus schließen, der sicher nicht in den Geruch kommt, ein sich auf deutscher Seite

2001

Il nostro censimento in Europa

Unsere Volkszählung in Europa

1

Gruppi, lingue, individui in un'Europa multiculturale

Gruppen, Sprachen, Individuen im multikulturellen Europa

Paul Flora, Der gute Ton - Il suono giusto (Ed. Thomas Flora, Innsbruck)

hervorgetaner Nationalist zu sein. Er schreibt in der „Cultura Atesina“ (1954): „I nomi di località non devono mai essere artificiosamente cambiati; eventualmente essi col tempo si modificano o si adattano in modo naturale alle mutate condizioni linguistiche del paese. Ma anche quando si intendesse affrettare tale opera con semplificazioni ortografiche o con ritorni a più vecchie denominazioni per rendere facilmente pronunciabili i nomi delle principali località anche ad un italiano ignaro della lingua tedesca, non era affatto naturale che tali misure, che dovevano essere prese semmai solo in singoli casi isolati, venissero generalizzate ed introdotte anche dove ciò non era affatto necessario. Ignoriamo il fatto per esempio perché al paese di Blumau - nome certamente non più ostico di Iglesias o Terzolas o Gennargentù o Comeglians o Sauris - ma caratteristico ed inconfondibile, si sia voluto mettere il nome banale di Prato di Tires e prima Prato Isarco. Lo stesso vale per Gossensaß ora Colle Isarco, per Prad ora Prato Stelvio, per Picolein ora Piccolino o per molti altri.“ Und er fragt sich dann auch noch, warum hätte Montan nicht Montan bleiben können, warum hat man es mit Montagna übersetzen müssen. Wenn ich lese, daß es was verwunderlich ist, daß es im 17. Jh. für Bozen Bolgiano gegeben hat, oder Bolzano, so erheitert mich das sehr, denn es ist klar, dass ein Ort, der internationale Messen hat, die seit dem Jahre 1202 erwähnt sind, selbstverständlich einen italienischen Namen hat, der gewachsen ist, wie eben Bolzano oder wenn sie wollen Bolgiano. Ich glaube, dass wir in einer Zeit angelangt sind, in der sich die beiden Sprachgruppen - wie schon Mercator beschrieben hat - unbefangen begegnen sollten, daß sie einander vertrauen sollten, dass die eine die andere nicht vereinnahmen sollte. Ich glaube, daß es gerade hier eine große Chance gibt, Jean Jaques Rousseaus Forderung „zurück zur Natur“ nachzukommen: Zurück zu dem, was hier gewachsen ist.

ABSTRACT Helmut Rizzolli

Nel corso dei secoli si è formato un territorio che si può considerare "tirolese". Mercatore scrive nella sua opera geografica del 1595, che nel territorio tra Kufstein e Borghetto si parlavano due lingue in purezza e non ibridi linguistici. L'espressione "nazione tirolese" già si affermò 200 anni fa. Non era una mera espressione linguistica ma una entità territoriale storicamente costruita con regole comuni, nella quale vivevano tirolesi di lingua italiana e tirolesi di lingua tedesca. Relativamente alla discussione sulla toponomastica il relatore rileva che ci sono nomi cresciuti storicamente, chiamati "exonimi", che sono espressioni di località in altre lingue e ci sono nomi di località tradotti che vengono introdotti con la forza per sostituire od affiancarsi a nomi tradizionali. Per esempio per la località di Arco c'è l'exonimo "Arch", per Rovereto "Rufreit", per Trento com'è noto "Trient", per i vicentini il termine "Visentiner". Diversa è la situazione per nomi non cresciuti storicamente. A questo proposito viene citato Nicolò Rasmo: "I nomi di località non devono mai essere artificiosamente cambiati. Eventualmente col tempo essi si modificano o si adattano in modo naturale alle mutate condizioni linguistiche del paese. Ma anche quando si intendesse affrettare tale opera ... non era affatto naturale che tali misure, che dovevano essere prese semmai solo in singoli casi isolati, venissero generalizzate ed introdotte dove ciò non era affatto necessario." E' del tutto naturale che già nel 17. mo secolo ci fosse il nome italiano "Bolzano" per una città che era sede di fiere internazionali sin dal 1202. Siamo giunti in un'epoca in cui i due gruppi linguistici si possono incontrare senza complessi di sorta, e

con reciproca fiducia. Con un ritorno al passato che sia radicato nel territorio.

Dr. Helmut Rizzolli - Bolzano, imprenditore.

LEANDER MORODER

Ladiner: Minderheit in der Minderheit Urtijei, Amtsleiter des "Institut Ladin Micurà de Rù"

Jetzt kommen wir gleich zur dritten Sprache - weil es bisher immer um zwei Sprachen gegangen ist. Also, danke für die Einladung und guten Tag allen miteinander. So in der Art etwa pflegen Referenten in den ladinischen Tälern zu beginnen, mit ein paar einleitenden ladinischen Floskeln. Natürlich sind diese auswendig gelernt. Vor allem Politiker pflegen das besonders so zu tun und entschuldigen sich dann immer, dass sie nicht Ladinisch können, was auch nie jemand von ihnen verlangt hat. Aber es ist halt so. Würde ich mich genauso verhalten, dann müßte ich jetzt praktisch auch irgendwas auf Italienisch oder auf Deutsch sagen: „Buon giorno“ oder „Grüß Gott“ und dann auf Ladinisch weiterreden. Das würde dann meiner Natur entsprechen. Das kann ich Ihnen aber wahrscheinlich heute nicht zumuten und ich möchte auch sagen, kein Problem. Die Tagungsleitung hat mir ganz zuvorkommend einen Zettel zugeschickt, mit der Aufforderung, ihr mein Kurzreferat für die Simultanübersetzer zu schicken. Da ist mir ganz spontan ein kleines Lächeln über den Mund gelaufen, wahrscheinlich weil es meiner Wissens kaum Simultanübersetzer gibt, die soweit des Ladinischen kundig sind, dass sie überhaupt in der Lage wären zu übersetzen. Sie werden sagen, wo ist das Problem, was will der Ladiner da. Wir wissen ja, dass die Ladiner mehr oder weniger Deutsch und Italienisch auch können, also wird er es schon schaffen, irgendwas zu sagen, was mehr oder weniger alle verstehen. Okay, bin ich einverstanden. Sehr einverstanden sogar. Nur frage ich mich, warum gilt das immer nur für die Ladiner und sehr viel weniger für alle anderen Südtiroler, deutsch oder italienischsprachig wie sie auch sind. Ein kleines Beispiel: Vor einigen Jahren hat es eine Diskussion im Hörfunk gegeben. Da waren der Journalist Wolfgang Mair, der Landesrat Hosp und ich und es ging um den Immersionsunterricht. Und da hat es geheißen, ihr Ladiner habt ja ein paritätisches Schulsystem, das sehr gut funktioniert, also die totale Immersion, und ihr tut gut daran - ich glaube so circa hat es geklungen - euch daran zu halten. Da habe ich gesagt, ja einverstanden. (Wir haben - das möchte ich schon hinzufügen - auch noch zwei Ladinischstunden, sonst wäre es schon ein bißchen lächerlich.) Ja, ich bin einverstanden damit, aber warum gilt das nur für die Ladiner?, war meine Aussage. Die könnte ich heute wiederholen. Es hat sich leider kaum was geändert. Weiter möchte ich sagen, wenn der durchschnittliche Ladiner die Klagen der Deutsch- und Italienischsprachigen in Südtirol

hört - es sei mir gestattet, das hier zu sagen - die Klagen über kulturelle Unterwanderung oder „siamo una minoranza nella nostra provincia“, da muß der Ladiner ein bißchen lächeln, denn er kann neben klagen auch noch was ganz anderes tun: Er kann sich anpassen. Er kann sagen, was sollen wir tun, werden wir halt wie die anderen, vergessen wir halt unsere Identität, werden wir halt Deutsch- oder Italienischsprachige. Wir müßten uns sagen, wir sind ja nur 4%. (Und das ist jetzt ein bißchen Unterricht - es sind ja nur 30.000 Ladiner und die sind auf 2 Regionen und 3 Provinzen aufgeteilt. Wir bilden also eine ganz kleine Sprachgemeinschaft. Wir sind aber nicht eine Minderheit in einem anderssprachigen Staat sondern das, was übriggeblieben ist von den Ladinern, die früher viel, viel mehr waren. Und die paar Ladiner, die es heute noch gibt, die haben überhaupt keine Möglichkeit, irgendwo hinzugehen, um kulturell aufzutanken - mit Büchern, Medienprogrammen, Informationen - in einem angestammten Mutterland. Das gibt es halt nicht). Es sind ca. 4%, zumindest hier in Südtirol. Dann frage ich mich, wieviel sind 4% von 5 Primariatsstellen in meinem Krankenhaus oder von 10 Oberarztstellen? Das kann sich jeder ausrechnen. Ganz einfach. Anfangs habe ich gesagt, als Ladiner müßte ich wählen, nämlich die deutsche oder die italienische Sprache. Das ist für mich schwierig, von beiden trennt mich ungefähr der gleiche Abstand, also weiß ich nie, welche ich wählen soll, deshalb gehe ich jetzt auf Italienisch weiter.

Un esempio capitato proprio pochi mesi fa: si cercavano dei rappresentanti per una commissione per le traduzioni. Per le traduzioni in ladino - perché, come sapete, si traducono anche in ladino certi testi ufficiali. Allora, si cercavano dei componenti della commissione che sapessero il ladino, ma che fossero - come la proporzionale vuole - italiani o tedeschi. Era problematico, perché esiste poca gente di lingua italiana o tedesca in Alto Adige, che sappia il ladino al punto tale da poter partecipare ad una commissione d'esame. Allora mi diceva questo signore, il mio interlocutore „Ma, habt ihr nicht irgendeinen, der sich als Deutscher, oder Italiener erklärt hat?“, cioè „non avete qualcuno che si è dichiarato italiano o tedesco?“ Allora io ho detto: „Dann braucht ihr einen Papierdeutschen diesmal oder einen Papieritaliener!“ „Avete bisogno di uno che sulla carta si è dichiarato e non di più! Scusatemi, ma non ce ne sono.“ Ovviamente ci sono tanti ladini che si sono dichiarati tedeschi o italiani per motivi di opportunità, ma sembra una cosa logica che nessuno dica a loro nulla.

Mi è venuto spontaneo allora di pensare, e l'ho anche detto, che il povero Alexander Langer quando si è dichiarato Papierladiner - si è dichiarato per protesta ladino - ne ha sentiti di tutti i colori, poverino. Veramente è stata anche una cosa indecente. Questa è la situazione normale, insomma, nella quale ci troviamo noi. E quindi, il ladino medio si trova continuamente in queste situazioni, dove deve uscire dalla propria pelle ed entrare in quella degli altri. In qualche modo se la cava, più o meno, non è che si offende di questo fatto. Di solito siamo già orgogliosi se non ci deridono perché magari non siamo né bravissimi in italiano, né bravissimi in tedesco.

Però una cosa volevo dire a voi, ma soprattutto ai ladini stessi. Ci sarà il giorno in cui avremo dimenticato la nostra lingua, dovremo scegliere anche in questa provincia se diventare gente di lingua italiana o tedesca, se mandare i nostri figli a scuole italiane o tedesche. È così, con tutte le conseguenze buone o meno buone che conosciamo e delle quali io mi rendo conto. Però

quanto ho detto mi pone di finire anche positivamente la cosa perché forse è suonato tutto un po' negativo. Oltre ai motivi culturali ed emozionali che ci spingono a sostenere la nostra lingua madre - quella di ognuno di noi e soprattutto dei ladini - una cosa dovrebbe essere chiara: finché sono ladino sono „costretto“ ad imparare un paio di altre lingue, almeno due qui da noi e quindi di comunicare con la gente e quindi di decidere anche liberamente quanto mi sembra importante riuscire ad esprimermi in modo che tutti più o meno mi capiscano nelle altre lingue. Cosa che qui da noi non è mica di poca importanza per non parlare poi dei vantaggi sul mercato del lavoro. Quindi, motivi pratici e motivi emozionali, mi sembra. Credo che qui fra di noi su questo siamo tutti abbastanza d'accordo. Spero che tutto quanto non suoni troppo negativo, come se fosse il lamento di qualche fondamentalista ladino, perché proprio non lo sono.

ABSTRACT Leander Moroder

Wir wissen ja, dass die Ladiner mehr oder weniger deutsch und italienisch auch können, warum gilt das nur für die Ladiner und sehr viel weniger für alle anderen Südtiroler, deutsch oder italienischsprachig wie sie auch sind? Wir Ladiner haben ein paritätisches Schulsystem, das sehr gut funktioniert, die totale Immersion. Warum gilt das nur für die Ladiner? Wenn der durchschnittliche Ladiner die Klagen der deutsch- und italienischsprachigen Südtiroler hört, die Klagen der kulturellen



Unterwanderung ("siamo una minoranza nella nostra provincia"), da muss der Ladiner ein bisschen lächeln.

Die paar Ladiner, die es heute noch gibt, haben überhaupt keine Möglichkeit irgendwohin zu gehen, um kulturell aufzutanken, in ein angestammtes Mutterland, das es nicht gibt. Es sind 4% in Südtirol. Da frage ich mich: Was sind 4% von 5 Primariatsstellen in meinem Krankenhaus oder von 10 Oberarztstellen?

Und da gibt es noch ein Problem: Un esempio capitato pochi mesi fa. Una commissione per le traduzioni - certi testi ufficiali si traducono anche in ladino - cercava componenti della commissione che sapessero il ladino, ma che fossero italiani o tedeschi, come la proporzionale vuole. "Non avete qualcuno che si è dichiarato italiano o tedesco?" Ovviamente ci sono tanti ladini che si sono dichiarati tedeschi o italiani per motivi di opportunità. Il ladino medio si trova continuamente in queste situazioni. Oltre ai motivi emozionali e culturali che ci spingono a sostenere la nostra lingua madre una cosa dovrebbe essere chiara: Finché sono ladino sono costretto ad imparare un paio di altre lingue, almeno due qui da noi, per poter comunicare con la gente. Cosa che non è mica di poca importanza, per non parlare poi dei vantaggi sul mercato del lavoro.

Dr. Leander Moroder - St. Ulrich, direttore dell'Istituto culturale ladino Micurà de Rù

2001

Il nostro censimento in Europa

Unsere Volkszählung in Europa

1

Gruppi, lingue, individui in un'Europa multiculturale

Gruppen, Sprachen, Individuen im multikulturellen Europa

EVA PFÖSTL



Neue Realitäten und Bildung

Ich möchte gerne an das Referat von Herrn Professor Ortino anknüpfen und zwar möchte ich über die Realitäten und die Herausforderung an die Bildung im multikulturellen Europa sprechen. Wie bereits bekannt ist, wirft dieses Zeitalter der Globalisierung Fragen auf und weckt Ängste. Zunächst einmal weil sich seine Umriss nur sehr schemenhaft aufzeichnen. Und doch, dieses Zeitalter des Wandels bringt Europa eine historische Chance, denn die Zeiten der Veränderung, in denen aus einer Gesellschaft die nächste hervorgeht, sind die einzige Gelegenheit für tiefgreifende Reformen. Die Zunahme des Welthandels, die wissenschaftlichen Entdeckungen, die neuen Technologien, all dies eröffnet neue Entwicklungs- und Fortschrittsperspektiven für Europa. Europa hat genau die Dimensionen, innerhalb derer sich eine fortschrittliche Gesellschaft entwickeln kann, die dazu in der Lage ist, zur Veränderung der Dinge auf weltweiter Ebene und gleichzeitig aber auch zur Bewahrung eines gesunden Selbstbewußtseins beizutragen. Europäer zu sein, bedeutet auf kulturelle Errungenschaften von unerreichter Vielfalt und Prägestärke zurückgreifen zu können. Es muß auch bedeuten, sämtliche Möglichkeiten des Zuganges zu Kenntnissen und Fertigkeiten nutzen zu können. Die Zukunft Europas und sein Platz in der Welt hängen nämlich auch von der Fertigkeit ab, der persönlichen Entfaltung der Frauen und Männer einen genauso großen Raum zu geben, wie wirtschaftlichen und monetären Fragen. Auf diese Weise wird Europa unter Beweis stellen, dass es nicht nur einfach eine Freihandelszone darstellt, sondern dass es ein organisiertes politisches Ganzes ist und über die Mittel verfügt, die Globalisierung nicht etwa nur über sich ergehen zu lassen, sondern sie zu bewältigen und so sogar zu gestalten. Nun stellt sich die Frage, was müssen die europäischen Länder tun, um weiterhin ihre Stellung als feste Größe in der Welt zu behaupten? Hierbei ist es eben wichtig, dass sie die bei der wirtschaftlichen Integration erreichten Fortschritte durch umfassendere Kenntnisse und Fähigkeiten ergänzen, d. h. es muß vor allem im Bereich des Bildungssystems interveniert werden. Der Wert der Bildung ist zur Zeit Gegenstand der Diskussion in der Politik. Allerdings geht es dabei weniger um ihre Bedeutung, als vielmehr um ihre Kosten. Die Diskussion ist nicht freiwillig. Sie ist Folge des Spardruckes, dem die öffentliche Hand ausgesetzt ist. Dass Schule auf allen Ebenen stark reglementiert ist, der Staat ein weitreichendes Monopol besitzt und sich das Schulgeschehen aus Unterrichtseinheiten zusammensetzt, welche auch als Grundlage für die Bezahlung der

Lehrer dient, ist Sparen außerordentlich schwierig. Verhältnismäßig geringfügige Spareffekte lassen sich durch Straffung des nichtobligatorischen Angebotes, durch das Verhältnis Schüler und Klassenanzahl und durch die Einsparung von Kosten bei Führung und Organisation, den allgemeinen Aufwendungen für den Unterricht, für Maschinen und Geräte, sowie für Betriebseinrichtungen erzielen. Effizientere Sparmaßnahmen würden die Pflichtfächer oder die Gehälter betreffen. Abgesehen davon, dass effiziente Sparmaßnahmen nur sehr schwer durchsetzbar sind, stellt sich neben der Frage nach ihren Folgen vor allem auch die tiefgreifende Frage nach der Bedeutung von Bildung. Die Legitimation von Schule als ein traditionell wesentliches Element im Bildungsprozess basiert auf zwei Säulen: Mensch und Kultur. Der Mensch ist vor allem lernfähig und lernbedürftig. Während andere Kreaturen über hinreichende Programme zur Aufrechterhaltung einer zeitlich befristeten individuellen Existenz verfügen, muß sich der Mensch diese Programme erst aktiv erarbeiten. Angeborene Verhaltensprogramme sind immer eine Vorwegnahme der Welt dessen, was sich beim Eintauchen in die Existenz vorfindet. Die dem Menschen mitgegebenen Programme reichen gerade zum Überleben, falls eine helfende und schützende Umgebung vorhanden ist. Dass die Welt in abgrenzbaren und benennbaren Dingen verstanden werden kann, wie man sich darin vernünftigerweise verhält, usw. das muß erst in das Gehirn des Menschen eingetragen werden. Dieser scheinbare Mangel macht den Menschen jedoch offen, läßt ihn auf die Welt zugehen, macht ihn anpassungsfähig und einfühlsam und verhilft ihm zum Erkennen und Verstehen. Daraus schöpft er auch seine Freiheit, gestaltet die Welt und schafft Kultur. Kultur meint hier alles, was der Mensch geschaffen hat. Aber auch die Menschen selbst gehören zum Kulturbegriff. Schule ist in jenem Augenblick entstanden, in dem der Menschheit die Kultur bewußt wurde. Die Verhältnisse der Menschen untereinander und die Verhältnisse der Menschen zur Natur sind geschaffene und dem Wesen nach sehr offene. Es entstand ein Bedürfnis nach einem Hort der Lehre und des Unterrichtens, zuerst nur für die Elite und später für alle. Schon zuvor kümmerte sich die Familie um Kultur. Und bis zur Industrialisierung war sie dieser Aufgabe auch gewachsen. Aber bereits im 18. Jahrhundert setzte ein neues Bewußtsein im Bürgertum ein und verlangte nach einer Neuordnung der politischen Verhältnisse. Wer nun nicht über die Fertigkeiten verfügte, welche die neuen Verhältnisse forderten, konnte nicht an der neuen Gesellschaft teilnehmen, schlimmer noch: er verlor jegliche ökonomische Grundlage. Bereits Pestalozzi erkannte diesen Notstand und forderte eine schulische Ausbildung für alle jungen Menschen. Der Bildungsbereich heute ist längst kein homogenes uniformes Ganzes mehr und darf deshalb auch nicht länger als solches behandelt werden. Was wir heute Jugend nennen, ist kein einheitliches Gebilde mit einheitlichen Denk- und Verhaltensmustern mehr. Und deshalb haben Schule und Familie nun zusammen die Aufgabe, jungen Menschen Kenntnisse, Fertigkeiten und Haltungen mitzugeben, welche helfen, die komplexen Mechanismen in einer hochstrukturierten und arbeitsteiligen Gesellschaft zu erkennen und zu verstehen, das eigene Dasein im Verhältnis zur Gesellschaft zu definieren und am ganzen Tun nicht zu verzweifeln. Es wird immer ausgebildet mit einem bestimmten Ziel und dieses

Ziel ist definiert und entsprechend können auch die Mittel zugeordnet werden. Aber Bildung ist nicht konkret. Sie meint den Menschen als Ganzes. In Bildung ist alle Ausbildung enthalten. Bildung ist aber auch nicht die Summe aller Ausbildung, sie ist viel mehr. Alle ihre Teile interagieren miteinander und schaffen etwas Neues, das sich nicht aus seinen Einzelteilen erklären kann. Zudem ergibt sich Bildung überall. Nicht nur in der Schule und am Arbeitsplatz sondern in jedem Augenblick. Schule schafft Kenntnisse und fördert Verstehen und Erklären und legt den Grundstein für Verständnis, Toleranz und Respekt für kulturelle Eigenheiten. Die Verrichtung einer bestimmten Arbeit oder die praktische Lebenserfahrung können die durch die Schule vermittelten Einblicke in die Entwicklungsmechanismen unserer Kultur, die Naturvorgänge und die über Generationen hinweg festgehaltenen Erfahrung nicht wettmachen. Praktische Arbeit und die sogenannte Lebenserfahrung des Einzelnen dürfen nicht mit schulischer Ausbildung gleichgesetzt werden. Schulische Ausbildung abzuschmälern, zu reduzieren, heißt, einen gesellschaftlichen Bildungsverlust mit unabsehbaren Folgen zu riskieren. Ein offenes, nicht durch Beschränkung gekennzeichnetes Bildungssystem ist der beste Garant für eine leistungsfähige Gesellschaft. Die Breite und die Offenheit im Bildungswesen verbessern die Chancen in der Arbeitswelt, fördern die Konkurrenzfähigkeit unserer Wirtschaft und helfen, unsere freiheitlich orientierte Gemeinschaft zu sichern. Ganz offenkundig sind jedoch grundsätzliche Änderungen im Bildungsbereich äußerst heikel,

schön.

ABSTRACT
Eva Pföstl

Per poter mantenere il proprio ruolo nell'epoca della globalizzazione, conservando una posizione di rilievo, i paesi europei, accanto agli sforzi per assicurare l'integrazione economica, devono anche investire massicciamente nel settore culturale, per fornire ai propri cittadini le capacità e le professionalità necessarie ad affrontare le nuove sfide. La cultura non è un dato immediatamente concreto. Essa si riferisce infatti all'uomo nel suo complesso, e comprende dunque tutti i fenomeni formativi. La cultura non è tuttavia la somma di tanti saperi: è qualcosa di più. Tutti i suoi aspetti si integrano e si completano tra loro, dando vita ad un complesso unitario che non può essere adeguatamente compreso se osservato in sue singole componenti. La cultura pertanto non si sviluppa soltanto nella scuola o nel lavoro, ma informa di sé ogni attimo della nostra vita. La scuola fornisce conoscenza, sviluppa la comprensione reciproca ed è il presupposto fondamentale per la tolleranza ed il rispetto tra le diverse identità culturali. Ridurre l'istruzione scolastica significa provocare un abbassamento complessivo del livello culturale di una società, con conseguenti rischi non del tutto prevedibili. Un sistema formativo libero e aperto è la miglior garanzia per una società capace di produrre e di stare al passo con la crescente complessità del mondo globale. L'ampiezza e l'apertura dell'offerta culturale accrescono le possibilità di trovare posto nel mondo del lavoro, sviluppano la capacità concorrenziale della nostra economia e contribuiscono alla crescita della

2001


Il nostro censimento in Europa

Unsere Volkszählung in Europa

1

Gruppi, lingue, individui in un'Europa multiculturale

Gruppen, Sprachen, Individuen im multikulturellen Europa



denn es geht darum, Ideologien über Bord zu werfen. Aber eine wirkliche Bildungsrevolution ist durch die veränderten Verhältnisse unvermeidbar. Der Reichtum Europas auf wissenschaftlichen Gebieten, die Vielfalt seiner Kultur, die Fähigkeit seiner Unternehmen und Institutionen müssen es diesem Kontinent möglich machen, seine Grundwerte zu vermitteln und zugleich auf das Erwerbsleben vorzubereiten. Das setzt voraus, dass die europäische Gesellschaft die wesentlichen Trends ihrer eigenen Entwicklung richtig deutet und hier ist auch die Anforderung an Südtirol gestellt, die Trends im Bildungswesen richtig zu deuten, die auch Auswirkungen auf das Zusammenleben haben. Danke

nostra società liberale. Alla scuola ed alla famiglia spetta il compito di fornire ai giovani le conoscenze e la professionalità necessarie per poter comprendere i complessi meccanismi di una società fortemente strutturata e specializzata e per imparare a rapportare se stessi con la società, contribuendo al benessere comune.

Paul Flora, Vom frühen Leben in den Alpen: Das Störrische Mammut - Vita primitiva nelle Alpi: il mammut recalcitrante (Ed. Thomas Flora, Innsbruck)

Dr. Eva Pföstl - Meran, Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Europäischen Akademie

PAOLO RENNER



Chiesa e minoranze in Europa

Ich werde italienisch reden, da ich glaube, die meisten der Anwesenden verstehen leichter diese Sprache und werde mein Referat aus Zeitgründen ein wenig kürzen.

Nell'ottobre del 1993 la Diocesi di Bolzano-Bressanone su mandato del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa, ha organizzato presso l'Accademia Cusano di Bressanone un convegno di studio sul tema „La Chiesa in Europa. Comunità riconciliata di popoli ed etnie“ („Kirche in Europa. Versöhnte Gemeinschaft von Völkern und Sprachen“, i cui atti sono stati pubblicati a cura dell'Istituto per la Giustizia, la Pace e la Salvaguardia del Creato di Bressanone). Sono intervenuti i vescovi e diversi vicari ed altri dignitari di chiese locali caratterizzate dalla presenza di minoranze etnico linguistiche, che spaziavano dall'Ungheria alla Catalogna, dalla Slovenia alla Svizzera, dalla Romania alla Croazia, Polonia, Italia, Austria e Germania. A prescindere da questioni alquanto specifiche (come ad es. l'attenzione alle diverse lingue nel culto e il ruolo del vescovo per il dialogo e la convivenza) due tematiche affrontate in quel contesto ritengo siano significative anche per l'incontro odierno, e cioè la condizione delle minoranze

linguistiche ed etniche e le strutture di identità e dialogo.

1. La condizione delle minoranze etnico linguistiche. Da questo punto di vista si è notato che la nostra Diocesi di Bolzano Bressanone (e ovviamente la relativa Provincia di Bolzano), si situa in una posizione intermedia tra i due estremi dell'ignorare le minoranze e delle pacifica integrazione. Le minoranze risultano ignorate o minacciate di assimilazione in diversi paesi europei (ad es. Romania e Slovacchia). In altri Paesi le minoranze portano con sé dei traumi espressi o inespressi: nel primo caso si citava il problema della toponomastica in Carinzia, della lingua sul posto di lavoro in Canada, della politica scolastica in Alto Adige (ove ogni ventilato cambiamento desta paure e insicurezze); fra i traumi inespressi proprio il nostro Vescovo citava la vicenda del periodo delle Opzioni. Pochi sono invece gli Stati dove la presenza di minoranze è ritenuta un arricchimento (tesi sempre di nuovo ribadita dal Convegno dei Vescovi); mentre sono comunque molti i paesi che hanno sviluppato una regolamentazione articolata, tesa a garantire a tali minoranze non solo il diritto all'esistenza, alla lingua ed alla scuola nella propria lingua, bensì anche il diritto alla non discriminazione e all'eguale trattamento, alla tutela del proprio gruppo, alla rappresentanza politica e così via. Il Convegno ha sottolineato la provvidenzialità del messaggio che papa Giovanni Paolo II ha rivolto alla Chiesa in occasione della Giornata mondiale della Pace 1989, messaggio sintetizzato nel titolo: "Per costruire la pace, rispettare le minoranze".

2. Strutture e persone di comunione Il Convegno dei Vescovi di cui sto parlando, ha riflettuto sulle motivazioni non solo storico culturali ma anche psicologiche da cui scaturiscono tensioni ed incomprensioni tra i gruppi etnici. Ha perciò concordato sulla necessità di promuovere ancor di più strutture che favoriscano l'identità dei singoli gruppi ma anche il dialogo tra gli stessi: istituti di formazione, centri di aggregazione e di servizi, agenzie culturali ecc.

Di strutture ne abbiamo molte anche in Alto Adige, sia civili che ecclesiali. L'aspetto sotto il quale mi pare che la Chiesa altoatesina possa proporre al nostro territorio qualcosa di nuovo e di interessante, consiste piuttosto nelle persone di cui essa dispone e nel modo in cui

essa provvede a formarle. I seminaristi italiani, tedeschi e ladini vengono insieme preparati a svolgere il loro ministero di preti sia per fedeli italiani che tedeschi. In taluni casi anche le organizzazioni laicali collaborano (perso alle ACLI e al KVW). Un ruolo prezioso viene già ora giocato dai ladini, che vengono giudicati quasi come „super etnici“, ma sempre più prende spazio per la sua versatilità e qualificazione una nuova realtà. Mi riferisco ai rappresentanti del cosiddetto „quarto gruppo“, nel quale io stesso mi riconosco avendo padre sudtirolese e madre bresciana. Queste persone vivono e respirano un'atmosfera interetnica e sviluppano una propria nuova originale cultura. Non si sentono di schierarsi dall'una o dall'altra parte, perché sono al tempo stesso espressione della „maggioranza“ e della „minoranza“ e perché sono dei „diversi“ rispetto ad entrambe le culture dei genitori. Così cercano e vivono nuovi modi di essere e di costruire società. Vogliono uscire dalla logica degli schieramenti, perché dal punto di vista psicologico non vedono e non possono vedere l'altro (che è in loro!) come un competitore ma come un termine dialettico che già vive nello stato di un sintesi. Possono fungere da ponti, da strumenti di comunicazione e di incontro, purché non li si costringa a schierarsi forzatamente e artificiosamente dall'una o dall'altra parte. Ne soffrirebbero loro, ma ne verrebbe anche a patire il tessuto sociale di cui sono parte. Il „quarto gruppo“ è una nuova forma che sta cambiando il tessuto sociale della nostra terra. Personalmente, come teologo che ha contatti con tante realtà della nostra società, non posso mancare di notare il ruolo storico che tali persone possono giocare in vista del riconoscimento dell'identità e della realizzazione di un dialogo costruttivo fra i gruppi. Mi auguro perciò che si arrivi a favorire la particolarità di tale gruppo, che non intende tanto distinguersi dagli altri, quasi incuneandosi come un nuovo elemento di disturbo, ma fungere da elemento di comunicazione.

ABSTRACT Paolo Renner

Mein Beitrag beruft sich auf eine Tagung zum Thema "Kirche in Europa: eine versöhnte Gemeinschaft von Völkern und Nationen", die im Oktober 1993 in Brixen stattfand,

organisiert durch die Diözese Bozen Brixen, auf Anregung der Konferenz der europäischen Bischöfe. Zwei Themen, die dort behandelt wurden, verdienen eine vertiefende Überlegung: 1) die Lage der sprachlichen und ethnischen Minderheiten, 2) die Strukturen der Identität und des Dialogs. Was den ersten Punkt betrifft, kann man sagen, daß unsere Ortskirche sich in einer mittleren Lage zwischen den zwei Extremen befindet, nämlich den, die Minderheiten zu ignorieren oder dem der friedlichen Integration. Ignoriert oder gefährdet werden die Minderheiten in verschiedenen europäischen Ländern (z.B. Rumänien oder Slowakei), in anderen bringen sie ausgesprochene oder stille Traumen mit sich: unter diesen Traumen sind z.B. die Option von 1989 zu nennen. Nur in wenigen Ländern wird die Anwesenheit von Minderheiten als eine Bereicherung betrachtet. Die Tagung 1993 betonte die Notwendigkeit, noch mehr Strukturen zu fördern, die die Identität der einzelnen Gruppen stärken, sowie die Bereitschaft zum Dialog unter denselben. Die Bildung der Theologiestudenten in Südtirol kann als Vorbild eines solchen Dialogs dienen, denn sie (Italiener, Deutsche und Ladiner) werden zusammen vorbereitet, auf ihren Dienst als Priester für alle drei Gruppen. Immer mehr Raum gewinnt die "vierte Gruppe", jene der Gemischtsprachigen. Es handelt sich um eine neue Form, die dabei ist, das soziale Gefüge unseres Landes zu verändern. Man soll die Besonderheit dieser Gruppe fördern, denn sie wünscht sich nicht so sehr, sich von den anderen zu differenzieren, fast als ein Störfaktor, sondern als Bindeglied zu wirken.

Prof. Paolo Renner - Bressanone, docente di teologia

2001

Il nostro censimento in Europa

Unsere Volkszählung in Europa

1

Gruppi, lingue, individui in un'Europa multiculturale

Gruppen, Sprachen, Individuen im multikulturellen Europa



Paul Flora, Alpinosaurus Tyrolensis, Männliche und weibliche Ausformung - Alpinosaurus Tyrolensis, trasformazione nell'uomo e nella donna (Ed. Thomas Flora, Innsbruck)

ALPINOSAURUS TYROLENSIS, MÄNNLICHE UND WEIBLICHE AUSFORMUNG

Libera circolazione in Europa e tutela delle minoranze

Mobilität in Europa und Schutz der Minderheiten

**ROBERT
SCHÜLMERS
VON
PERNWERTH**
*Temporaneità
delle norme di
discriminazione
positiva*

Io - nonostante il cognome tradisca la sua origine etnica tedesca - non credo di appartenere a questo gruppo. Penso di appartenere ad un gruppo che non c'è, forse un quinto gruppo, a coloro che appartengono al gruppo etnico tedesco ma nel contempo linguisticamente e culturalmente sono più vicini alla cultura italiana, perché sono cresciuto in Lombardia - nonostante i miei genitori siano entrambi di lingua tedesca. Questo solamente come preambolo per dire che non mi riconosco in questo tipo di legislazione etnica. Ad ogni modo sia io che il collega Corti avevamo originariamente l'intenzione di parlare dello stesso argomento e lascerò parlare lui della problematica relativa all'incompatibilità fra le norme autonomiste e il principio di libera circolazione dei lavoratori in Europa, mentre io mi soffermerò più su quello che può essere l'esame della proporzionalità etnica alla luce del principio di ragionevolezza, o proporzionalità che è un principio fondamentale in ogni ordinamento giuridico-democratico. Tutte le volte che un diritto individuale debba essere limitato al fine di garantire la realizzazione di un interesse di cui un gruppo particolare o anche la collettività nel suo insieme sia portatore o portatrice, il principio di ragionevolezza o proporzionalità vuole che ciò avvenga secondo modalità che consentano di realizzare l'interesse collettivo con il minor sacrificio possibile per il diritto individuale da comprimere. Questo principio lo troviamo dal diritto penale fino al diritto di proprietà (ad esempio il contrasto fra il diritto di proprietà e l'espropriazione) e cioè in tutti i settori dell'ordinamento giuridico. A proposito di tale principio, e anche per riferirmi a come tale principio viene interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea nell'ambito del ordinamento comunitario, può essere comunque utile vedere fino a che punto azioni di tutela positiva di un gruppo, consentite anche dal diritto comunitario, si possono spingere a detrimento di un diritto individuale. In materia di azioni positive a favore delle donne la Corte di Giustizia ha osservato come l'articolo 4 del Landesgleichstellungsgesetz del Land di Bremen (legge costituzionale in quel paese) che prevedeva la seguente normativa: „All'assunzione, compresa l'instaurazione di un rapporto come pubblico dipendente o giudice, va data la precedenza alle candidate di sesso femminile, in caso di parità di

qualificazioni, rispetto ai candidati maschi nel settore nel quale il personale femminile è insufficientemente rappresentato. Intendendosi per rappresentanza insufficiente la situazione nella quale i titolari di sesso femminile preposti ad un dato servizio non raggiungano il 50% dei effettivi." Questo in tedesco si chiama „Quotenregelung", una vera e propria proporzionale. In questo caso la proporzionale, appunto, era diretta, come diceva il legislatore germanico, a compensare passate discriminazioni che avevano visto appunto penalizzato il sesso femminile.

Appare opportuno ricordare come nel nostro caso - io adesso mi riferisco chiaramente alla proporzionale etnica valida ed applicata nel pubblico impiego da noi - la proporzionale etnica non si limiti ad accordare una preferenza, a parità di qualificazione tra due candidati considerati idonei ad un impiego, al candidato appartenente ad un altro gruppo linguistico che sia sottorappresentato nell'organico, ma prevede addirittura un diritto di precedenza che può essere di carattere assoluto o relativo a seconda che la proporzionale etnica venga applicata per gli uffici statali o per gli uffici presso gli enti pubblici territoriali. Ad ogni modo questo principio di diritto, che non vede nella proporzionale una misura di tutela, bensì una misura di discriminazione, può essere indicativo di quello che potrebbe essere l'atteggiamento della Corte di giustizia se mai la proporzionale etnica (come molti hanno auspicato nel passato e alcuni invece temuto) giungerà al suo vaglio, in caso di contrasto fra questa normativa e il principio di libera circolazione dei lavoratori. Detto questo, vorrei analizzare la proporzionale etnica e vedere se, a parte questo elemento, sicuramente autorevole, fornito dalla corte di giustizia, sia ragionevole come misura di tutela delle minoranze anche alla luce del nostro ordinamento costituzionale. Noi sappiamo che la proporzionale etnica è stata adottata come strumento riparatore per passate discriminazioni subite dalle popolazioni locali, così si dice. La sua funzione originaria era quella di facilitare l'accesso alla pubblica amministrazione ai membri della minoranza di lingua tedesca creando una apposita riserva di posti. Che la proporzionale etnica abbia una natura discriminatoria penso che sia noto a tutti ed è superfluo evidenziarlo tanto è vero che determina delle esclusioni o accorda delle preferenze non in ragione del merito ma in ragione dell'appartenenza etnica o linguistica. A questo proposito

vorrei segnalare come nel 1966 più di cento paesi tra cui anche tredici stati dell'Unione Europea, nella comune convinzione che tutti gli uomini nascono uguali per dignità e diritti e che la discriminazione tra gli esseri umani per motivi fondati sull'origine etnica costituisce un ostacolo alla coesistenza armoniosa degli individui che vivono all'interno di uno stesso stato (e qui, non so perché, mi è venuto spontaneo pensare a quello che viene definito come „disagio degli italiani") si sono obbligati a sanzionare penalmente la commissione di atti di discriminazione razziale. In sostanza, tale è considerato il disvalore sociale della discriminazione razziale che questi stati si sono impegnati addirittura a sanzionarla con la sanzione più pesante prevista negli ordinamenti - quella penale. Queste petizioni di principio sono contenute nel preambolo della convenzione che a seguito di questa comune convinzione questi 100 paesi hanno sottoscritto a New York presso le Nazioni Unite nel '66 e che reca il nome di „Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale". Questi principi che troviamo nel preambolo di questa convenzione non sono delle semplici petizioni, ma sono i principi ispiratori e anche le finalità che questi stati si sono prefissi nel momento in cui hanno sottoscritto, hanno ideato e dato vita a quella particolare convenzione. A norma dell'art. 1 di detta convenzione al primo comma viene dato il concetto giuridico di discriminazione razziale. Viene

compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio in condizioni di parità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni settore della vita pubblica". In particolare l'art. 5 di questa convenzione precisa che in base agli obblighi fondamentali di cui alla presente convenzione, gli stati contraenti si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le sue forme ed a garantire a ciascuno il diritto all'eguaglianza dinanzi alla legge, senza distinzione di origine etnica e nel pieno godimento del diritto al lavoro. Ma, naturalmente, si pone adesso la seguente questione: la tutela delle minoranze sicuramente è un obiettivo sentito anche in altri paesi, è sicuramente qualcosa che è stato portato anche all'attenzione delle Nazioni Unite negli anni 60, specie con la controversia altoatesina/sudtirolese. Tenendo anche conto - visto la continuità temporale tra questa convenzione e la controversia italo-austriaca sull'Alto Adige - delle problematiche relative alla tutela delle minoranze, il quarto paragrafo del art. 1 di questa convenzione stabilisce che le speciali misure dotate al solo scopo di assicurare convenientemente il progresso di alcuni gruppi etnici i quali necessitano della protezione per permettere a loro il godimento o l'esercizio dei diritti del uomo o delle libertà fondamentali in condizioni di eguaglianza, non sono considerate misure di discriminazione razziale a condizione tuttavia che tali misure non abbiano come risultato la



disposto che l'espressione di discriminazione razziale sta ad indicare „ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica che abbia lo scopo o anche l'effetto di distruggere o di

conservazione di diritti distinti per speciali gruppi razziali e che non vengano tenute in vigore una volta che si siano raggiunti gli obiettivi che si erano prefissi". L'art. 2 della convenzione ribadisce che tali misure non potranno avere in alcun caso il risultato di

2001

Il nostro censimento
in EuropaUnsere Volkszählung
in Europa

2


Libera circolazione
in Europa e tutela
delle minoranzeMobilität in Europa
und Schutz der
Minderheiten

Relatori

- Robert Schülmers
von Pernwerth
- Paolo Corti
- Sarre Pirrone
- Lidia Menapace
- Guido Denicolò

Paul Flora, Puppenensemble -
Gruppo di bambole
(Ed. Thomas Flora, Innsbruck)

mantenere diritti diseguali o distinti per speciali gruppi razziali una volta che si siano raggiunti gli obiettivi che si erano prefissi. Queste disposizioni costituiscono un'applicazione di principio di ragionevolezza in circostanze, come quelle che hanno mosso il legislatore costituzionale ad introdurre la proporzionale etnica, di passate discriminazioni subite da queste popolazioni che hanno effettivamente avuto luogo. Circostanze senza dubbio di natura eccezionale. Il principio di ragionevolezza come concepito in questa convenzione giustifica anche l'adozione di misure di discriminazione etnica. Sempre che vengano mantenute entro limiti temporali definiti. Questo è quanto si evince da questa convenzione. Il rispetto di questa convenzione internazionale che ha lo stesso valore di tutte le altre convenzioni che spesso vengono citate qui da noi - e che tra l'altro è stata ratificata anche dall'Austria - costituisce un obbligo internazionale dello stato italiano a cui questo è legato. Nel commentare questa convenzione la dottrina costituzionalista italiana - potrei citare il Salerno, il Carozza o anche il Pizzorusso, che è probabilmente il più illustre costituzionalista italiano che si sia interessato delle problematiche delle minoranze - con specifico riferimento alla proporzionale etnica praticata in Alto Adige - ha manifestato l'avviso che se questa misura dovesse stabilizzarsi perderebbe il suo carattere di misura positiva per trasformarsi in una misura di discriminazione razziale con conseguente violazione del diritto internazionale da parte dell'Italia. La corte costituzionale non ha mai affrontato la problematica dell'efficacia nel tempo della proporzionale etnica. Non ha mai detto se la proporzionale etnica debba intendersi come una misura di carattere necessariamente temporaneo e contingente oppure permanente. Questo no l'ha mai detto. Essa invece, investita della questione di legittimità costituzionale degli art. 89 e 61 dello statuto, per presunta incompatibilità di queste norme con gli articoli 3 e 51 della costituzione, ha giudicato la questione come infondata nel '87 in base all'assunto che l'istituto della proporzionale etnica, pur integrando, sottolinea la corte, una disciplina speciale in deroga a una generale - e qui naturalmente mi riferisco alla disciplina generale valida in tutto il resto del territorio dello stato e probabilmente in molti altri paesi europei, cioè il criterio del merito - sia l'espressione diretta del fondamentale principio di tutela delle minoranze linguistiche riconosciute, garantito dall'art. 6 della costituzione. E come tale non sarebbe diretto ad introdurre una discriminazione, bensì tenderebbe a rimuovere quelle disuguaglianze di fatto tra gli individui la cui rimozione costituisce presupposto essenziale per la piena realizzazione del principio di eguaglianza in senso sostanziale a cui è ispirato l'art. 3, comma 2 della nostra costituzione. Tale impostazione, della quale i commentatori costituzionalisti che ho citato prima erano perfettamente al corrente, si sposa con la teoria che ho citato e che è stata da essi adottata in dottrina, secondo la quale la proporzionale etnica è sì espressione del fondamentale principio di tutela delle minoranze, ma essa costituisce tuttavia una misura necessariamente temporanea e contingente di carattere risarcitorio. Quindi propongono di fare una distinzione fra legittimità costituzionale della proporzionale etnica come misura di tutela delle minoranze e di legittimità costituzionale dell'abuso della proporzionale etnica quale forma di discriminazione razziale, contraria al principio di ragionevolezza.



Secondo quello che si legge nel manuale sull'autonomia dell'Alto Adige, edito dalla giunta provinciale, „qualora il termine fissato per il raggiungimento delle quote dovesse essere rispettato, si verrebbe a spostare la base di legittimazione della proporzionale e cioè dal bilanciamento di una situazione di squilibrio storicamente determinata alla garanzia di una situazione d'equilibrio raggiunto." Cioè la proporzionale deve comunque essere applicata e si sostanzia nel mantenimento di diritti distinti di speciali gruppi etnici. Questa è la filosofia che è sottesa a questa affermazione. Comunque prospettiva ventilata si è già verificata nei fatti e si verifica tuttora con riferimento a numerosi enti pubblici territoriali tra i quali ad esempio anche la stessa Provincia autonoma di Bolzano, dove da diversi anni le quote di riserva sono già state raggiunte e la proporzionale viene utilizzata per il mantenimento dello status quo. Essa viene di fatto applicata come un istituto di natura permanente e in apparente contrasto con i sopra citati obblighi internazionali dello stato, posti a tutela dei diritti fondamentali dell'uomo.

ABSTRACT R. Schülmers von Pernwerth

Der Vortrag konzentriert sich auf die Problematik der bestehenden oder nicht bestehenden Gesetzmäßigkeit einer Schutzmaßnahme wie dem ethnischen Proporz, falls diese Maßnahme keine zeitlichen Grenzen der Gültigkeit für die Entfaltung ihrer Wirksamkeit setzt. Wie bekannt ist, sieht der ethnische Proporz, der für die staatlichen Ämter der Provinz Bozen (Art. 89 Autonomiestatut, angewendet mit D.P.R. Nr. 574/1976) gültig ist, vor, daß die Quoten in den genannten Ämtern innerhalb des Jahres 2002 erreicht werden müssen, während über die Anwendung des ethnischen Proporz für die Zeit nach diesem Termin nichts gesagt wird. Die derzeitige in den lokalen Körperschaften der Provinz (wo die Quoten seit langem erreicht sind und wo keine zeitliche Begrenzung vorgesehen ist) gehandhabte administrative Praxis und der vorherrschende politische Wille in Südtirol lassen die Annahme zu, daß der ethnische Proporz als charakteristische, in unserer Autonomie mittlerweile unvergängliche Tatsache angesehen wird. Dennoch erhebt die Stellungnahme Zweifel an der verfassungsmäßigen Legitimität einer derartigen Regelung und verweist auf die jüngste Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, welche das Proporzsystems der Stellen, das in Deutschland angewendet wurde, um die Aufnahme von Frauen in den öffentlichen Dienst zu fördern (zur Gleichberechtigung in Bezug auf und im Verhältnis zur erfolgten Diskriminierung der Frauen sah diese

Regelung ein Vorzugsrecht für die weiblichen Kandidaten vor, falls diese soziale Gruppe im Stellenplan der einzelnen Körperschaft unterrepräsentiert sein sollte, wobei man unter unterrepräsentiert den Fall verstand, wo die Frauen weniger als 50 % der Stellen besetzten), als unbegründet und diskriminierend abgestempelt hat. Schließlich stellt sich das Problem, wie man die internationale Verpflichtung unseres Staates mit der erwähnten derzeitigen administrativen Praxis, welche den ethnischen Proporz als Dauermaßnahme und als mittlerweile unersetzbar interpretiert, in Einklang bringen kann, damit in seinem Inneren nicht die Anwendung von ethnisch diskriminierenden Maßnahmen ermöglicht wird, welche nicht von außergewöhnlichen Gründen bestimmt und nicht nur von zeitweiliger Dauer sind (Artikel 1, Absatz 4 der „Konvention gegen jede Form der rassistischen Diskriminierung“ - New York 1966).

Dr. Robert Schülmers von Pernwerth - Bozen, magistrato.

PAOLO CORTI

Libera circolazione e proporzionale etnica

L'oggetto del mio intervento sarà esclusivamente la valutazione comparativa tra la disciplina comunitaria nella materia di libera circolazione di lavoratori e la disciplina speciale sulla proporzionale etnica nel pubblico impiego in Alto Adige. Tralascio quindi le altre questioni relative al diritto di precedenza nell'accesso all'impiego e al bilinguismo che necessiterebbero di una trattazione più ampia. Tornando al tema è necessario fare una breve premessa: Tutti loro sapranno cosa si intende per proporzionale etnica e quindi basterà ricordare che qui viene intesa come ripartizione dei posti di lavoro in base alla consistenza dei gruppi etnici. Interessa tanto l'impiego subordinato presso l'amministrazione dello stato quanto quello presso gli enti locali. La normativa, pur essendo contenuta in provvedimenti diversi, è pressoché uguale e consente quindi una trattazione uniforme dell'istituto anche in rapporto al diritto di libera circolazione dei lavoratori. Per quanto concerne invece il diritto di libera circolazione questo è previsto dall'art. 48 del trattato istitutivo della comunità europea e cioè dal trattato di Roma. Art. 48, che poi ha visto specificare la propria disciplina dettagliata in un

regolamento del 16.12.68, regolamento del consiglio delle comunità, che ha chiaramente definito i contenuti di questo diritto. Il diritto di libera circolazione si esaurisce in pratica nel diritto di accedere all'impiego subordinato da parte di un cittadino di uno stato membro in un'altro stato membro, a parità di condizioni con i cittadini di quello stato. Cioè un ipotesi: un italiano può recarsi in Germania e accedere ad un impiego subordinato alle stesse condizioni previste in quel paese per i cittadini germanici. Detto questo, si tratta di vedere se la proporzionale etnica contrasti in qualche modo con il diritto di libera circolazione. Un primo ostacolo si trova subito nel art. 18 del DPR 752/76, DPR su proporzionale, bilinguismo e

dichiarazione di appartenenza, che riserva la possibilità di effettuare la dichiarazione di appartenenza etnica esclusivamente ai cittadini italiani residenti in provincia di Bolzano. Naturalmente, non potendo rendere la dichiarazione di appartenenza, i cittadini degli altri stati membri non possono concorrere all'impiego pubblico, che - come sappiamo - ripartisce i vari impieghi in base alla consistenza dei gruppi linguistici. Si è sviluppato su una rivista giuridica austriaca, „Juristische Blätter“ un dibattito tra gli anni '89 e '90 tra i fautori di due tesi contrapposte: quella della compatibilità delle due normative e quella dell'incompatibilità. La prima delle due tesi sosteneva che questo contrasto potesse essere superato con la semplice previsione in occasione del successivo censimento, quello del '91 di un quarto gruppo linguistico. Quarto gruppo nel quale sarebbero confluiti i lavoratori comunitari che avessero inteso esercitare il diritto di libera circolazione e in questo modo con la creazione del quarto gruppo si sarebbe superato il contrasto normativo tra proporzionale e diritto di libera circolazione. Effettivamente, con il decreto legislativo 253 del '91 che ha modificato la disciplina in materia di dichiarazione d'appartenenza etnica è stato introdotto un elemento di novità, il cosiddetto „quarto gruppo“, cioè il gruppo degli altri, di coloro che non si riconoscono né italiani, né tedeschi, né ladini, si dichiarano altri, diversi e pure aderiscono ad uno dei tre gruppi ufficiali al fine dell'esercizio dei diritti e degli interessi legittimi collegati alla dichiarazione d'appartenenza. Quello degli altri, però, non può essere considerato a tutti gli effetti un quarto gruppo. Perché a questo gruppo non viene riservata una quota di impiego statale. Assolutamente no. Questo gruppo in definitiva consente soltanto, in osservanza di alcune osservazioni fatte dal Consiglio di Stato, agli alloggiati e mistilingui di dichiararsi, conformemente al vero, non appartenente a nessuno dei tre gruppi ufficiali, eppure di aggregarsi ad essi per esercitare i diritti collegati alla dichiarazione d'appartenenza. Quindi, di fatto, non si crea un quarto gruppo e di fatto resta impregiudicata la tematica dei cittadini comunitari, perché anche la dichiarazione di aggregazione è riservata solo ai cittadini residenti in provincia. Decisamente più innovativa è invece una sentenza del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano, sentenza 159 del '91, con la quale si è esteso ai cittadini comunitari quanto già previsto per i cittadini italiani non residenti in provincia, e cioè di rendere la dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio. Il cittadino comunitario che intende partecipare ad un concorso

2001

Il nostro censimento in Europa

Unsere Volkszählung in Europa

2

Libera circolazione in Europa e tutela delle minoranze

Mobilità in Europa und Schutz der Minderheiten

Paul Flora, Entführung - Un rapimento (Ed. Thomas Flora, Innsbruck)

pagina 10

pubblico in Alto Adige in occasione della partecipazione al concorso rende una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, si dichiara appartenente ad un gruppo e quindi concorre per l'impiego alle stesse condizioni dei cittadini residenti appartenenti a quel gruppo. In questo modo si è superato l'emphase normativo tra disciplina comunitaria e disciplina autonomistica. Rimane certo lo scoglio formale della rimozione, conformemente a quanto più volte stabilito dalla corte europea, di queste disposizioni che contrastano con il diritto comunitario. Però, di fatto, i comunitari con questo escamotage riescono ad accedere al pubblico impiego in Alto Adige alle stesse condizioni dei cittadini residenti. Possiamo fare un esempio: se venisse bandito un concorso con tre posti. Uno riservato al gruppo italiano, due al gruppo tedesco e concorressero un cittadino italiano, due cittadini di lingua tedesca e un cittadino spagnolo aggregato al gruppo italiano e all'esito del concorso la graduatoria fosse la seguente: primo classificato cittadino italiano, secondo lo spagnolo, terzo e quarto i due cittadini di lingua tedesca, come verrebbero aggiudicati i posti? Il posto italiano certamente al primo classificato italiano, i due posti riservati al gruppo linguistico tedesco verrebbero assegnati al terzo e quarto classificati, e cioè ai due cittadini di madrelingua tedesca. Resterebbe escluso dall'impiego lo spagnolo anche se classificato secondo. Quindi, la discriminazione, come diceva giustamente il collega Schülmers, avviene sicuramente sul piano meritocratico. Ma da un punto di vista di compatibilità con la disciplina comunitaria esiste contrasto? Io non credo. Innanzitutto perché se dovessimo sostituire al cittadino spagnolo un cittadino italiano non residente la situazione non cambierebbe, rimarrebbe egualmente escluso, anzi, se si dovesse sostituire al cittadino spagnolo un cittadino italiano residente oppure aggregato al gruppo linguistico italiano, la situazione non muterebbe. E cioè in definitiva la proporzionale opera una discriminazione sul piano del merito, ma non una discriminazione sulla base della residenza o della cittadinanza dei concorrenti. In questo senso non vi è contrasto con il diritto di libera circolazione. Però, è necessario svolgere un'ultima valutazione, fare un'ultima osservazione, per vedere qual è il costo che la proporzionale deve affrontare per rendersi compatibile con la disciplina comunitaria. È un costo piuttosto alto. La proporzionale nasce in un determinato periodo storico per porre rimedio ad una grave situazione di fatto ai danni del gruppo linguistico tedesco che si era verificata per i ben noti motivi storici e politici. Quindi, nasce come strumento di riparazione. E funziona perché di fatto la società altoatesina è distinta in tre gruppi linguistici che rappresentano compartimenti stagni, impermeabili tra loro e quindi la quota, l'ipotesi dei posti riservati al gruppo tedesco, effettivamente sarà coperta da residenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Ma negli anni, cosa è successo? Da una parte la mobilità tra i gruppi è aumentata, per motivi anche di opportunità, cittadini italiani si dichiarano tedeschi e viceversa, dall'altra parte è aumentato considerevolmente il numero dei mistilingui che costituiscono una realtà sempre più importante in Alto Adige. Ancora è aumentata la mobilità intracomunitaria dei lavoratori e dovendo la proporzionale aprire le porte ai lavoratori comunitari, di fatti la situazione potrebbe essere la seguente: in un concorso pubblico con dieci posti riservati al gruppo linguistico tedesco, questi dieci posti potrebbero essere ricoperti per intero da persone di fatto non di madrelingua tedesca, cioè italiani dichiaratisi tedeschi, mistilingui dichiaratisi tedeschi e cittadini comunitari aggregati al gruppo

tedesco. Quindi, di fatto, per essere compatibile con il sistema comunitario, la proporzionale rinuncia alla sua funzione propria. Alla sua ragione d'essere, anche storica. E allora, un'ultima considerazione che si pone d'obbligo e che è intrinseca a quello che abbiamo esaminato - cioè che istituti come quelli della proporzionale, che sono stati strutturati a base di situazioni anche normative storiche, e prettamente interne agli stati, possano uniformarsi al diritto europeo soltanto rinunciando ad alcune caratteristiche proprie, che spesso ne costituiscono i tratti fondamentali. Segno questo, che anche nella tutela delle minoranze etniche, che pure resta un principio validissimo ed importantissimo, è necessario delineare nuovi istituti ed ideare nuove forme di tutela più compatibili con il diritto comunitario e possibilmente più compatibili anche con i troppo spesso compressi diritti dei singoli.

ABSTRACT
Paolo Corti

Gegenstand dieser Stellungnahme bildet die vergleichende Analyse zwischen der EG-Regelung betreffend der Freizügigkeit der Arbeitnehmer und der Sonderbestimmungen gemäß Proporzvorschriften in der Provinz Bozen bezüglich des Zuganges zu den öffentlichen Ämtern. Die geltenden gesetzlichen Bestimmungen, welche sowohl durch die Rechtsprechung des EuGH als auch des italienischen Verfassungsgerichtshofes vervollständigt wurden, lassen den Schluß zu, daß diese spezielle Regelung mit dem Prinzip des Freizügigkeitsrechtes aus "formeller Sicht" vereinbar sind. Allerdings ist zu bedenken, daß für die Umsetzung dieser Perspektive die Proporzregelungen derart abgeändert werden müßten (einige Neuerungen sind bereits in Kraft), daß die geschichtliche und juristische Legitimation nicht mehr gegeben wäre. Im Besonderen sei hierbei auf den (verständlichen) Wechsel des persönlichen Bekenntnisses zwischen den verschiedenen Sprachgruppen aus rein zweckmäßigen Gründen hingewiesen, sowie auf die Notwendigkeit der Zulassung anderer EG-Bürger im öffentlichen Wettbewerb und die steigende Mobilität der Arbeitnehmer in Europa; diese Aspekte unterstreichen den zunehmend diskriminierenden Charakter der Proporzregelung unter dem Gesichtspunkt der Freiheitsrechte zugunsten des Schutzes der deutschsprachigen Minderheit. Abschließend muß deshalb hervorgehoben werden, daß sich Rechtsinstitute, wie auch die Proporzregelung, welche sich nur aus staatsinternen und historischen Gesichtspunkten rechtfertigen lassen, nur durch eine Abänderung wesentlicher Teilbereiche dem Gemeinschaftsrecht anpassen können. Die Zukunft wird zeigen, daß sich im Rahmen des Minderheitenschutzes neue Institute und Formen finden werden, welche in größerem Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht und dem (viel zu oft geopfertem) Recht des Einzelnen stehen werden.


Dr. Paolo Corti - Vipiteno,
patrocinatore legale

SARRE PIRRONE

Libera circolazione e tutela delle minoranze

Da più anni e da più parti si avanzano ipotesi e congetture circa i possibili condizionamenti che possono derivare agli istituti autonomistici di tutela delle minoranze linguistiche nella Regione Trentino Alto Adige dalla loro collocazione nel più ampio contesto giuridico europeo. Ci si chiede, in particolare se detti istituti - e segnatamente quello della c.d. proporzionale etnica - possano considerarsi come un impedimento alla piena realizzazione di un'effettiva libertà di circolazione e soggiorno nella nostra Regione. Per fornire una risposta al quesito suddetto sembra necessario chiarire preliminarmente - attraverso un brevissimo excursus storico - i termini giuridici di quella che, nel titolo di questa sessione del convegno, viene genericamente definita come la "libera circolazione in Europa". Uno degli originari obiettivi della comunità Economica Europea era - com'è noto - quello della realizzazione del c.d. mercato comune, attraverso la progressiva liberalizzazione della circolazione di tutti i fattori di produzione. Accanto alle merci, ai capitali ed ai servizi dovevano poter circolare liberamente anche le persone. Queste ultime venivano prese in considerazione inizialmente soltanto nella loro veste di fattori di produzione e, quindi, in quanto lavoratori o prestatori d'opera. Tale concezione prettamente mercantile della libertà di circolazione (disciplinata agli artt. 48 e seguenti del Trattato istitutivo della CEE), è stata poi gradualmente superata grazie alla giurisprudenza della corte Europea di Giustizia ed all'adozione, nel 1990, di una serie di direttive comunitarie che hanno esteso le prerogative della libertà di circolazione anche in favore dei pensionati, degli studenti e dei cittadini comunitari in genere. Le direttive in questione sono state recepite in Italia con Decreto Legislativo n. 470/1992, in base al quale è ora consentito a qualunque cittadino di altro Paese della UE di stabilirsi e soggiornare in Italia alla sola condizione che disponga di un'assicurazione sociale propria e sia titolare di un reddito pari o superiore al minimo della pensione sociale. Tale estensione della libertà di circolazione ha trovato poi definitivo riconoscimento ad opera del Trattato istitutivo dell'Unione Europea del 1992: l'art. 8A del Trattato di Maastricht espressamente prevede che "ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri". Ulteriore, rilevante completamento della libertà di circolazione è il riconoscimento ai cittadini comunitari residenti in Paesi dell'Unione diversi da quello di appartenenza di diritti soggettivi politici che esulano cioè dal campo economico e, in particolare, del diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni per il Parlamento europeo (D.L. n. 408 del 1994, convertito in legge: n. 483/1994)

ed alle c.d. amministrative (per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali, v. D.L. n. 197/1996). Gli ultimi sviluppi in materia di libertà circolazione si sono avuti al di fuori del contesto comunitario nel più ristretto ambito degli Stai firmatari del c.d. Accordo di Schengen, attualmente operativo soltanto per alcuni Paesi UE (Portogallo, Spagna, Francia, Lussemburgo, Belgio, Germania, Paesi Bassi) ma che è in procinto di entrare in vigore - salvo sorprese - nell'ottobre di quest'anno anche per l'Italia, l'Austria e gli altri Stati dell'Unione ad eccezione della Gran Bretagna e dell'Irlanda. Tale accordo ha come obiettivo quello di eliminare i controlli fisici alle frontiere interne e di istituire una disciplina comune delle frontiere esterne. In pratica, a partire dal 27 ottobre del 1997, si potranno attraversare i confini interni degli stati aderenti senza che vengano più esercitati controlli personali alle frontiere. I cittadini dell'Unione si muoveranno pertanto più liberamente da un Paese all'altro ma continueranno, tuttavia, a doversi confrontare con situazioni di mercato e giuridiche spesso notevolmente divergenti da Stato a Stato e, all'interno di ciascuno Stato, anche da Regione a Regione come dimostrato efficacemente proprio dall'ordinamento autonomistico della nostra Provincia. La libertà di circolazione non implica infatti la creazione di un contesto economico e giuridico omogeneo e non persegue l'obiettivo utopistico della massima armonizzazione od unificazione normativa. Vi sono invero settori economici in cui gli interventi comunitari di armonizzazione hanno portato ad un più che apprezzabile grado di uniformità delle condizioni di esercizio di determinate attività economiche (si tratta per lo più di quei settori ove maggiore è l'effetto del processo di "globalizzazione economica" in



Paul Flora,
Die Affen im Hirn - Le scimmie
nel cervello
(Ed. Thomas Flora, Innsbruck)

atto a livello mondiale prima ancora che europeo: assicurazioni, credito, società commerciale, lavori pubblici, ecc.). In altri settori si è optato per il c.d. principio del mutuo riconoscimento, attraverso il quale le condizioni giuridiche della circolazione di un prodotto, di un servizio o anche di una persona professionalmente qualificata sono dettate dalla normativa del paese d'origine e riconosciute valide negli altri Stati membri. In virtù di tale principio si è pervenuti, per esempio, all'instaurazione di un sistema generale di riconoscimento reciproco fra gli stati membri della maggior parte dei titoli di studio, diplomi e titoli di abilitazione professionale. Al di fuori degli ambiti settoriali "armonizzati" o interessati dal principio del mutuo riconoscimento, continuano tuttora a coesistere, nei diversi ordinamenti giuridici nazionali, regole spesso notevolmente


2001

Il nostro censimento
in EuropaUnsere Volkszählung
in Europa

2

Libera circolazione
in Europa e tutela
delle minoranzeMobilität in Europa
und Schutz der
Minderheiten

divergenti e situazioni di mercato dissimili. Per questo motivo riveste tuttora rilevanza centrale il principio sul quale si è puntato, fin dall'origine dell'esperienza comunitaria, per garantire un livello minimo di liberalizzazione della circolazione dei fattori produttivi. Si tratta del c.d. divieto delle discriminazioni fondate sulla nazionalità (sancito in via generale dall'art. 6 del Trattato CE) ovvero, espresso in termini positivi, del principio del trattamento nazionale. In base a detto principio, i cittadini comunitari possono accedere ad attività salariate, svolgere attività professionale, ovvero costituire e gestire imprese in Paesi della CEE diversi da quello di appartenenza, alle medesime condizioni che la legislazione del Paese di soggiorno, stabilimento o prestazione del servizio stabilisce per i propri cittadini. Sono quindi incompatibili col diritto comunitario - e come tali vanno disapplicate in base alle giurisprudenze della nostra Corte Costituzionale - tutte le normative interne che introducono restrizioni alla libera circolazione basate sul requisito della cittadinanza. La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha poi esteso l'operatività del principio suddetto a tutte quelle discriminazioni che, pur se non fondate sulla nazionalità, comportano di fatto una discriminazione a danno degli stranieri. È quanto si verifica spesso attraverso il requisito della residenza che normalmente sfavorisce i cittadini di altri Stati membri. Il diritto comunitario contempla, tuttavia, anche restrizioni legittime alla libertà di circolazione, di cui si esclude l'operatività p.e. nei confronti degli "impieghi nella pubblica amministrazione" (art. 48, comma 4 del Trattato CE). Si tratta di una deroga apparentemente molto rilevante, soprattutto se riferita al tema di questo convegno, incentrato sugli istituti del censimento e della collegata proporzionale etnica, destinata quest'ultima ad operare prevalentemente proprio nel campo del pubblico impiego. La Corte di Giustizia ha però notevolmente attenuato la portata della citata disposizione derogatoria, restringendo l'operatività a quegli impieghi che implicano una partecipazione diretta o indiretta all'esercizio di poteri pubblici, nonché alle funzioni che hanno ad oggetto la tutela di interessi generali dello Stato o di Enti pubblici. In conformità a tale interpretazione comunitaria, il legislatore nazionale ha adottato delle disposizioni legislative (art. 37 del D.L.vo 3.2.1993, n. 29), volte a consentire l'accesso dei cittadini degli Stati membri della CE ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche e ad individuare quegli impieghi che, in quanto implicanti l'esercizio di pubblici poteri, devono considerarsi riservati a cittadini italiani (D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174). La riserva è stata limitata ad alcuni settori specifici del pubblico impiego (Difesa, Interni, Grazia e Giustizia, Finanze), ai posti di livello dirigenziale e di vertice degli enti pubblici in genere, oltre che alle magistrature ordinarie e speciali ed all'avvocatura dello Stato. La deroga non si applica, quindi, a comparti quantitativamente rilevanti del pubblico impiego, quali quello sanitario, scolastico ed alla maggior parte degli uffici amministrativi degli enti pubblici, ai quali anche cittadini di altri Paesi della CE devono poter accedere in condizioni di parità con i cittadini italiani. Gli istituti autonomistici posti a tutela delle minoranze linguistiche si presentano quindi come altrettante barriere all'ingresso di



cittadini di altri Stati, i quali non possiedono i prescritti requisiti di bilinguismo, appartenenza etnica e residenza necessari per acquisire i rilevanti vantaggi economici, sociali e politici ad essi collegati. Il modello autonomistico altoatesino comporta quindi, sotto molteplici aspetti, la creazione di una "zona franca", in cui le comunità locali sono poste, di fatto, al riparo da confronti concorrenziali con le realtà extraprovinciali. Tale situazione di "privativa" sembra, in effetti, soprattutto con riferimento ai non indifferenti risvolti economici, creare qualche problema di compatibilità con un ordinamento tradizionalmente ostile ad ogni fenomeno distorsivo della naturale e libera concorrenza tra i vari fattori di produzione. Occorre tuttavia riallacciarsi a quanto detto in precedenza in merito alla configurazione della libertà di circolazione, che non va intesa in senso assoluto, bensì relativizzata alla luce del principio del trattamento nazionale. Valutando in linea generale gli ostacoli posti all'ingresso di cittadini di altri Paesi dell'UE nella nostra Provincia, si può constatare come, essendo essi comuni a quelli incontrati anche dai cittadini italiani non residenti in Provincia di Bolzano, appaia formalmente salvaguardato il principio suddetto. Un possibile motivo di contrasto con il diritto comunitario è stato poi eliminato attraverso la modifica introdotto nel 1991 alle modalità di dichiarazione di appartenenza etnica. L'art. 18 del DPR, n. 752/1976, nella sua attuale configurazione, consente infatti agli "allogliotti" e, quindi, anche agli stranieri, di rendere la c.d. "dichiarazione di aggregazione" ad uno dei gruppi linguistici, senza che questi siano più costretti, come avveniva in passato, a rilasciare dichiarazioni non verifere al fine di poter concorrere in condizioni di parità con i cittadini italiani al conseguimento dei benefici distribuiti secondo la consistenza proporzionale dei gruppi etnici. In secondo luogo, si ricorda il particolare rilievo che assumono in ambito comunitario i principi generali di diritto comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, i quali principi rientrano - in base a consolidata giurisprudenza della Corte di Lussemburgo - tra le fonti giuridiche vincolanti dell'ordinamento comunitario. Nel novero di tali principi si pone sicuramente anche quello di tutela delle minoranze etniche e/o linguistiche all'interno degli Stati nazionali, principio presente nella maggior parte delle Costituzioni e degli ordinamenti degli Stati membri. Al riguardo non esistono precedenti giurisprudenziali specifici della Corte di Giustizia, salvo che per una pronuncia in cui si attribuisce rilievo alla "politica di difesa di una lingua minoritaria" per affermare la legittimità della normativa irlandese che subordina l'accesso al pubblico impiego alla conoscenza del gaelico (sentenza

del 28.11.1989, in causa 379/1987). Non mi pare tuttavia azzardato, anche alla luce del rinnovato impegno europeo in tema regionale (v. l'istituzione di un Comitato delle Regioni ad opera del Trattato di Maastricht) ritenere che al principio di tutela delle minoranze linguistiche possa farsi richiamo in ambito comunitario per giustificare, in via generale, gli ostacoli frapposti alla libera circolazione nella nostra Provincia. Per altro verso, anche la tutela delle minoranze troverà necessario temperamento ad opera di un diverso, non meno rilevante principio elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo. Mi riferisco al c.d. principio di proporzionalità, in base al quale, tutte le norme derogatorie rispetto a diritti riconosciuti dall'ordinamento comunitario devono essere valutate con riferimento alla loro effettiva idoneità o necessità rispetto agli obiettivi da raggiungere ed agli interessi da salvaguardare. In altri termini, i sacrifici imposti alla libertà di circolazione si legittimano in funzione dell'effettiva necessità di tutela delle minoranze. Sotto tale profilo, e considerati gli scopi statutari dell'istituto della proporzionale etnica, concepita come meccanismo di ripristino (se non di riparazione) rispetto ad una situazione storica di notevole sperequazione a favore del gruppo linguistico italiano, non sembra che si possa protrarre la vigenza dell'istituto in questione oltre il consolidamento di una situazione di equilibrio rispettosa dell'attuale ed effettiva consistenza dei gruppi linguistici presenti in Provincia di Bolzano. Qui il discorso rischia tuttavia di ampliarsi coinvolgendo, prima ancora che le istanze comunitarie, quelle nazioni poste a presidio dei valori fondamentali del nostro ordinamento costituzionale. Fino a quando la Corte Costituzionale ed i supremi organi giurisdizionali italiani riterranno che le previsioni statutarie in tema di proporzionale etnica sono giustificate ed opportune in quanto espressione del principio generale di tutela delle minoranze linguistiche, sarà difficile ipotizzare un intervento di segno contrario ad opera delle istanze comunitarie. Significativi sono, al riguardo, gli ultimi interventi della Consulta, attraverso i quali si è ratificata l'estensione anche ad enti pubblici economici ed a concessionari di pubblici servizi delle previsioni statuarie in tema di proporzionale etnica. Tuttavia anche volendo ipotizzare un intervento delle istituzioni comunitarie, ritengo che gli effetti di tale intervento sarebbero estremamente limitati e non suscettibili di estensione in favore dei cittadini italiani. Un eventuale, rilevato contrasto degli istituti autonomistici con i principi comunitari di libera circolazione comporterebbe unicamente la loro disapplicazione, nel caso concreto, non avendo ovviamente le pronunce di incompatibilità comunitaria effetti abrogativi delle disposizioni

nazionali, le quali continuerebbero ad avere vigore nei confronti dei cittadini italiani oltre che degli stranieri extracomunitari. La libera circolazione riguarda, infatti, soltanto gli scambi intracomunitari ed è del tutto indifferente rispetto alle discriminazioni interne che colpirebbero i cittadini dello Stato membro interessato. In ordine a tali situazioni la Corte di Giustizia ha sempre declinato la propria competenza, affermando che alle stesse si può porre rimedio solo attraverso l'eventuale applicazione delle norme nazionali poste a tutela del principio di uguaglianza.

La palla torna quindi di nuovo agli organi legislativi e giurisdizionali interni, rispetto ai quali valgono le considerazioni sopra svolte. In conclusione - venendo al quesito posto all'inizio di questo intervento - non mi sembra che, allo stato, emergano sensibili elementi di frizione tra gli istituti autonomistici in esame ed i principi di derivazione comunitaria in tema di libera circolazione. Per eventuali aggiustamenti o revisioni in vista della scadenza del 2001 mi sembra quindi opportuno rivolgersi a Roma ovvero cercare di risolvere i problemi qui a Bolzano, piuttosto che attendere improbabili interventi risolutivi da Bruxelles o Lussemburgo.

ABSTRACT
Sarre Pirrone

Die autonomistischen Rechtstinstitute zum Schutz der sprachlichen Minderheiten kann man abstrakterweise wie Schranken gegen das Freizügigkeitsrecht von Bürgern anderer Staaten der EU ansehen, die nicht den Erfordernissen von Zweisprachigkeit, ethnischer Zugehörigkeit und Niederlassung genügend um im Nutzen wichtiger mit ihnen verknüpfter wirtschaftlicher, politischer und sozialer Vorteile zu gelangen. Die Tatsache einer solchen "Abgrenzung" kann aber nicht als unvereinbar zum geltenden Freizügigkeitsrecht von EU-Bürgern angesehen werden, da dieses Recht nicht im absoluten sondern vielmehr im relativen Sinn zum geltenden nationalen Prinzip angewandt werden sollte. Die Hindernisse gegenüber EU-Bürgern was ihr Freizügigkeitsrecht in unserer Provinz betrifft, sind die gleichen die italienische Bürger anderer Provinzen auferlegt bekommen. Das Gleichbehandlungsprinzip scheint somit förmlich bewahrt zu sein. Bei dieser Gelegenheit sei auf die besondere Wichtigkeit der allgemeinen Rechtsprinzipien der einzelnen Mitgliedsstaaten der EU hingewiesen, die, laut vielfach bestätigter Rechtsspruch des Luxemburgischen Hofes, unter den bindenden Rechtsquellen der Gemeinschaft anerkannt sind. Unter diesen allgemeinen Rechtsprinzipien fällt ganz sicher auch der Schutz der ethnischen und sprachlichen Minderheiten im Rahmen der einzelnen Nationalstaaten die in den verschiedenen Verfassungen der EU-Mitgliedsstaaten ihren Niederschlag gefunden haben. Die Freizügigkeitsbegrenzung der Provinz Bozen kann also in diesem Rahmen ihre Berechtigung finden. Abänderungsvorschläge der jetzt geltenden Bestimmungen sind deshalb vorzugsweise im nationalen Rahmen zu behandeln, d.h. in Rom oder besser in Bozen auch in Anbetracht der baldigen Fälligkeit der Volkszählung im Jahre 2001.

Avv. Sarre Pirrone - Appiano, avvocatura dello Stato di Trento

2001

Il nostro censimento in Europa

Unsere Volkszählung in Europa

2

Libera circolazione in Europa e tutela delle minoranze

Mobilität in Europa und Schutz der Minderheiten

Paul Flora,
Vom Frühen Beben in den Alpen -
Vita primitiva nelle Alpi
(Ed. Thomas Flora, Innsbruck)

LIDIA MENAPACE



La ricchezza delle molte culture

Ho un breve testo che poi leggerò, ma mi scuso, specialmente con i traduttori, se farò tre brevi premesse non scritte. La prima è che sono visibilmente così vecchia che nel corso della mia vita ho dovuto una volta rendere una dichiarazione di appartenenza alla razza ariana. Cosa di cui mi vergogno così tanto che ancora oggi non riesco a parlare di etnico o di razziale. Dirò perciò sempre gruppi linguistici, culturali, nazionali. Sono determinazioni appartenenti alla storia e quindi alla libera determinazione delle persone e non a qualche improbabile „Blut und Boden" oppure a qualche impero che riappare sui colli fatali di Roma. Prima cosa. Seconda premessa: a me pare che il continente europeo si caratterizzi per una mix molto interessante nella sua storia, di universalità e molteplicità. Anche dopo l'unificazione politica, nel sacrum imperium, hanno continuato a vivere le "nationes". C'erano l'"universitas" e la "natio" contemporaneamente. Io sono convinta che questa cosa non è da buttare. E per globalizzazione che ci sia, io penso che l'Europa insieme ai popoli del Sud del mondo e alle donne che a Pechino nel agosto del '95 si sono dichiarate contrarie alla globalizzazione, si riesca a porre un ostacolo significativo ad un processo di unificazione economica che non prevede molteplicità di soluzioni. Allora, i popoli del Sud del mondo da soli non sono in grado, le donne sono già una corporazione significativa nella specie umana, ma l'Europa è una entità storico-politico-economica capace, aggiungendosi a questi altri elementi storici, di mantenere questo interessante mix di universalità e molteplicità. Sotto questo profilo, la nostra provincia diventa una cosa importante che però nello stesso tempo è bene che riconosca anche la propria limitazione. Parlando perciò di libera circolazione, sembra strano, ma io penso piuttosto a quanti di noi Südtiroler, Altoatesini e Ladins possono tranquillamente andarsene altrove e non tanto alla paura che qualche Irlandese sparso voglia per forza diventare professore di tedesco o italiano a Bolzano. Mi interessa molto stabilire le condizioni di una libera circolazione, specialmente delle élite culturali, degli studenti e delle studentesse universitarie in tutta l'Europa. Perché? Terza premessa: Ho come l'impressione, e lo dico forse anche come escamotage per celare malamente la mia totale ignoranza giuridica, che il diritto com'è attualmente sancito poco ci aiuti in questa terra. Se non producendo dei bizantinismi giuridici, dei quale

non c'è mai fine. Allora quasi, quasi preferirei che noi facessimo un tentativo di buttare fuori in Europa le nostre specificità e caratteristiche - un gruppo, due gruppi, tre gruppi, siamo già arrivati a cinque stamattina, io potrei essere un sesto perché io sono Piemontese di nascita, mio marito è un Welschtiroler essendo un Trentino, e consideriamo tutti e due Bolzano la nostra Heimat, allora che cosa siamo? Alla fine c'è una infinità di possibili dichiarazioni di appartenenza o di decisioni di appartenenza. Nella storia europea persino al livello della scrittura letteraria questa cosa è frequente. Appunto Konrad era polacco e scriveva in inglese, Kafka era boemo e scriveva in tedesco, jiddish è una lingua che appartiene agli ebrei europei che mantengono una loro espressione linguistica. Questa straordinaria ricchezza a me pare degna di essere considerata positivamente. Ma mettendo a reagire questo che ho detto in modo molto sommario e ovviamente non abbastanza motivato ma non voglio portare via troppo tempo, con il censimento, a me pare che qui potremmo cogliere una prima occasione. Perché se si costruisce anche un'Europa politica non è male che anche i documenti conoscitivi della sua caratterizzazione molteplice possano essere in qualche modo discussi e anche confrontati. Sotto questo profilo l'occasione del censimento, e penso giustamente che se non ce ne occupiamo noi a Bolzano nessun altro se ne occuperà, per questa specifica caratteristica, possa essere un'occasione per ricordare che l'Europa è un continente di minoranze. In Europa non c'è nessuna nazionalità o cultura, per quanto imponente, che abbia da sola la maggioranza assoluta. Nemmeno lo Sprachraum tedesco, nemmeno i russi, considerando l'Europa dall'Atlantico agli Urali secondo la sua determinazione geografica non ancora politica, nessuna di queste è maggioranza. E dentro ciascuna di queste grandi identità esistono minoranze significative. Non so se pecco di eurocentrismo, ma mi pare che nella storia europea questo sia un po' diverso che nella storia di altri continenti. Perché tutte queste minoranze sono in qualche modo autoctone. Poi noi abbiamo prodotto problemi di minoranze colonizzando altri continenti. Ma per quanto ci riguarda, la nostra storia molteplice, universale è così antica che possiamo anche dire che le minoranze in Europa sono tutte autoctone. E sono proprio tante. Allora un ordinamento che consenta di mantenere questa caratteristica a mio parere ha non solo il senso di una moderazione rispetto ai grandi movimenti in corso, non ha solo il senso di una nostalgia del passato, ha il senso proprio di una sfida del futuro. Quanto al mio parere, sarà sempre di più necessario che l'identità di ciascuna persona radicata nel tipo di cultura o lingua che sceglie abbia la possibilità di esprimersi e abbia anche la possibilità di accogliere altri, di modificarsi. Quello che temo molto da un censimento con dichiarazione di appartenenza linguistica nominativa è che questo induce all'opportunismo che io considero del tutto lecito, perché ognuno si dichiara a secondo delle necessità che gli vengono imposte. Se il censimento obbliga a degli eroismi, siccome è bene non essere eroici, ci si sottragga dagli eroismi come si può - facendo delle dichiarazioni di opportunità. Allora, per evitare questo, io credo che sia molto bene invece che l'Europa abbia di sé la fotografia la più minuziosa e meno sgranata possibile. Quindi con tutte le dichiarazioni possibili di appartenenza linguistica, nazionale o culturale ma numerica e non anagrafica. Perché la dichiarazione anagrafica può sempre anche essere usata pericolosamente. Io ho citato la mia personale vicenda, sono successe queste cose in Europa. Siamo ancora vivi quelli che ce lo

ricordiamo. Perché dobbiamo pensare che mai più nessuno penserà di usare a fini persecutori degli elenchi anagrafici che sono stati raccolti ad altri fini. È meglio essere prudenti e anche un po' sospettosi in questi campi. Quindi preferisco, insisto, una dichiarazione la più varia possibile, la più articolata possibile, precisa, sofisticata, dove ciascuno possa dire appunto, un nonno padovano, una nonna viennese, un padre, una madre, uno di qua uno di là, dei figli che vanno per i fatti loro e diventano quello che vorranno diventare. Lo dico in maniera che può apparire anarchica, so che poi di fatto qui da noi risulterà comunque che ci sono tre gruppi storicamente più significativi che si chiamano Südtiroler, però che anche noi ci decidiamo a darci un nome a non chiamarci italiani, dichiarazione che io faccio solo quando sono all'estero. Quando sono in Italia mi domanda cosa sono, io dico Piemontese oppure adesso dico Bolzanina. Bisognerà che noi di lingua italiana ci decidiamo di darci un nome locale. Possiamo diventare Altoatesini o Sudtirolesi. Forse potremmo per il 2001 avere pronta qualche cosa che non sarà soltanto una piccola ricetta su come dichiararsi, ma forse anche l'inizio di una cultura che rispetti poi il fatto che questa terra è stata sempre una terra di incontri, qualche volta di scontri. Noi abbiamo dietro le spalle una storia violenta di reciproche sopraffazione, una storia spesso carica di simboli militari. Non si può cancellarla, però è possibile gestirla come un conflitto non violento. E un conflitto non violento ha bisogno di

Bürger sich in den Ausdrucksformen kultureller und nationaler Sprachgruppen selbst bestimmen. Sie sieht in einem Europa als geschichtliche, politische und wirtschaftliche Einheit und in seiner Vielfalt einen fruchtbaren Boden für die Südtiroler und die Entfaltung ihrer Eigenart. Die Volkszählung im Jahr 2001 könnte eine gute Gelegenheit sein, uns in Erinnerung zu rufen, daß Europa ein Kontinent eigenständiger Minderheiten ist, der keine Nationalität oder - wenn auch noch so imponente - Kultur beherbergt, die alleine eine absolute Mehrheit darstellen könnte. In diesem Umfeld wird es immer wichtiger werden, daß jeder Bürger seine Identität frei ausdrücken und auch verändern kann, in welcher Kultur und Sprache auch immer er verwurzelt ist. Eine namentliche Volkszählung verleitet zu verständlichem Opportunismus. Und noch ist es uns nicht erlaubt anzunehmen, daß nie wieder jemand anagraphische Daten zu anderen Zwecken als den ursprünglich vorgesehenen mißbrauchen wird. Besser vorsichtig sein. Wir haben eine gewalttätige Geschichte von gegenseitiger Unterdrückung hinter uns, die man nicht einfach auslöschen kann, die wir aber zu einer Kultur hinlenken können, die dieses Land der Begegnungen - und manchmal auch der Zusammenstöße - respektiert und unseren politischen und kulturellen Freiheitsinstanzen auch formell angemessenen Rechtsausdruck verleiht.

Prof.ssa Lidia Menapace - Bolzano, docente e giornalista



dichiarazioni che possano essere fatte in piena libertà, senza che nessuna persona pensi di dover subire degli svantaggi per il fatto che si dichiara in un modo o in un altro. Se vogliamo che ci sia una leale fedeltà alla propria identità scelta, bisogna che queste condizioni di libertà siano garantite e stabilite. Gli strumenti giuridici poi si possono trovare. Concludo ripetendo che a mio parere quelli che abbiamo, fotografano una realtà più rigida e meno vitale di quella che già cominciamo a intravedere. E allora mi sembrerebbe interessante che, sospendendo un momento ulteriori bizantinismi giuridici, dessimo espressione politica e culturale alle nostre caratteristiche e poi chiedessimo ai giudici di darle formalità. Grazie.

ABSTRACT
Lidia Menapace

Die Referentin kann sich mit der Bezeichnung «ethnisch» oder «rassistisch» nicht anfreunden und zieht es auf jeden Fall vor, daß die

2001

Il nostro censimento
in EuropaUnsere Volkszählung
in Europa

2

Libera circolazione
in Europa e tutela
delle minoranzeMobilità in Europa
und Schutz der
Minderheiten

Paul Flora,
Der Sportpionier - Il pioniere
dello sport
(Ed. Thomas Flora, Innsbruck)

GUIDO DENICOLÒ

Dichiarazione di appartenenza e riservatezza dei dati

Nach der Ankündigung auf der Einladung und auch nach dem vermutlich geplanten

Sprachenproporz bei dieser Tage müßte ich mich nun wahrscheinlich verpflichtet fühlen, deutsch zu sprechen. Aber ich gehöre nach vielen Bekenntnissen zu Gruppen und Zwischengruppen zur Gruppe n+1, der es zunächst einmal Wurst ist, wohin sie geht, woher sie kommt und zu wem sie gehört und einfach einmal das tut, was ihr in den Sinn kommt. Insofern bin ich heute morgen mit einem Traum auf italienisch aufgewacht und bin seither im Italienischen. Deshalb kann ich die Erwartung der Organisatoren diesbezüglich nicht erfüllen und muß notgedrungen italienisch sprechen.

Il mio intervento si ricollega ai temi di questa sessione solo occasionalmente e devo giustificare. Occasionalmente, perché non riguarda direttamente la libera circolazione nell'ambito europeo, ma è occasionalmente collegato ad un'altra situazione di diritto internazionale che è l'accordo di Schengen il quale è un accordo tra alcuni paesi aderenti alla comunità europea e che dovrebbe favorire una ancora più libera circolazione delle persone, abolendo anche i controlli fisici sulle persone, abolendo proprio i posti di frontiera. L'Italia è l'ultimo o il penultimo paese aderente all'accordo di Schengen, dove questo accordo potrà diventare operativo forse in Ottobre perché - ed ecco la ragione del mio intervento - perché mancava una organica e seria disciplina di tutela dei dati. Allora in questo intervento io vorrei limitarmi sostanzialmente a segnalare - se non altro per curiosità - una recentissima novità sul piano legislativo.

Si tratta della legge 31.12.1996 n. 675, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 5, dell'8.1.1997 - quindi pochissimi giorni fa - che ha per oggetto la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ed è la prima normativa generale ed organica, in Italia, in materia di Datenschutz osai di tutela giuridica nei confronti della raccolta ed utilizzazione di dati ed informazioni afferenti la sfera individuale.

L'interesse, in questa sede, per tale legge, che ha sicuramente valore di grande riforma economica e sociale, deriva dal fatto che in essa viene espressamente individuata, all'interno dei concetti generali di "dati personali" e di "trattamenti" dei medesimi, e della loro disciplina, una speciale categoria di "dati sensibili", sottoposta ad una regolamentazione particolarmente rigorosa e garantistica, dati tra i quali sono esplicitamente menzionati anche - cito testualmente dall'articolo 22 - "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica". La particolare, straordinaria delicatezza che il legislatore attribuisce al trattamento - vale a dire, secondo la definizione dell'articolo 1, alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione - di simili informazioni e dati, viene resa evidente dal fatto che i dati personali relativi all'origine razziale ed etnica sono stati - nella legge - addirittura accomunati, quanto a

sensibilità - e quindi a speciali esigenze di protezione della loro intimità - a quelli concernenti le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, ma anche lo stato di salute e la vita sessuale.

La curiosità spinge - e spingerà - quindi a verificare se e quali conseguenze, o ripercussioni, questa nuova legge, peraltro di (assai tardiva) attuazione di principi di carattere costituzionale oltre che di precisi impegni internazionali, ed in specie comunitari - possa o potrà avere su quella particolare, imponente attività di trattamento di dati personali "idonei a rivelare l'origine etnica", come si esprime la legge stessa, che è rappresentata dal c.d. censimento etnico, finalizzato non solo a scopi statistici ma che produce anche migliaia di dichiarazioni individuali, e nominative, appositamente conservate e in qualche maniera comunicabili.

Ovviamente in questa sede - con una comunicazione di 10 minuti, più o meno - non potrà farsi un'analisi minimamente approfondita di questo tema, sicché questo intervento deve limitarsi ad una mera funzione di segnalazione, e nemmeno completa, di alcuni possibili spunti di futura riflessione. Di certo v'è, innanzitutto, che l'operazione di trattamento dati, in cui si concretizza il c.d. censimento etnico, ricade - in via di principio - nella disciplina della nuova legge n. 675/1996: infatti, l'articolo 4 elenca in maniera tassativa alcuni "particolari trattamenti in ambito pubblico" ai quali la legge stessa non si applica: tra questi non figura però la procedura di cui stiamo discutendo (attualmente disciplinata, come è noto, dagli articoli 18, 18bis, 18ter del DPR 752/1976, a suo tempo novellati in vista dell'ultimo censimento del 1991).

Altrettanto certo è, poi, che la raccolta e l'ulteriore trattamento di dati relativi all'apparenza etnica sono considerati dalla nuova legge materia di massima delicatezza (al pari, come già detto, delle informazioni sulle convinzioni religiose, sullo stato di salute, sulla vita sessuale etc.). Orbene, a norma dell'articolo 22, simili dati potranno essere - in via generale - oggetto di trattamento "solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante" (che è la nuova autorità di vigilanza, controllo e tutela introdotta dalla stessa legge).

Ma la portata di tale rilevante previsione normativa viene tuttavia notevolmente ridimensionata, per quanto concerne il nostro problema, nel terzo comma dell'articolo 22 citato, che stabilisce infatti che, ove il trattamento dei suddetti "dati sensibili" avvenga da parte di soggetti pubblici, esso è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. Sembra quindi di capire che in tal caso - ossia quando il soggetto che effettua il trattamento è pubblico e vi sia autorizzato da una legge - la raccolta dei dati sensibili può avvenire anche senza il consenso dell'interessato e l'autorizzazione del Garante (condizioni che vigono quindi solo per i trattamenti ad opera di privati e di enti pubblici economici).

Al riguardo, peraltro, già l'articolo 12 - in deroga al principio del consenso espresso dell'interessato, affermato dall'art. 11 in relazione ad ogni trattamento, anche di dati non sensibili - esclude la necessità del consenso stesso non solo quando il trattamento sia "finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi", ma anche - e ciò appare ancora una volta rilevante nel nostro caso - quando esso riguarda dati "raccolti e detenuti in base ad un obbligo

previsto dalla legge etc.". Ora è noto che il censimento etnico, anche in relazione alla dichiarazione individuale e nominativa, è attualmente previsto, anzi reso addirittura obbligatorio da una fonte legislativa, ossia dal DPR n. 752/1976, il quale disciplina piuttosto minuziosamente, ed in termini già restrittivi, sotto il profilo della tutela dei dati raccolti - le modalità di raccolta, di conservazione e di comunicazione, consentita - quest'ultima - unicamente in favore dell'interessato/dichiarante medesimo. Sembra quindi - ma si tratta ovviamente di impressione da verificare più approfonditamente in prosieguo - che la nuova legge sia destinata a non produrre, nel futuro, conseguenze di rilievo, e tantomeno sovvertitrici, sull'attuale assetto del censimento etnico, non solo nella sua funzione statistica ma anche come raccolta, conservazione e gestione di quella speciale "banca dati" costituita dall'insieme delle dichiarazioni individuali di appartenenza etnica.

Le legge detta poi disposizioni in ordine alla conservazione dei dati raccolti, stabilendo, da un lato, che essa deve avvenire in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore al quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati (ma sul punto il DPR n. 752/1976 già prevede una durata fino al censimento successivo) e rinviando ad un successivo regolamento per la fissazione delle misure minime di sicurezza nella custodia dei dati in modo da ridurre al minimo i rischi, tra l'altro, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Pare evidente che tale parte della disciplina potrà invece avere maggiore rilievo anche per quanto riguarda la gestione dell'archivio delle dichiarazioni individuali di appartenenza etnica.

Un rilevante aspetto, poi, del quale la pur dettagliata disciplina di cui agli articoli 18, 18bis e 18ter del DPR n. 752/1976 non si occupa minimamente e che viene tuttavia ad assumere una certa importanza proprio alla luce della legge in esame, è quello della cessazione del trattamento dei dati a seguito, ad esempio, di un nuovo censimento. Al riguardo l'articolo 16 della recente legge prescrive ora che in caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare (ossia il soggetto, anche pubblica amministrazione, che detiene la banca dati) deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione (distruzione, cessione ad altro soggetto, ulteriore conservazione) e l'interessato - nell'ambito dei diritti riconosciuti dall'articolo 13 - potrà ottenere tutte le informazioni al riguardo ed eventualmente opporsi - dinanzi al Garante o all'autorità giudiziaria - ad atti o situazione illegittime.

Da aggiungere infine che la legge (art. 18) ha fatto rientrare il trattamento di dati personali, anche ad opera di pubbliche amministrazioni, nell'esercizio di attività pericolose di cui all'articolo 2050 codice civile, con la conseguenza che la causazione di danno ad altri, per effetto del trattamento medesimo, obbliga l'esercente al risarcimento del medesimo, e per liberarsene dovrà fornire esso stesso la prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno stesso (ciò che, in termini tecnici, si suole chiamare inversione dell'onere probatorio). Inoltre la violazione dell'obbligo di correttezza nelle modalità di trattamento dei dati personali, nonché l'inosservanza dei relativi limiti, dà luogo al diritto al risarcimento non solo del danno patrimoniale ma anche di quello morale (art. 29).

Ritengo poi che buona parte della legge troverà applicazione non solo al momento della raccolta e della conservazione e comunicazione dei

dati di cui al censimento etnico, ma anche all'utilizzazione, regolare od irregolare, dei relativi dati che potrà essere eventualmente fatta, in via teorica, una volta che l'interessato abbia dovuto produrre agli atti di qualche procedimento amministrativo (pubblico impiego, benefici pubblici, elettorato passivo etc) copia della dichiarazione etnica.

Sembra quindi di potere abbozzare una prima veloce conclusione e dire che la recente legge sulla tutela dei dati personali, pur annoverando le informazioni sulle origini etniche tra i dati particolarmente sensibili, non pare destinata ad incidere direttamente sul censimento etnico in quanto tale, così com'è attualmente disciplinato, mentre maggiori potranno invece essere le conseguenze della gestione dei dati così raccolti (conservazione, tecniche di custodia, comunicazione, cessazione e distruzione, diritti di informazione e di opposizione, risarcimento danni etc).

ABSTRACT
Guido Denicolò

Der Artikel behandelt die Auswirkungen des Gesetzes Nr. 675/1996 (Datenschutzgesetz) auf die Regelung bzw. Durchführung der Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung in Südtirol. Da neue Datenschutzgesetz sieht nämlich eine spezielle Kategorie von persönlichen Daten - bezeichnet als "sensible Daten" - vor, deren Sammlung und Bearbeitung besonders strengen Schutzvorschriften unterworfen wird. Zu diesen "sensiblen Informationen" werden ausdrücklich auch jene "Persönlichkeitsdaten, die dazu angetan sind, Aufschluss über rassische oder ethnische Herkunft zu geben", gezählt. (Art. 22). Nach der neuen gesetzlichen Regelung dürfen Daten dieser Art nur mehr mit der schriftlichen Zustimmung des Betroffenen und nach Genehmigung der Datenschutzbehörde erfolgen. Wenn jedoch die Bearbeitung durch



Il Commissario del Governo
Carla Scoz con l'avvocato
dello Stato Dr. Valente

eine öffentliche Behörde erfolgt, und diese dazu durch ein Gesetz ermächtigt ist, wird sowohl von der schriftlichen Zustimmung als auch von der genannten Genehmigung abgesehen. Die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung ist von einer gesetzlichen Massnahme (Durchführungsbestimmung zum Autonomiestatut DPR Nr. 752/1976) vorgesehen und geregelt. Das neue Datenschutzgesetz scheint somit in unmittelbarer Zukunft keine erheblichen oder gar umwerfenden Auswirkungen auf die gegenwärtige Regelung der Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung zu haben, und zwar nicht nur im Hinblick auf ihre statistische Zielsetzung, sondern auch im Bezug auf die Anlegung jener besonderer Datenbank die auf Grund der so zustande gekommenen Informationen notwendigerweise entsteht. Bedeutendere Auswirkungen und Folgen könnte das Gesetz hingegen bezüglich des täglichen, konkreten Umgangs mit den Informationen über die Sprachgruppenzugehörigkeit und der daraus resultierenden ethnischen Herkunft der Einzelnen haben.

Avv. Guido Denicolò - Bolzano,
Avvocato dello Stato

2001
Il nostro censimento
in Europa

Unsere Volkszählung
in Europa

2

Libera circolazione
in Europa e tutela
delle minoranze

Mobilità in Europa
und Schutz der
Minderheiten

Dichiarazione linguistica e autonomia speciale

Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung und Autonomie

**RENATO
BALLARDINI**



**Proporzionale
e bilinguismo**

Io incomincio chiedendo a voi tutti di perdonarmi per la modestia del contributo che io potrò portare. Perché stamattina ho ascoltato degli interventi per me di grandissimo interesse e durante i quali ho appreso moltissime notizie e moltissime opinioni che considero per me assai preziose. La modestia del mio contributo è dovuta al fatto che io fra tutti coloro che sono intervenuti, sono, credo, l'unico esterno, perché non sono sudtirolese, non sono un italiano che vive in Alto Adige, non sono ladino. Però, ecco, posso dire forse qualcosa di interessante perché ci fu un tempo in cui mi occupai intensamente del problema dell'Alto Adige. Quando appunto ero deputato alla camera e rappresentavo anche le popolazioni di questa provincia. Il mio contributo avrà più il carattere di retrospettivo che di immediata attualità, anche se farò uno sforzo per cercare di portare a frutto le cose interessanti che ho saputo oggi, correlate con le opinioni, con le esperienze che ho avuto nel passato.

Io credo che questa vicenda che a ha portato al censimento linguistico costituisca un caso esemplare di vera e propria aberrazione. Intendo questo termine nel suo significato letterale, cioè come deviazione di un processo che, originato da una motivazione positiva, nel corso del suo sviluppo, a causa della scelta di un mezzo sbagliato, perviene ad un risultato negativo, appunto aberrante. Ed infatti sicuramente condivisibile è la direttiva contenuta nell'accordo Degasperi-Gruber, secondo la quale „ai cittadini di lingua tedesca sarà in particolare concesso: ... l'eguaglianza di diritti per l'ammissione ai pubblici uffici, allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi tra i due gruppi etnici". Una tale direttiva era certamente giusta, perché mirava a correggere l'evidente squilibrio che si era andato formando nel pubblico impiego per ciò che riguardava la presenza di persone di diversa madrelingua, come effetto della discriminazione che negli anni del fascismo era stata operata nei confronti dei cittadini sudtirolesi.

Se l'uguaglianza di diritti per l'ammissione ai pubblici uffici doveva considerarsi un postulato ovvio per la Repubblica Italiana nata dalla Resistenza, lo „scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi fra i due gruppi etnici" necessariamente implicava l'adozione di misure speciali idonee ad emendare: la situazione di palese disparità esistente.

La SVP propose subito di riservare i nuovi posti del pubblico impiego a candidati appartenenti ai due gruppi linguistici in rigida proporzione alla consistenza degli stessi. Non era questo l'unico meccanismo idoneo a raggiungere lo scopo indicato nell'accordo Degasperi-Gruber. Probabilmente era sì il congegno di più rapida efficacia, perché avrebbe favorito l'ingresso nei pubblici uffici di persone di lingua tedesca in un tempo più breve di quello che sarebbe accorso con altre diverse misure. Però conteneva anche in sé i semi che avrebbero potuto generare altri effetti gravemente negativi. Al posto di una burocrazia bilingue si sarebbero create due burocrazie monolingue separate. Il favore riservato al requisito della madre lingua dei concorrenti avrebbe finito per trascurare la loro preparazione professionale.

L'appartenenza al gruppo linguistico quale condizione per accedere all'impiego avrebbe convertito il diritto soggettivo al lavoro in una sorte di abnorme diritto collettivo del gruppo. Ma soprattutto il meccanismo della riserva proporzionale avrebbe comportato, nella sua applicazione, conseguenze appunto aberranti.

Nonostante queste obiezioni che io svolsi fin da allora, la Commissione dei 19, a larghissima maggioranza scelse questo mezzo, sbrigativo ma rischioso, per perseguire il giusto fine additato dall'accordo Degasperi-Gruber.

Quando in Parlamento si discusse il nuovo statuto, nel quale all'art. 89 è sancito il principio della riserva proporzionale dei posti del pubblico impiego, il relatore di maggioranza, chi vi parla, espresse parere contrario a tale principio. Identica posizione fu assunta, con motivazioni diverse, dai relatori di minoranza on. Luzzatto, on. Scotoni ed on. Almirante. L'on. Scotoni, del PCI, propose come soluzione subordinata di attribuire ad una norma così speciale efficacia solamente per un periodo determinato. Ma il Governo, ritenendosi vincolato agli accordi con la SVP e preoccupato per le ripercussioni internazionali che la questione aveva assunto, fu inflessibile e l'art. 89 fu votato dalla maggioranza.

Si presentarono subito le difficoltà della sua applicazione. Infatti l'appartenenza ad un gruppo linguistico è un fatto puramente soggettivo, come l'appartenenza ad un partito o ad una religione. Essa consiste in una scelta culturale, e quindi come tale non oggettivamente rilevabile e soprattutto per sua irrinunciabile natura mutevole. Da qui la necessità di far dipendere il diritto alla riserva del posto di pubblico impiego dalla mera scelta soggettiva, e quindi reversibile, del titolare del diritto. Per evitare gli evidenti rischi di opportunistiche simulazioni, e per conferire una ragionevole base di stabilità al funzionamento del meccanismo, si è escogitato il congegno di attuazione rappresentato dalla dichiarazione

linguistica nominativa e vincolante per dieci anni da farsi in occasione dei censimenti. Con il risultato abnorme, sul piano dei principi fondamentali, di coartare la libertà che è propria di ciascuno individuo di mutare, in qualsiasi momento, le proprie scelte culturali e di appartenenza a questo o quel gruppo anche linguistico.

L'effetto forse anche più clamoroso di questo aberrante meccanismo di attuazione di un criterio già di per se viziato è stato reso evidente dalla tenace resistenza di Alexander Langer, che ha rifiutato la dichiarazione di appartenenza ad alcuno dei gruppi ammessi, con la incontestabile motivazione che se la scelta di appartenenza ad un gruppo è atto puramente soggettivo e culturale, ciò comporta, in nome del principio di eguaglianza, anche la piena legittimità di non scegliere alcuno. Prospettiva questa che, a 25 anni di distanza, diventa ancor più attuale se consideriamo la presenza sul territorio della provincia di numerosi immigrati ai quali le normative comunitarie stanno per riconoscere, se non ancora la cittadinanza, diritti ad essa tradizionalmente inerenti. Sicché, anche se oggi forse il principio della riserva proporzionale non funge più in prevalenza come mezzo di tutela della minoranza sudtirolese, sembra essere venuto il momento di una sua riconsiderazione per valutare la opportunità di sostituirlo con altri meccanismi più adatti a garantire un bilinguismo equilibrato, in una società più civile perché più matura e più rispettosa della diversità di tutti.

ABSTRACT
Renato Ballardini

Die Angelegenheit, die zu dieser Volkszählung geführt hat, ist ein Irrsinn. Das ist wörtlich zu verstehen, d. h. als Abwegigkeit eines Prozesses, der zwar von positiven Überlegungen ausging, dann aber, wegen der Wahl falscher Mittel, zu negativen Auswirkungen geführt hat. Das sicher richtige Anliegen des Degasperi-Gruber-Abkommens (Gleichberechtigung der deutschsprachigen Bürger in öffentlichen Ämtern) war es, das vom faschistischen Regime erzeugte Ungleichgewicht auszuräumen. Der Mechanismus des Proporz war aber nicht das einzig mögliche Instrument, zu diesem Resultat zu gelangen. Er enthielt, im Gegenteil, extrem negative Nebeneffekte, wie die Schaffung zweier getrennter, monolinguischer Bürokratien statt einer zweisprachigen Verwaltung; die Gewichtsverschiebung auf die Sprachzugehörigkeit statt auf die Ausbildung der Bewerber oder die Umwandlung des individuellen Rechtes auf Arbeit in eine Art abnormes Kollektivrecht einer Gruppe. Ungeachtet meiner Einsprüche haben zuerst die Neunzehner-Kommission und dann das Parlament beschlossen, sich auf die Linie der SVP einzulassen, aus der die derzeitige Formulierung des Artikel 89 des Statutes hervorging. Auch die Vorschläge für eine zeitlich begrenzte Gültigkeit einer so speziellen Regelung wurde verworfen. So wird die persönliche Freiheit beschnitten, jederzeit eine kulturelle Zugehörigkeit zu wählen oder gar keine wählen zu müssen, wie Alexander Langer vorschlug.

Es scheint nun an der Zeit, das Proporzprinzip zu überdenken und andere Mechanismen zu erwägen, die

eine fortschrittlichere Gesellschaft und mehr Respekt für die Andersartigkeit eines jeden gewährleisten.

Avv. Renato Ballardini - Rovereto, già membro della commissione dei 19

**ARNOLD
TRIBUS**



**Der Traum einer
interethnischen
Gesellschaft
ist tot**

Der Genosse Ballardini ist der einzige der noch eine heilige Entrüstung gezeigt hat. Er spricht von „aberrazione“. Und auch die große Menapace, die auch noch einen gewissen religiösen Zorn zum Ausdruck gebracht hat. Niemand mittlerweile ist mehr zornig, niemand glaubt, dass dieses System nicht funktioniert. Niemand glaubt, dass es eine tatsächlich neue Form des Minderheitenschutzes gibt oder geben kann, die über die heutige Form hinausgeht. Da waren illustre Juristen, Der Staatsadvokat Denicoló hat uns kurz geködert und gesagt, vielleicht könnte im neuen Gesetz des Staates den Datenschutz betreffend irgendein Pferdefuß sein, der uns die Möglichkeit gibt, eine neue Form der Volkszählung einzuführen, um am Ende abzuschließen, nein Irrtum, alles legal. Die Herren aus Europa haben gesagt, ja, es gibt Schengen, wunderbar, aber alles legal. Also, es ist alles legal. Also gehen wir davon aus, dass die heutige Gesetzgebung der Verfassung entspricht, Europa entspricht, Schengen entspricht, dem Datenschutz entspricht, und, und, und. Was wollen wir? Wir wollen ganz einfach heute zur Kenntnis nehmen, dass das System, wie es im Laufe der Jahre konstruiert wurde, mittlerweile so funktioniert ist, dass jeder im Grund seine Nische gefunden hat. Also ich kann mich heute anders erklären, und somit tue ich meinem Gewissen genüge, weil ich mich dann fallweise - sollte es notwendig sein - irgendeiner der drei Mehrheitsgruppen zuordnen kann. Formaljuristisch sehr intelligent, ich respektiere die theoretische Freiheit meines

2001

Il nostro censimento
in Europa

Unsere Volkszählung
in Europa

3

**Dichiarazione
linguistica e
autonomia speciale**

**Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung
und Autonomie**

Relatori

- Renato Ballardini
- Arnold Tribus
- Guido Bocher
- Christoph Baur
- Luisa Gnechi
- Klaus Pancheri
- Domenico Pontecorvo

Gewissens und das System bleibt doch so, wie es sein soll. In der Zwischenzeit sind ja viele neue Elemente dazugekommen, die Zuwanderung und das Schreckgespenst der Globalisierung. Von den einen als großartige europäische und weltweite Hypothese gefeiert, von den anderen gefürchtet. Wie schützt man sich vor der Globalisierung? Mit der Regionalisierung. Mit der Herausreichung der Partikularität, der Besonderheit des Hofes, des Herdes, des Hauses, der Kartoffel, des Specks, usw. Also wir sind eine kleine, geschützte, herzige, feine Einheit, die das Recht hat, hier zu sein. Wir sind die neuen Indianer. Wir verteidigen das Recht der Ureinwohner. Und das steht jedem zu. Jeder muß damit einverstanden sein. Also, schützen wir uns. Wenn heute auch festgestellt werden muß, dass die fanatischsten Vertreter und Verfechter der aberration der proporzionale, wie sich der alte Genosse Ballardini ausgedrückt hat, Alleanza Nazionale ist, dann stimmt etwas nicht oder stimmt doch: Heute wird der ethnische Proporz von den Italienern als die Schutzklausel empfunden.

Vor vielen, vielen Jahren, als wir noch jung und schön waren - der avvocato Lanzinger und ich und - Gott habe ihn selig - Dr. Langer, und ich weiß nicht, wer alles noch, alle alten Nostalgiker, die da sitzen, der Edi Rabini usw., damals haben wir vor dem Parlament in Rom Käfige aufgestellt und wollten der Welt demonstrieren, dass wir hier ein Apartheidssystem konstruiert haben. Wir haben daran geglaubt und halb Italien auch. Die Intelligenz der Republik hat uns Recht gegeben. Die großen Österreichs haben uns Recht gegeben.

Heute lachen wir selber darüber. Wenn wir heute die Schriften von damals herausziehen, müssen wir selber lachen. Wir leben alle noch, kein Mensch spricht heute mehr von Apartheid, kein Mensch wird heute sagen, dass eine Person, die sich bei der Volkszählung erklären muß, vergewaltigt wird. Im Gegenteil. Es ist ein Schutz, ein Schutzmechanismus.

Ich bin ein altes Opfer, pathetisch mittlerweile, lächerlich, ein kleiner Märtyrer in der Geschichte einer Bewegung, die offensichtlich versagt hat. Heute gibt es keine politische Bewegung, die irgendeinen politischen Kampf in diese Richtung begründen kann und auch legitimieren kann.

Wir haben damals geglaubt, es war '81, also nicht Resistenza, dass es in Südtirol eine neue politische Generation gibt, die imstande ist, die ethnische Trennung zu überwinden und die ein neues Gesellschaftsmodell entwickeln kann. Wir haben damals geglaubt, es gibt die Hypothese einer interethnischen Gesellschaft. Diese Hypothese gibt es nicht. Die ist zerstört worden, die gibt es nicht mehr.

Es gibt heute zwei schön beieinander und miteinander lebende Parallelgesellschaften, und es gibt eine Gruppe, die heißt Vereinigung mehrsprachiger Familien. Das ist die natürliche Entwicklung. Aber, das hat nichts mit interethnischer Gesellschaft zu tun. Es gibt heute keine politische Kraft glaube ich, die glaubhaft ein interethnisches Modell vertritt. Und nachdem es das nicht gibt, ist es auch schwierig, nach juristischen Instrumenten zu suchen, die eine Hypothese von Volkszählung entwickeln kann, die in eine andere Richtung geht.

Heute glaube ich, ist jeder mehr auf seinen Schutz bedacht, wegen der Globalisierung, der Zuwanderung, der Neger, usw. Jeder versucht, seinen kleinen Vorteil aus diesem perfektionierten System herauszuholen. Und wenn es keine politische Bewegung gibt, dann wird das ganze ein sehr interessantes Gedankenspiel, ein sehr interessantes Spiel der Intellektualität, der Philosophie, des Geistes usw. aber ohne große politische Perspektive.



Obwohl ich doch nach wie vor glaube, dass es zwei Möglichkeiten heute gibt: Entweder wir nehmen ganz einfach zur Kenntnis, was heute vormittag eigentlich gesagt worden ist, daß alles legal ist. Von dieser Seite können wir uns nicht erwarten, dass irgendein Geistesblitz kommt. Unsere Jurisprudenz blättert im Kodex und wird sagen, stimmt, stimmt, stimmt. Das ist ihre Aufgabe. Sie zu erwarten, dass die Jurisprudenz irgendeinen neuen Zugang findet, ist weit gefehlt. Die entwickelt nur das weiter, was in der Gesellschaft geschieht, und nachdem in der Gesellschaft nichts geschieht, entwickelt die Jurisprudenz nichts weiter. Die paar Neuerungen, die in Sachen Volkszählung in Südtirol geschehen sind, das war das Ergebnis von unseren wüsten Kämpfen von damals. Der Herr Zgaga, der heute nicht da ist, das war so ein Vorzeigemensch. Der ist in Rom gewesen, in Straßburg, in Berlin, in Brüssel. Das war ein Fall, der Fall Zgaga. Und die Frau Iovanca (?), und die Kinder Ferretti-Pasquali (?), das waren Dinge, die politisch konstruiert waren und die dann schlußendlich Jurisprudenz gemacht haben. Aber heute zu glauben, dass irgendwer von der Wissenschaft hergeht und sagt, es gibt ein besseres System, das brauchen wir uns nicht zu erwarten. Im Gegenteil da kommt nur die Legitimierung all dessen, was bereits da ist.

Die zweite Möglichkeit ist eine wirklich philosophisch-freigeistige europäische: Wir könne sagen, wir sind so stark, so fett, so schön, so gut, so perfekt, dass wir auf bestimmte Feinheiten verzichten können. Wir sagen, heute sind wir bereits alle - Deutsche, Italiener und Ladiner - so weit gefestigt, dass wir auf bestimmte legale Übertreibungen verzichten können. Wir sagen also, ist es unbedingt notwendig, dass bei jeder Volkszählung alle 400.000 Damen und Herren, Kinder und Kindeskinde sich namentlich aufschreiben, wenn wir wissen, dass mittlerweile nur noch 3000 im Lauf der 10 Jahre diese Zettel brauchen. Ist es dann notwendig? Eigentlich nein. Man könnte sagen, gut, also könnten wir es entripeln und wiederum ein liberaleres, einfacheres System erfinden, ganz einfach weil 350.000 und mehr Leute den Zettel nicht brauchen. Die einen sind alt, die anderen sind jung, die anderen sind reich. Und die Zettel brauchen nur die Proleten, die in einen öffentlichen Posten hineinschlittern müssen. Die Wohnungsfrage ist mittlerweile auch gelöst, weil sich mittlerweile auch da "il bisogno" als Prinzip durchgesetzt hat. Mittlerweile kriegt jeder eine Wohnung, der ansucht, Geld ist in Hülle da. Also die effektive Verwendbarkeit dieses Zettels, des Sprachscheines, ist so reduziert, dass man sich wirklich die Frage stellen muß, ja braucht es das? Also wozu so ein Aufwand, wenn wirklich die Anwendung so gering ist? Und so könnte man sagen, das System kann trotzdem

funktionieren, auch wenn sich nur erklärt, wer effektiv eine Erklärung braucht. Dass jeder bei der Volkszählung eine Sympatiebekundung zu einer Sprachgruppe abgibt, um die Totalität festzulegen, und dann fallweise sich jene Leute erklären, die sich erklären müssen. Meinewegen auch auf ewigen Zeiten und ohne dass man das auch nach 10 Jahren wiederholen muß. Aber auch das fällt nicht vom Himmel. Wenn nicht irgendwer danach schreit, dann wird die Regierung des Landes und die Regierung des Staates ganz normal sagen, es funktioniert alles bestens, es besteht eigentlich kein Grund, das Gesetz abzuändern. Auch um diese geringfügige Änderung einführen zu wollen, wird es einer großen Mobilisierung bedürfen. Und das ist das einzige Nahziel das ich sehe: Sagen wir eine sanfte Liberalisierung des Systems. Mehr glaube ich ist im Augenblick nicht herauszuholen, auch weil ich wirklich mittlerweile fest davon überzeugt bin, dass jede Form von Abschaffung usw. überhaupt auf keinen Konsens stoßen würde. Mittlerweile wird es als Schutzmechanismus für die Volksgruppen an sich gesehen, jeder Südtiroler - deutscher, welscher und ladinischer Zunge - empfindet mittlerweile die Bedrohung von außen größer als die Bedrohung von innen. Ich kenne heute keinen Fall mehr, ein Deutscher und ein Italiener um eine Stelle, um eine Wohnung streiten - nein, wenschon wird die Bedrohung von außen empfunden. Das ist ja das Interessante, dass seit neuestem die Italiener die Proporzverteidiger geworden sind, früher waren sie die wüsten Gegner, heute ist es ein Schutzmechanismus der alle einigt. Deshalb ist auch diese ganze europäische Diskussion teilweise eine Illusion und gleichzeitig ein Vorwand. Die europäische Gesetzgebung, Schengen und, und, und, könnte doch den Anlaß liefern, um diese Harmonisierung der Gruppenrechte mit den Individualrechten mehr herbeizuführen. Das glaube ich ist der einzige große Auftrag, dem man sich bei dieser Gelegenheit stellen kann. Dass man ein System findet, das auf der einen Seite sehr wohl und auch sehr überzeugt das Gruppenrecht schützt - und das ist glaube ich ein Verfassungsrecht und auch heilig - dass man aber jetzt in dieser zweiten Phase doch so weit gehen kann, das Individualrecht auch etwas mehr in den Vordergrund zu stellen. Eine Harmonisierung dieser beiden Komponenten sollte hergestellt werden.

Wenn diese Tagung dazu dienen könnte, Menschen zu finden, die auch für das Jahr 2001 in diese Richtung arbeiten, dann hat sie einen Sinn gehabt. Wenn wir das nicht imstande sind, dann war es ein schönes Treffen alter Nostalgiker, alter Kämpfer, alter Märtyrer, alter Opfer. Es ist auch immer nett, wenn man alte Bekannte trifft, dennoch wünsche ich mir, dass nicht nur die

Nostalgie gewinnt, sondern auch ein kleiner Antrieb entsteht. Der Beitrag von Ballardini hat uns irgendwie gezeigt, dass man sich auch nach vielen, vielen Jahren doch noch einen Anstoß geben muß, um ein bißchen, ein ganz klein bißchen weiter zu kämpfen.

ABSTRACT
Arnold Tribus

Dobbiamo prendere atto che bene o male la normativa statutaria di cui stiamo discutendo è perfettamente in regola con le normative italiane ed europee. E si è affermata, anche attraverso il suo particolarismo etnico, anche come una difesa dalla globalizzazione dei mercati o dalla minaccia dei nuovi immigrati. Paradossalmente oggi è proprio Alleanza Nazionale che difende strenuamente la proporzionale. A distanza di 15 anni dalle mobilitazioni contro le gabbie etniche bisogna prendere atto che si sono formate due società parallele, più, se vogliamo, un'associazione delle famigli mistilingui. Ma non esiste oggi una rilevante posizione politica che possa definirsi interetnica. Per questo è difficile che emerga una proposta di censimento diversa da quella esistente. C'è solo da sperare che i tre gruppi linguistici arrivino a sentirsi così forti da rinunciare volontariamente ad una complicata conta di 350.000 persone, che poi viene utilizzata da non più di 3000 persone, considerata la tendenziale diminuzione del suo uso per le finalità previste.

Arnold Tribus - Herausgeber der "Tageszeitung"

GUIDO BOCHER



Mistilingui di periferia

Grazie, sarò sicuramente breve. Ho il piacere di prendere la parola come consigliere comunale di un paese che rispetto a Bolzano è della lontana periferia, è Dobbiaco. E come membro di una famiglia mistilingue io personalmente sono del gruppo linguistico italiano, mia moglie è tedesca ed i bambini sono quindi coloro ai quali rivolgiamo la nostra attenzione e cerchiamo di trasmettere alcuni strumenti che possano arricchire, ed irrobustire la potenzialità che credo i cittadini mistilingui abbiano e che nel contempo possano attrezzarli ad affrontare alcuni momenti di sicura fragilità.

In queste riflessioni vorrei sottolineare le potenzialità positive, di chance in positivo, dei mistilingui. Io mi trovo sempre in difficoltà a definirli come quarto gruppo perché tutto sommato un gruppo non sono però sono una entità consistente di concittadini. E se si considera le realtà delle periferie di questa provincia, dove il gruppo linguistico italiano va

2001

Il nostro censimento in Europa

Unsere Volkszählung in Europa

3

Dichiarazione linguistica e autonomia speciale

Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung und Autonomie

Paul Flora,
Frau, ihren Vopel fütternd - Donna
che nutre la propria stramberia
(Ed. Thomas Flora, Innsbruck)

oggettivamente riducendosi, questa realtà dei cittadini mistilingui potrebbe assumere, per questa dinamica, una rilevanza particolare. Io credo che per parlare di potenzialità o di fragilità o di difficoltà bisogna sempre fare riferimento ad un progetto. Credo che il progetto sarebbe bene qualche volta ribadirlo, sia quello di una società provinciale a caratteristica pluriculturale e multietnica, quindi di una società in cui i gruppi linguistici possano o debbano concorrere da coprotagonisti al suo sviluppo, alla sua crescita. In questo contesto è ineluttabile che i mistilingui hanno potenzialità maggiori degli altri. Hanno la capacità qualora ne abbiano come cittadini la forza, di appartenere a due culture, di capire due culture, di portare esperienze più ricche. Indubbiamente è un momento di fragilità, rispettivamente di complessità, e quello che attiene a questo è il tema. Io sono particolarmente contento di questo tema, anche perché la scelta temporale della proposizione di questo tema la ritengo felice. A cinque anni da un censimento c'è la possibilità di fare una riflessione pacata, una riflessione seria, una riflessione distesa. Io credo che questi temi abbiano la premessa per essere trattati nella pacatezza, nella distensione perché solo attraverso questi due parametri si ottiene l'approfondimento serio delle tematiche. Ecco, sicuramente il riflesso del tema specifico, il momento della dichiarazione all'appartenenza di un gruppo linguistico, è un momento di delicatezza, diciamo. Perché è un atto formale di riconoscimento. Questo è collegato evidentemente alla proporzionale e io condivido tutto quello che diceva Arnold Tribus, dobbiamo avere una visione pragmatica. La proporzionale fa parte sostanziale del pacchetto, di quell'architettura di norme che regola la vita del progetto di questa provincia. Peraltro la troviamo nell'articolo 89 dello statuto, quindi ha una sua valenza dopo gli articoli fondamentali. Anche questa sequenza credo che non sia rilevante, ma tant'è. Quindi è un dato di fatto, accettato. Accettato anche nel riflesso in cui col passare degli anni l'autonomia è realtà ampiamente condivisa, però passando gli anni anche questo quadro autonomistico, questa misura specifica della proporzionale viene a collocarsi in un contesto europeo che cambia. Ecco, penso che questo convegno sarà fecondo se sarà occasione di riflessione serena su questi fatti. Se questo momento di conta viene rivisto come atto necessario, però come atto specifico su una categoria specifica, su un tema specifico e quindi spetterà poi alle forze politiche di ragionare su come realizzarlo, mantenendolo in un ambito relativo, e definirne forme che lo possano rendere compatibile con la sensibilità dei singoli.

ABSTRACT
Guido Bocher

Als mit einer Südtirolerin verheirateter Vertreter der italienischen Volksgruppe und Vater gemischtsprachiger Kinder, glaubt er, daß ein ruhiges und gewissenhaftes Nachdenken der Problematik im heutigen Zeitpunkt sehr begrüßenswert ist. Der Proporz gehört im Moment zur Auslegung des Autonomiestatuts aber die Sprachzugehörigkeitserklärung ist ein wirklich delikates Thema. Er plädiert für eine pragmatische Behandlung der Fragen seitens der Politiker die nachdenken sollten welche Lösungen am Besten der jetzigen sozialen Zusammenstellung der Gesellschaft entsprechen.

Dr. Guido Bocher - Dobbiaco, Consigliere comunale

CHRISTOPH BAUR

Sprachgruppenzugehörigkeit und passives Wahlrecht

Ich bin gebeten worden, über die Erklärung der Sprachgruppenzugehörigkeit im Zusammenhang mit der Ausübung des passiven Wahlrechtes zu berichten. Dafür wurden mir zehn Minuten zur Verfügung gestellt. Das ist wenig. Zuerst eine Bemerkung zu diesem Forum: Unterschiedliche Vorstellungen und Bedürfnisse, gar wenn sie als gegensätzlich erlebt werden, brauchen einen Ort, an dem sie dargestellt und dem anderen verständlich gemacht werden können. Dann kann Achtung vor dem jeweils anderen entstehen und daraus können vielleicht Lösungen gefunden werden, die von beiden Seiten getragen werden können. Mein Beitrag zum Thema - angesichts der kurzen Zeit, die mir zur Verfügung steht - bleibt beschränkt auf einen juristischen Raum. Das heißt, daß für mich letzte Tatsachen sind, was juristisch nicht hinterfragt werden kann: es sind das die Verfassung und die Verfassungsgesetze, also auch das Autonomiestatut. Das Autonomiestatut enthält unter anderen Regelungsbereiche, in denen die persönliche, verbindliche und öffentliche Erklärung der Zugehörigkeit zu einer der im Statut genannten Sprachgruppen zwingend vorausgesetzt ist, auch die Funktionsweise der politischen Gremien der Gemeinden, des Landes und der Region. Ohne die einschlägigen Artikel des Autonomiestatuts einzeln anzuführen, setzte ich als bekannt voraus, daß folgende Regelungen die öffentliche Zugehörigkeit zur italienischen, deutschen oder ladinischen Sprachgruppe der Mitglieder dieser Gremien erfordern: der Vorsitz im Regionalrat und im Landtag; die Zusammensetzung der Regionalregierung, der Landesregierung und des Gemeindeausschusses. Das Statut schreibt nicht vor, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Form die Erklärung abzugeben sind. Dies ist von der Geschäftsordnung des Regionalrates bzw. von den Wahlgesetzen zu regeln. Gegenüber dieser rechtlichen Tatsache steht das Recht des Staatsbürgers auf das passive Wahlrecht, das im Artikel 51 der Verfassung verankert ist. Die Bedingungen für die Ausübung dieses Rechtes sind mit Gesetz festzulegen, unter Beachtung des Gleichheitsprinzips. Laut Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes kommt dem passiven Wahlrecht, eine hohe Bedeutung zu, und ordentliche Gesetze dürfen keine Einschränkungen vorsehen, welche unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit nicht gerechtfertigt erscheinen. Die Verhältnismäßigkeit wird festgestellt unter Abwägung des Wahlrechtes mit anderen verfassungsmäßigen Zielen und Rechten, welche durch eine vom Gesetz vorgesehene allfällige Einschränkung des Wahlrechtes verfolgt werden. Ein Kandidat zum Regionalrat, zum Landtag oder zum Gemeinderat, der bei der Volkszählung seine Sprachgruppe nicht erklärt hat, befindet sich im Konflikt mit dem heutigen gesetzlichen - nicht dem verfassungsmäßigen - Wahlrecht, welches die Zulassung solcher Kandidaten auch dann verbietet, wenn sie bereit sind, zum Zeitpunkt

der Kandidatur sich einer Sprachgruppe anzuschließen. Diese Einschränkung des Wahlrechtes muß also unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit überprüft werden. Mir scheint, daß der Vergleichswert, an dem die Überprüfung erfolgen muß, der im Art. 6 der Verfassung vorgesehene Schutz der sprachlichen Minderheiten ist. Es scheint mir außer Frage zu stehen, daß eine sprachliche Minderheit das Recht haben muß, sich zu zählen. Dieses Recht ist außerdem im Autonomiestatut ausdrücklich vorgesehen. Von der Art der Schutzbestimmungen wird es weiters abhängen, ob dieselben eine öffentliche und verbindliche, persönliche Erklärung notwendig machen. Bezüglich des passiven Wahlrechtes scheint mir der Fall vorzuliegen, der dies notwendig macht, es sei denn, man wollte eine völlig neue Auslegung der betreffenden Artikel des Autonomiestatuts vornehmen und behaupten, auch das Mitglied eines politischen Gremiums könne sich der Erklärung enthalten, was nur bewirken würde, daß er bei der Festlegung der Anzahl der Mitglieder z. B. des Gemeindeausschusses nicht berücksichtigt wird und daß er sich damit vom Amt eines Mitglieds der Exekutivorgane ausschließt. Wenn man diese gewagte Auslegung verwirft, müssen beide Seiten sich eine Frage stellen lassen. Der Kandidat, der sich anlässlich der Volkszählung nicht erklärt hat jedoch anlässlich der Kandidatur die Erklärung abgibt, muß sich darauf hinweisen lassen, daß sein Verhalten einem unvoreingenommenen Beobachter widersprüchlich erscheinen muß. Wenn er nämlich darauf besteht, in diesem Land seine vollen staatsbürgerlichen Rechte ausüben zu dürfen, ohne sich dem Zwang der Erklärung seiner Zugehörigkeit zu einer der drei offiziellen Sprachgruppen zu unterwerfen müßte er erklären, warum er dann anlässlich der Beanspruchung eines bestimmten Rechtes bereit ist, auf diesen Standpunkt zu verzichten. Die Verfechter der bestehenden Regelung müssen sich dagegen fragen lassen, ob diese für den Schutz der Sprachminderheit die denkbar vernünftigste oder gar eine zwingende ist. In diesem Fall könnte eine Frage der Verhältnismäßigkeit der Einschränkung des Wahlrechtes leicht zu Gunsten der heutigen Regelung ausfallen, umso mehr, als auch die gegensätzliche Position nicht frei von Widerspruch erscheint. Dazu möchte ich folgenden (fiktiven) Lebenslauf einer Südtirolerin erzählen. L. R., in Bozen aufgewachsen, entscheidet sich im Jahr 1978 in den Landesdienst zu treten. Aus diesem Anlaß erklärt sie sich der deutschen Sprachgruppe zugehörig; bekanntlich bleibt diese Erklärung für die Dauer ihres Dienstverhältnisses aufrecht. Im Jahre 1981, anlässlich der ersten Volkszählung nach Inkrafttreten des Autonomiestatuts, erklärt sich L. R. aus sehr persönlichen Gründen der italienischen Sprachgruppe zugehörig. Sie bezieht auch eine Wohnung des Wohnbauinstituts, die ihr aufgrund ihrer neuen Zugehörigkeit zugesprochen wird. Im Jahre 1991 bleibt sie bei ihrer Erklärung von 1981 und kandidiert im Jahre 1998 für den Regionalrat, in den sie als Italienerin einzieht. Im Jahre 2001 besinnt sich L. ihrer ladinischen Wurzeln und erklärt sich entsprechend zur ladinischen Sprachgruppe zugehörig. Nachdem diese Erklärung laut bestehender Regelung "in jeder Hinsicht" Geltung hat, müßte ihre Erklärung zur Folge haben, daß - auch bei laufender Legislatur - die Zusammensetzung der Exekutivorgane der Region und des Landes geändert werden müßten. Ein solcher Lebenslauf - welcher dazu führt, daß ein und dieselbe Person hinsichtlich verschiedener

Belange im Lauf der Zeit verschiedene Zugehörigkeiten hat, die z. T. aufrecht bleiben, z. T. institutionelle Folgen haben - wäre möglich bei aller Treue zum gegenwärtigen System der Erhebung der Sprachgruppenzugehörigkeit. Ich überlasse es einem leidenschaftslosen Betrachter, die Frage zu beantworten, ob diese Regelung die denkbar vernünftigste ist. Wenn die Frage stur mit ja beantwortet wird, bleibt nur mehr abzuwarten, ob auch der Verfassungsgerichtshof dies so sieht. Wenn aber Zweifel daran bestehen, könnte sich an diese Zweifel die Bereitschaft anknüpfen, über neue Lösungen nachzudenken.

ABCSTRACT
Avv. Cristoph Baur

L'intervento affronta il tema del rapporto tra dichiarazione di appartenenza linguistica e diritto all'elettorato passivo, avendo come punto di riferimento la Costituzione italiana e le leggi di portata costituzionale, compreso naturalmente lo Statuto d'Autonomia. Per la formazione delle Giunte Regionali, Provinciali e Comunali lo Statuto non prescrive in quale momento ed in quale forma debba essere rilasciata dal consigliere eletto la dichiarazione di appartenenza linguistica. La decisione è lasciata alle leggi elettorali. Accanto a questo adempimento sta il diritto dei cittadini all'elettorato passivo. Un diritto che per la Corte Costituzionale è un valore di alta portata e non limitabile da leggi ordinarie. Il candidato ad elezioni regionali, provinciali e comunali che non ha rilasciato la dichiarazione di appartenenza linguistica all'atto del censimento si trova così in conflitto



con l'attuale legislazione ma non con i principi costituzionali. E' indubbio che una minoranza linguistica possa avere il diritto di contarsi, com'è peraltro previsto per quella sudtirolese dallo Statuto d'Autonomia. Nei casi di conflitto, che ci sono stati, il candidato che non si è dichiarato al censimento e si limita a presentare una dichiarazione ad hoc al momento della candidatura, si rende conto di mettersi in una condizione problematica. Il legislatore che ha emanato la norma deve da parte sua chiedersi se questa soluzione per la tutela delle minoranze è l'unica possibile o se possiede alternative più sagge.

Dr. Christoph Baur - Bozen, Rechtsanwalt

2001

Il nostro censimento in Europa

Unsere Volkszählung in Europa

3

Dichiarazione linguistica e autonomia speciale

Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung und Autonomie

LUIA GNECCHI



Semmai una proporzionale per le donne

Data la brevità del contributo cercherò di concentrarmi sul pubblico impiego e quindi sulla situazione o meno che richieda ancora la proporzionale. Sicuramente nel pubblico impiego a livello locale la proporzionale è stata uno strumento riequilibratore. Sicuramente vent'anni fa c'era una presenza massiccia di italiani, c'era una pubblica amministrazione dominata anche da un tipo di cultura italiana. E poiché la pubblica amministrazione gestisce servizi, ha la funzione di essere a totale e diretto servizio di cittadini e cittadine è chiaro che deve avere al suo interno tutte le culture presenti. Quindi sicuramente non è solo sufficiente una buona conoscenza dell'altra lingua ma è importante che la pubblica amministrazione sia proprio fatta e costituita e si appoggi e si fondi sulla presenza dei tre gruppi etnici esistenti nella nostra provincia. Anche perché tutti sappiamo che sicuramente per fare una psicoterapia o per trovare comunque una risposta diretta ad un proprio bisogno è necessario, serve, creare anche un feeling e un rapporto reale con l'operatore o l'operatrice. Però oggi come siamo messi, praticamente nell'attuale situazione del pubblico impiego a livello locale? L'ASTAT in un lavoro dell'agosto del 1996 sostiene che 37.086 sono i pubblici dipendenti in servizio nella nostra provincia e sostiene anche che la proporzionale è raggiunta. Cioè in servizio esistono un 67,3% di tedeschi, un 29,2% di italiani e un 3,5% di ladini. Quindi al 31.12.95 la proporzionale è già raggiunta nell'ambito del pubblico impiego su 37.000 dipendenti. È vero che non è raggiunta nella stessa maniera in tutti gli uffici, c'è ancora una situazione per quanto riguarda le amministrazioni più strettamente statali in cui questa proporzionale non è così perfettamente raggiunta. Questo è vero. Però allora entro nel merito e do alcuni dati specifici rispetto alla provincia autonoma di Bolzano, diciamo all'ente più grosso, al principale datore di lavoro nella nostra provincia. Cioè la provincia autonoma di Bolzano ha 8.000 dipendenti e l'età media degli 8.000 dipendenti è di 37 anni. L'anzianità media di servizio - sempre all'interno della provincia - è di 11 anni e due mesi. Allora mi chiedo: con la riforma pensionistica entrata in vigore nell'agosto del 1995 per cui sicuramente questi dipendenti provinciali che hanno un'anzianità media di 11 anni, che hanno 37 anni di età e se poi andiamo a vedere quanti sono quelli che hanno più di 20 anni di anzianità di servizio vediamo che sono solo 682, solo 682, noi abbiamo la certezza che per i prossimi 10 o 15 anni pochissimi saranno gli aspiranti nuovi dipendenti provinciali. Allora mi

chiedo, se la proporzionale è già raggiunta, non siamo al 2002, ed è già raggiunta oggi, nell'ambito della pubblica amministrazione media locale, se in provincia sicuramente per altri 15 anni 20 anni le immissioni in servizio non supereranno che bassissime percentuali, allora chiedo a cosa serve ancora nel 2001 una proporzionale etnica con dichiarazione etnica nominativa? Ovviamente, diverso è il fatto di aver interesse e avere l'intenzione di misurare ancora la consistenza dei gruppi etnici, questo mi pare altrettanto ovvio. Come ha un senso continuare a puntare sulla promozione della presenza anche nella pubblica amministrazione di tutti i gruppi etnici. Questo è altrettanto vero. Però abbiamo visto che per esempio nella pubblica amministrazione non c'è stato una forte avversione all'apprendere la seconda lingua, per esempio anche nelle amministrazioni statali quando è uscita la legge 454 nel 1980 che ha aumentato consistentemente l'indennità di bilinguismo e che ha istituito anche l'assegno di studio per chi dichiarava la propria disponibilità all'apprendimento dell'altra lingua. Questo ha avuto successo. Quindi da un punto di vista di stimolo e di pressione perché si raggiunga una reale bilinguità, da questo punto di vista, strumenti in questi 20 anni ne sono stati usati. Però abbiamo altrettanto visto quanta tensione e quanta poca comprensione possa avere fra la gente il fatto che sia la giunta provinciale a decidere se un primario deve essere italiano, tedesco o ladino. E questo è un problema. Cioè per il cittadino, la cittadina di questa provincia il fatto che sia la giunta che decide non quali devono essere le qualità, i titoli o comunque la capacità professionale per diventare primari in ospedale ma che ci deve essere la divisione dei primari tra gruppi etnici, questo è un problema, è oggettivo che è un problema che non è facile da accettare. Mentre ormai sono convinta che bilinguità e dar per scontato che tutti i gruppi etnici debbano essere presenti all'interno della pubblica amministrazione sia effettivamente una cosa certa. E adesso chiuderò il mio intervento con una dichiarazione assolutamente provocatoria e preciso proprio provocatoria, non è una vera proposta, però se questa proporzionale e questa dichiarazione individuale e nominativa è diventata in qualche maniera una copertina di Linus, cioè una difficoltà a superare uno strumento al quale ormai ci si è un po' affezionati. Mi verrebbe allora a proporre una proporzionale diversa a partire dal censimento del 2001 per almeno 10 anni: sempre per quanto riguarda la pubblica amministrazione il 60% degli occupati sono donne. Il 58% delle occupate in provincia sono donne. Su 39 ripartizioni solo una dirigente donna è presente in tutta la provincia. Quindi 38 uomini e una donna. Su 141 direttori d'ufficio 127 sono uomini e 14 donne. Se vogliamo vederle anche tecnicamente, sono 91 uomini tedeschi e 7 donne tedesche, 36 uomini italiani e 6 donne italiane. Non c'è nessun uomo ladino e c'è un'unica donna ladina. Quindi questo è da un punto di vista proporzionale la situazione dei 141 direttori d'ufficio. Allora mi verrebbe da dire che se se vogliamo per altri 10 anni cercare di esperimentarci un tipo di proporzionale, questo dovrebbe semmai riguardare le quote femminili nel pubblico impiego.

ABSTRACT
Luisa Gnecci

Der aktuelle Stand der öffentlichen Dienststellen beläuft sich - laut Istat-Daten vom August 1996 - auf 37.086 Landesangestellte, proportional zusammengesetzt aus 67,3 % Deutschen, 29,2 % Italienern und 3,5 % Ladinern. Wenn wir speziell den größten Arbeitgeber des Landes, die

Autonome Provinz Bozen, unter die Lupe nehmen und das durchschnittliche Dienstalter der Angestellten und die neuerdings eingeführte restriktive Pensionreform berücksichtigen, so ist es vernünftig anzunehmen, daß in den nächsten 10 oder 15 Jahren die numerische Aufteilung voraussichtlich unverändert bleibt. Da stellt sich die Frage, was im Jahre 2001 der ethnische Proporz für einen Sinn haben soll, der mit einer namentlichen Erklärung einhergeht, wenn nicht zu rein mathematischem Zweck. Inzwischen haben auch die promotionellen Aktivitäten zur Förderung der Zweisprachenkenntnis und die wirtschaftliche Anreize in Form von Zweisprachigkeitzulagen und Studienbeihilfen Erfolg gehabt. Die Zweisprachigkeit und die Präsenz aller Sprachgruppen in der öffentlichen Verwaltung sollten wohl verwirklicht und selbstverständlich sein. Es besteht übrigens noch das Problem, daß der Landesausschuß es bestimmt, ob ein Primar italienisch, deutsch oder ladinisch sei soll, unabhängig von fachlicher Kompetenz und professionellen Fähigkeiten, nach einer rein numerischen Dynamik, mit deren Auswirkungen man kaum einverstanden sein kann. Zum Abschluß ein rein provokatorischer Vorschlag: Man könnte ab 2001 für mindestens 10 Jahre einen ganz anderen Proporz in der öffentlichen Verwaltung einführen und die männliche Hegemonie mit einer Frauenquote knacken: Im Land gibt es davon 39

Prof.ssa Luisa Gnecci - Bolzano, segretaria confederale CGIL/AGB

KLAUS PANCHERI Sprachgruppen- zugehörigkeits- erklärung und studentische Belange

Ich möchte heute ein ziemlich konkretes Kurzreferat halten zum Thema Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung und studentische Belange, möchte aber kurz vorher noch was sagen. Und zwar in der Einleitung, die Anwalt Pasquali gemacht hat, vorhin, hat er vom deutschen Studentenverein gesprochen. Das stimmt so nicht, und ich frage mich, kann ein Verein überhaupt eine Sprachgruppenzugehörigkeit haben? Gibt es das überhaupt? Ganz zu schweigen von einem Verein, der sich '86 interethnisch erklärt hat, in dem auch italienische Mitglieder sind. Wir haben das Problem, daß wir uns fragen, ja wieso haben wir nur mit dem deutschen Kulturlandesrat zu tun? Wieso soll nur der unser Ansprechpartner sein? Also ich glaube, wir müssen differenzieren: ja, es gibt z. B. Statuten von Konsortien, die Fußballplätze verwalten, wo drinnen steht, daß auf dem Platz nur deutsche Fußballvereine spielen dürfen. Nun fragt man sich, was heißt das? Muß jetzt der Fußballpräsident von seinen Mitspielern eine Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung verlangen? Und ich wollte auch Arnold Tribus sagen, daß ich nicht glaube, daß es zwei Parallelgesellschaften und daneben die Vereinigung Mehrsprachige Familien gibt und sonst nichts. Ich selbst komme nicht aus einer mehrsprachigen Familie, mein italienischer Nachname kommt von meinem Urgroßvater aus Rumer im Nonsberg und ich fühle mich interethnisch, ganz klar. Und ich glaube auch, daß es hier

viele Personen gibt, die sich so fühlen. Es gibt nicht nur diese zwei Gesellschaften. Und es gibt natürlich auch politische Kräfte und immer mehr politische Kräfte, die eine interethnische Gesellschaft wollen. Daß das nicht politisch vertreten wird, dem möchte ich auch ganz klar widersprechen. Wo ich mit ihm übereinstimme ist, daß es eine Abrüstung braucht bei diesen ganzen Sachen. Also, man muß genau schauen, wo braucht es die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung wirklich und wo braucht es sie wirklich nicht - und zwar nach der heutigen Gesetzeslage, ganz gleich, ob man die jetzt begrüßt oder nicht. Und jetzt komme ich eben zu meinem konkreten Beispiel: Das hier ist ein Ansuchen für ein Stipendium wie es ein Student auch ausfüllt, wenn er in Italien studiert. Es gibt da zwei Geldtöpfe, einmal fürs Inland, einmal fürs Ausland. Es gibt aber keinen nach Sprachgruppen getrennten Topf. Also, es sind zwei und jeder hat Zugang dazu. Auf diesem Ansuchen steht aber hier bei den Angaben zur Person: "Sprachgruppe: italienisch, deutsch, ladinisch". Jetzt fragt man sich natürlich, was soll das? Braucht es das?

In unserem Autonomiestatut steht ja nicht viel zur Universität: Erstens daß die Provinz gefragt werden muß, bevor eine kommt und zweitens, Art. 113, daß die Provinz Stipendien vergeben darf. Dort, im Art. 113, wird auf ein Landesgesetz von 1958 verwiesen, das den Namen "Gewährung von Studienbeiträgen an Hoch- und Mittelschüler und an Absolventen von Spezialisierungskursen" trägt. Das ist so eine Vorart von unserem Hochschulfürsorgegesetz. Ich habe mir gedacht, vielleicht könnte im Gesetz von 1958 drinnen stehen, daß die Gelder auch ethnisch aufgeteilt werden müssen. Damals hat es ja noch keine Durchführungsbestimmungen gegeben, für die Volkszählung usw. Das steht aber nicht so drinnen. Dann gibt es noch eine Durchführungsbestimmung von 15. Juli 1988, Nr. 575 über die "Beihilfen zugunsten der Hochschüler der Provinz Bozen". Das ist eine sekundäre Kompetenz, die im Delegationsweg erworben worden ist. Dort geht es um Beihilfen an Hochschüler, die ständig in der Provinz Bozen ansässig sind. Es wird noch einmal auf den Art. 113 des Autonomiestatuts verwiesen und dann erfolgt eine Einschränkung, die auch mit dem heutigen Thema zu tun hat. Wie Menapace heute angesprochen hat, ist es ihr auch wichtig, daß die Leute von hier rausgehen. Das ist jetzt vielleicht auch ein Auftrag an diejenigen, die in der Sechser Kommission sitzen, nachdem ja so eine Omnibussache gemacht werden soll, ein bißchen eine Auffrischung von unseren Durchführungsbestimmungen. In der Durchführungsbestimmung für Stipendien steht also drinnen, daß Stipendien nur gewährt werden können für Studenten, die Universitäten in Italien oder in den Ländern des deutschsprachigen Kulturraums besuchen. Also ganz klar eine Einschränkung, die bedeutet, daß jemand, der in Paris studiert, keine Studienbeihilfe bekommt. Ich will dazu sagen, die Studienbeihilfen werden nicht aufgrund des Ortes gegeben, wo jemand hingehet, das kostet dann nicht mehr, sondern die Studienbeihilfen werden nur aufgrund des Einkommens vergeben. Da wäre daher kein Unterschied. Wir haben auch sehr, sehr wenig Studenten, die nicht in Deutschland, Österreich, Italien, deutschsprachigen Schweiz studieren. Diesen Wenigen könnte man jedoch das Fortgehen vielleicht ermöglichen, indem man die geltenden Bestimmung abändert. Also ich glaube, hier wäre es notwendig - auch in einem europäischen Sinne - daß man von dieser Regelung abgeht. Aber kommen wir zurück zu diesem Formular mit der

2001

Il nostro censimento
in EuropaUnsere Volkszählung
in Europa

3

Dichiarazione
linguistica e
autonomia specialeSprachgruppenzuge-
hörigkeitserklärung
und Autonomie

2001

Il nostro censimento
in EuropaUnsere Volkszählung
in Europa

3

Dichiarazione
linguistica e
autonomia specialeSprachgruppenzugehörigkeitserklärung
und Autonomie

Sprachgruppe: Ich habe mir auch die Kriterien angeschaut, die jährlich von der Landesregierung erlassen werden, für den Fall, daß jemand ein Stipendium nicht bekommt. (Heute ist so ein Stipendium ein Wettbewerb, also theoretisch könnte auch jemand keines bekommen. Es ist aber so, daß im Nachtragshaushalt immer so viel Geld vorgesehen wird, daß es in den letzten Jahren meines Wissens nicht passiert ist, daß jemand nicht in den Genuß eines Stipendiums gekommen ist. Es gibt aber verschiedene Kriterien, wer dann herausfällt, z. B. die, welche die kleinsten Stipendien bekommen würden.) Auch in diesen Kriterien steht nicht drinnen, daß für den Fall, daß nicht alle ein Stipendium bekommen können, die Sprachgruppe ausschlaggebend sei. Die Südtiroler HochschülerInnenschaft hat daraufhin im Landesamt angerufen und gefragt, was es denn auf sich hat mit dieser Angabe der Sprachgruppe auf dem Formular. Dort hat man ihr gesagt, das sei nur zu statistischen Zwecken. Und für den Fall, daß man dem Betreffenden zurückschreiben möchte, wüßte man dann schon, in welcher Sprache man das am besten tun würde.

Also, zu Punkt zwei der Erklärung: Man dürfte dann nicht bei den Angaben zur Person "Sprachgruppe" hinschreiben, außerdem würde das Landesamt ja sowieso nicht ladinisch zurückschreiben, wenn man das angekreuzt hätte. Weiters könnte man ja auch ein Feld anführen - nicht bei den Angaben zur Person - wo drinnen steht: "gewünschte Sprache im Schriftverkehr". Aber hier gibt es auch schon Durchführungsbestimmungen die besagen, daß die Verwaltung in der angenommenen Sprache zurückschreibt. Und immer dann, wenn ein Antrag vorliegt, also wie hier, dann ist es klar, daß die angenommene Sprache die ist, die der Bürger verwendet hat, wenn er sich an die Verwaltung wendet. Diese Erklärung ist somit nicht stichhaltig. Die andere Erklärung des Landesamtes waren die statistischen Daten - und hier kommen wir wieder zum Thema: Wie muß mit diesen Daten denn umgegangen werden? Ist es zulässig, daß man das auf so ein Gesuch schreiben muß, ohne daß es was bringt, ohne daß man es wirklich braucht? Sollte es nicht eher so sein, wenn es schon vorgesehen ist für ganz spezifische Akte, daß es dann nur dort und geschützt dort ist. Das was heute auch Guido Denicolò gesagt hat zum Datenschutz. Es ist ja so, daß einerseits dieser Information mit der Pauspapiergeschichte so geheim gehalten werden soll, andererseits muß ich mit dieser Angabe so hausieren gehen, daß sie dann sowieso jeder erfragen kann. Was hat das dann noch mit Anonymität

zu tun? Insofern war die Lösung '81 mit der Angabe auf der Gemeinde, daß das auf jeder Sammelbescheinigung oben steht, dann ja noch logischer. Ich glaube, das Persönlichkeitsrecht muß zumindest so lang Vorrang haben, bis es wirklich einen Sinn gibt, daß die Angabe erfolgt. Und solche Zettel zeigen, daß es nicht so gehandhabt wird. Ich kann ein anderes Beispiel nennen: Ich bin einmal geblitzt worden mit dem Auto, 9 Stundenkilometer zuviel. Ich habe ein Strafmandat bekommen auf italienischer Sprache. Die Verwaltung muß in der angenommenen Sprache schreiben, also wurde angenommen, daß ich italienischer Muttersprache bin und man hat mir auf Italienisch geschrieben. Ich muß zugeben, ich war sehr verärgert. Nicht weil ich in meiner Muttersprache von der Verwaltung angeschrieben werden wollte, sondern weil ich die Strafe nicht zahlen wollte. Auf jeden Fall habe ich dagegen rekuriert im Sinne dieser Bestimmung. Innerhalb 10 Tagen muß das geschehen und innerhalb 10 Tagen müssen sie auch in deiner Sprache wieder zurückschreiben. Jetzt braucht es aber um das zu erreichen, eine Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung. Das war mir total neu. Ich hab gedacht, da geht ich hin und sage, ich hätte das gerne auf Deutsch. Nein, da braucht es eine Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung. Da heißt es anstehen beim Bezirksgericht um sich den Zettel zu besorgen. Würde es da nicht genügen, eine Eigenerklärung zu machen? Es gibt wirklich sehr viele Bereiche, in denen man eigenverantwortlich im Sinne des Gesetzes Nr. 15 (glaube ich) von '68 sehr viele Sachen erklären kann. Würde es hier nicht auch genügen, daß man das einfach erklärt? Also, ich glaube, es geht darum, mal zu durchforsten, wo es diese Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung wirklich nicht braucht, weil sie keinen Sinn ergibt. Und jetzt noch kurz zu einem anderen Thema, auch sehr konkret: Die Gleichstellung der südtiroler Studenten in Österreich. Hier hat es auch eine Neuerung gegeben. Vor ein paar Jahren ist sie einmal diskutiert worden, von der SH propagiert, aufgegriffen von Viola, der gesagt hat, ja, die Italiener sollten draußen auch keine Steuern zahlen müssen. Es ist so, daß die deutsch- und ladinischsprachigen Südtiroler den Österreichern in Österreich gleichgestellt sind und alle anderen natürlich nicht. Also ein Italiener aus Bozen oder aus Mailand genausowenig wie ein Münchner. Ich habe mit dem damaligen Rektor Moser telefoniert, der hat gesagt, er würde es begrüßen, wenn mehr Italiener nach Innsbruck studieren kommen würden und man müßte doch einen

Weg finden. Dann habe ich mit dem Referat S telefoniert, mit Dr. Gissmann, Nachfolger von der Victoria Stadelmair. Der hat gesagt, nein, das ist natürlich unmöglich, das ist eine Bestimmung, die ganz klar für die Südtiroler sei. Und die Südtiroler Landesregierung hat einmal gesagt, ja, man könnte darüber nachdenken, aber dann müßte es so sein, daß die Landesregierung diese Gebühren ersetzt, weil es kann natürlich nicht so sein, daß die Südtiroler nicht mehr die richtigen Südtiroler sind. Was hat das bewirkt? Wo war der Unterschied? Die Studiengebühren und die Studienzulassung. In Österreich ist bis auf Medizin jedes Studium ohne numerus clausus zugänglich, das ist ja in vielen anderen Staaten nicht mehr so. In Italien und Deutschland gibt es ja den numerus clausus inzwischen in

Sachen auch ein Territorialprinzip gelten könnte, denn das würde wirklich nicht viel ausmachen und jetzt kommt die Neuerung: Früher mußten die südtiroler Studenten draußen die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung abgeben, also hat das Dokument auch im Ausland eine Wirkung gehabt. Jetzt aber hängt es von der Sprache der Schule ab, in der man maturiert hat. Also, derjenige, der eine deutschsprachige Schule besucht hat, kann sich direkt inskribieren, jemand, der eine italienischsprachige Schule besucht hat, wird als EU-Ausländer angesehen. Jetzt weiß ich nicht, was das soll, diese Veränderung. Es gibt recht wenige Italiener, die in Österreich studieren. Aber es hat natürlich Fälle gegeben, in denen sich



verschiedenen Fakultäten. Die Studiengebühren sind inzwischen gefallen, weil für alle EU-Bürger muß das gleiche gelten, also Inländer wie EU-Ausländer, deshalb gibt es keinen Unterschied mehr. Aber es gibt noch den Unterschied in der Studienzulassung. Wenn z. B. in ganz Italien Architektur mit numerus clausus versehen ist, dann kann der deutschsprachig erklärte Südtiroler in Österreich sich ohne Beschränkung inskribieren, der italienischsprachige kann das nicht. Er muß zuerst nachweisen, daß er in seinem Heimatland einen Studienplatz hat. Wenn er den hat, dann kann er sich draußen einschreiben, verliert aber somit ungefähr ein Semester. Das ist natürlich damit begründet, daß sonst halb Deutschland die Österreichischen Universitäten überfallen würde. Ich glaube schon, daß bei solchen

Italiener mit 18 Jahren überlegt haben - da damals noch Studiengebühren zu bezahlen waren - sich lieber deutsch zu erklären und damit dann die Studienzulassung zu vereinfachen. Jedenfalls eines bleibt noch und zwar bei den ÖH-Wahlen: Studenten dürfen alle wählen, gewählt werden, also das passive Wahlrecht haben nur die Österreicher und unsere deutschsprachigen und ladinischsprachigen Südtiroler. Für die ist die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung als Ausweis geblieben. Ich möchte abschließend sagen, man muß sich wirklich überlegen, ob dieses System, das eigentlich nur für den Proporz im öffentlichen Dienst und im Wohnbau wichtig ist, nicht überhand nimmt. Ob es nicht einfach eine ganz klare Angabe wird, wie jede andere objektive Angabe auch, wie die

Il pubblico attento segue i lavori del convegno; in alto, in primo piano, gli organizzatori.

Steuernummer etwa. Das wäre dann so, als würde man hier Religionszugehörigkeit zu statistischen Zwecken angeben würde.

Ich möchte abschließend sagen, Statistik ist etwas anonymes und bei einem Statistikbogen könnte man wesentlich interessantere Dinge erfragen, als die Sprachgruppenzugehörigkeit. Und wenn schon, wie es das Landesamt behauptet, die Angabe auch unterlassen werden kann, dann mußte das zumindest angeführt sein. Dort müßte stehen, wer will, kann das angeben - aber das bringt dann auch nichts. Danke schön.

ABSTRACT
Klaus Pancheri

Non credo - esordisce il relatore - all'esistenza di due società parallele, con un'associazione delle famiglie mistilingui e poi il vuoto intorno. Io stesso non vengo da una famiglia mista ma mi sento personalmente interetnico. Ci sono sempre più forze che aspirano ad un disarmo unilaterale e ad una società indivisa. Come rappresentante dell'associazione studenti sudtirolesi SH/ASUS affronterò il tema del rapporto tra dichiarazione di appartenenza e sussidi di studio. Attualmente in questo campo è scomparsa l'esigenza di presentare tale dichiarazione. Per l'assegnazione delle borse di studio ci sono due tipi di fondi: uno per l'interno e uno per l'estero. Ma non sono divisi per gruppi linguistici. Nonostante questo nel formulario della domanda si chiede di indicare il gruppo linguistico, si dice a fini statistici o per agevolare l'eventuale scambio di corrispondenza. Noi ci chiediamo però: perché non limitarsi a rispondere nella lingua della domanda? E che ne è della riservatezza dei dati in campo statistico?

Un secondo aspetto riguardava una normativa austriaca che prevedeva l'esonero delle tasse per studenti universitari tedeschi e ladini. Ora con l'entrata nell'UE questo privilegio è caduto ma ne rimane in piedi un altro: lo studente tedesco e ladino può iscriversi senza limitazioni ad università austriache, quello italiano no. Ma c'è una novità. Prima bisognava presentare la dichiarazione di appartenenza, che quindi assumeva validità all'estero. Ora si tiene conto della lingua in cui uno studente ha frequentato la scuola superiore, creando però altri problemi.

Dr. Klaus Pancheri - Südtiroler Hochschülerschaft

DOMENICO PONTECORVO



La proporzionale serve oggi agli italiani

Ho ricevuto e ho accolto veramente con piacere l'invito che mi ha formulato l'amico Pasquali per partecipare, per prendere parte a questa discussione. Premetto che non ho una competenza specifica in materia ma la mia testimonianza potrà essere una testimonianza di natura politica e forse umana. Sono consigliere comunale di Bolzano di Alleanza Nazionale e sentivo prima alcuni accenni anche del Prof. Tribus alla presunta modifica e al cambiamento di rotta del mio partito che evidentemente rappresenta la stragrande maggioranza del gruppo linguistico italiano, in materia di proporzionale. Le considerazioni sono abbastanza semplici e consequenziali, in sostanza i motivi per i quali il movimento sociale prima e alleanza nazionale dopo, ha ritenuto di dover essere contrario alla proporzionale etnica erano sostanzialmente di due tipi: uno di natura morale, un problema di giustizia, di equità e il secondo era di natura prettamente pratica avverso i risvolti, le conseguenze che un acconto di questo tipo avrebbe potuto causare e infatti ha causato sul gruppo linguistico italiano, premesso che è evidente che la ragione sociale del nostro partito è di tutelare, di preservare la consistenza stessa e le prerogative del gruppo linguistico italiano. Per cui le motivazioni erano queste. Ora, oggi come oggi, non è

accaduto nulla di particolare, ciò che il presidente provinciale Giorgio Holzmann ha affermato in più di un'occasione e nell'ultimo congresso provinciale che è stata semplicemente una valutazione di natura pratica. I motivi relativi per i quali originalmente la destra in questa terra ha sempre ritenuto di essere contraria a questo strumento sono motivi di natura morale riferiti ai principi di giustizia, principi di meritocrazia, i principi in virtù dei quali chi evidentemente risulti essere maggiormente preparato per un determinato incarico dovrebbe avere il diritto di poterlo ricoprire a prescindere dal gruppo linguistico appartenente affermando evidentemente l'obbligo del bilinguismo. Questi principi e questi motivi rimangono saldi nelle tesi congressuali del mio partito. Le valutazioni che abbiamo fatto, sono di ordine semplicemente pratico. Oggi come oggi paradossalmente il principio della proporzionale - dico paradossalmente perché è nato evidentemente per preservare e per tutelare delle prerogative del gruppo linguistico tedesco - oggi come oggi la situazione si è capovolta in misura tale che ha dei risvolti positivi anche sulla comunità di lingua italiana. E questa è semplicemente la valutazione che è stata fatta. Nulla di rivoluzionario, un ragionamento forse difficile da spiegare alle persone comuni, coloro che non masticano in modo particolare la politica. Ma comunque una valutazione abbastanza concreta e abbastanza pratica. Ora, è evidente che Alleanza Nazionale si pone in una maniera critica, ripeto, per i motivi che abbiamo detto rispetto a questo strumento ed è comunque aperta a qualsiasi tipo di confronto per trovare degli strumenti più idonei a garantire entrambi i gruppi in un contesto come quello della provincia di Bolzano. Queste sono le valutazioni molto brevi, perché sono stato invitato ad esserlo, che hanno appunto una valenza prettamente politica. Da un punto di vista umano premetto che non ho una conoscenza diretta o un'esperienza diretta in materia di famiglie mistilingui perché non ne faccio parte. Tuttavia, soprattutto in quei momenti - e purtroppo oggi come oggi ce ne sono sempre di più - in cui mi ritrovo a vedere in maniera abbastanza negativa il futuro della comunità altoatesina, quando mi guardo intorno, vedo che comunque esistono, esiste una comunità molto particolare quella composta dalle famiglie mistilingui, delle coppie mistilingui. Questo - e lo dico sinceramente - è un motivo di grossa soddisfazione. È un

elemento che mi invita a confidare in maniera positiva nel futuro di questa terra. Per cui io ritengo che la funzione dei mistilingui in questa terra sia fondamentale. Sono la dimostrazione vivente del fatto che un momento di pacificazione in questa terra può esistere ed esiste. È sono la dimostrazione vivente che alle volte con una maggior dose di affetto, di amore reciproco, alcune differenziazioni sulle quali spesso e volentieri le forze politiche speculano in maniera evidentemente funzionale alla preservazione di un determinato elettorato è vero che possono essere superate. Questo mi dà molta fiducia nel futuro. Concludo, facendo una breve considerazione relativa all'aspetto prettamente tecnico della proporzionale etnica. Esistono vari problemi non ultimo anche quello relativo alle varie e diverse commissioni d'esame per quanto riguarda l'accesso ai posti alla pubblica amministrazione. Sempre a livello di testimonianza prettamente politica noi evidentemente siamo sempre particolarmente sensibili a questo tipo di stanze e disponibili a qualsiasi tipo di confronto. Concludo augurandovi ancora buon lavoro e vi saluto.

Dr. Domenico Pontecorvo - Bolzano, consigliere comunale di Alleanza Nazionale

2001


Il nostro censimento in Europa

Unsere Volkszählung in Europa

3

Dichiarazione linguistica e autonomia speciale

Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung und Autonomie



Paul Flora,
Alpinosaurus Tyrolensis, weiblich, mit Beute - Alpinosaurus Tyrolensis, femminile, con preda
(Ed. Thomas Flora, Innsbruck)

Tavola rotonda/Runder Tisch

Dal censimento 1971 al censimento 2001

30 Jahre Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung



On. Franco Frattini
Roma, deputato di Forza Italia

In questo mio primo intervento non formulerò proposte, mi riservo di farlo al prossimo giro. Parto da tre considerazioni. La prima è un problema di tipo giuridico. Noi viviamo in un sistema europeo che sta diventando sempre di più il sistema di tutela di aree plurilingue e multietniche. Andiamo verso un Europa che certamente non sarà più l'Europa degli stati nazione nel senso tradizionale. Sarà l'Europa della tutela del diritto dei singoli, del diritto della circolazione, del diritto al lavoro, dell'interscambio delle culture, delle professioni. Che tenga conto anche di quella riservatezza sul trattamento dei dati personali, attinente alle libertà personali, che è stato oggetto d'una recente legge dello stato. Allora, se questi due dati sono esatti, la mia prima considerazione è la presente: Il sistema così com'è, di dichiarazione nominativa, valida a tutti gli effetti della legge, quale è prevista in occasione dei censimenti non è né più né meno che una identificazione etnica di tipo burocratico-legale. Non ho né più né meno che da ripetere le parole di Langer. Allora io dico il punto delicato è il punto del trattamento dei dati. Lo ha detto stamani l'avvocato dello stato. Forse è vero che la legge non impedisce che questo sistema si protragga e quindi, come Tribus ha detto, noi ci dobbiamo inchinare a una legalità formale di questo sistema. Ma io dico, forse da quella legge, che è legge di principi, noi possiamo trarre un altro stimolo. Lo stimolo a valutare il principio della adeguatezza del trattamento di quei dati allo scopo che si deve raggiungere. E allora è vero che lo scopo è uno scopo statistico o è piuttosto vero che lo scopo è quello di consolidare barriere etniche in una società che invece deve essere pluralista e multietnica. Se è vera la prima condizione, allora certamente l'anonimato è da imporre ed è da riservare, se mai, la dichiarazione a quei soli settori in cui, appunto, vi è una giustificazione di principio a trattare quei dati così riservati per qualche finalità. Non vi può essere in altri termini una finalità tanto generale da imporre una dichiarazione da effetto omnibus con indeterminatezza di effetti giuridici fino ad esempio a comprendere la dichiarazione per richiedere una borsa di studio. Io ho sentito uno studente che ha detto cose molto intelligenti tra cui quelle sulla inadeguatezza e allora è vero che quella legge del 31. Dicembre 1996 forse non ci aiuta a chiudere definitivamente il problema. Ma certamente tra i primissimi articoli di quella legge c'è un principio che io ritengo applicabile. Chiedo, per attenermi ai tempi, con il principio della pertinenza alla finalità. Forse si dovrebbe cominciare a guardare quali sono i settori, quali sono gli ambiti della vita sociale di un'aria che vuole davvero - se vuole - essere l'aria della convivenza, del plurilinguismo sul serio, quali sono gli ambiti in cui questa dichiarazione può servire. E il problema dei mistilingui vive qui. Vive nel contrasto tra una tradizione che è nata per proteggere qualcuno, che si è consolidata per salvaguardare un gruppo a favore o a scapito, a seconda di come si guardi gli altri e la realtà di domani, che non avrà più bisogno di proteggere ma avrà bisogno di favorire. Non di proteggere un gruppo contro lo strapotere di un altro, ma io credo di difendere, si sostenere lo sviluppo di ogni gruppo insieme agli altri. L'esperienza dei mistilingui è a questo punto un'esperienza emblematica. È probabilmente l'esperienza da cui può partire un esempio di un nuovo modo di vedere la convivenza. Queste sono le

mie prime considerazioni e mi riservo poi di intervenire.

Wir leben in einem europäischen System, das jedem Bürger ein Recht auf Arbeit und auf freie Mobilität einräumt und das in mehrsprachigen Gebieten den kulturellen und beruflichen Austausch fördert. Das heute angewandte System der individuellen Volkszählung sollte unter diesen neuen Aspekten überdacht werden, auch unter Berücksichtigung des kürzlich vom italienischen Gesetz eingeführten Datenschutzes. In einem Gebiet, wo mehrere Kulturen zunehmend ineinandergreifen und in dem die gemischtsprachige Bevölkerung laufend zunimmt, ist eine Rückbesinnung zur anonymen Volkszählung angebracht. Sie ist einer wahrheitsgetreuen Zuordnung förderlich - im Rahmen des Gesetzes zum Schutz der Minderheiten - und erlaubt dennoch eine genaue Erhebung zu statistischen Zwecken. Es gibt gute Gründe, einige Regelungen für die proportionale Zuteilung von Arbeitsstellen und öffentlichen Beiträgen beizubehalten, was aber nicht heißt, daß man die Entwicklung des Proporz in Richtung eines diskutablen Bollwerkes der Autonomie nicht abschwächen sollte.



Abg. Karl Zeller
Bozen, Kammerabgeordneter der SVP

Ich danke herzlich für die Einladung, hier zum Thema Volkszählung sprechen zu können. In erster Linie möchte ich unterstreichen, dass es ein Recht einer jeden Minderheit ist, sich zählen zu lassen. Es ist auf der ganzen Welt so und natürlich auch hier in Südtirol ist dieses Recht verankert worden, da wir ja ein Minderheitenschutzsystem haben, das doch sehr weit und sehr großzügig entwickelt ist. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass wenn man die Grundpfeiler der Autonomie nicht angreifen will, d. h. den Proporz nicht angreifen will, man nicht von einer Volkszählung absehen kann, bei der das Verhältnis der verschiedenen Sprachgruppen erhoben wird. Und man wird auch nicht von einer Feststellung der individuellen Zugehörigkeit zu einer Sprachgruppe absehen können, weil sonst das ganze System nicht mehr anwendbar ist. Also wenn man kohärent sein will, dann muß man entweder sagen, ich will den Proporz nicht, und dann logischerweise braucht es auch die Sprachgruppenzugehörigkeit nicht oder aber man kann darüber diskutieren, welche Form der Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung man als opportun erachtet, wobei wir von der Volkspartei der Meinung sind, dass das bisher geltende System einen vernünftigen Ausgleich zwischen den verschiedenen Interessen und Erfordernissen bietet. Man hat versucht, die meisten Kritiken technischer Natur zu beachten, die gegen die Volkszählung '81 erhoben worden sind, wo auch dann Urteile ergangen sind vom Staatsrat. Man hat diese Anregungen in der Durchführungsbestimmung vom Jahre 1991 übernommen und ein brauchbares System gefunden. Ich nenne nur die grundlegenden Prinzipien: es gilt das subjektive Bekenntnisprinzip. Niemand darf aufgrund von objektiven Kriterien ermitteln, welcher Sprachgruppe sich jemand zugehörig erkennt. Man anerkennt das Prinzip der Freiheit eines jeden Einzelnen, sich zu einer der drei offiziellen Sprachgruppen zu erklären. Man hat auch versucht, für diejenigen, die sich nicht der deutschen, italienischen oder ladinischen Sprachgruppe zugehörig fühlen, ein System zu finden, das annehmbar ist. Indem man gesagt hat, ihr müßt euch

nicht mehr zugehörig erklären, sondern ihr müßt nur mehr eine Angliederungserklärung zu einer der drei offiziellen Gruppe abgeben, ohne jede ethnische Zugehörigkeit damit zu verbinden. Und das aus dem einfachen Grund: Wenn man das nicht gemacht hätte, würde man ja die Gemischtsprachigen oder einen Slowenen, der hier ansässig ist, von den ganzen Rechten des Autonomiestatutes ausschließen und das wäre verfassungswidrig, nicht aber dieses System der Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung wie es heute gilt. Es ist auch das einzige System, mit dem man dem Opportunismus entgegenwirken kann, im Gegensatz zu "ad hoc" Erklärungen. Das hat der Alexander Langer, der leider verstorben ist, ja mehrmals gemacht, dass er einfach aus bestimmten Motiven sich einmal einer Sprachgruppe zugehörig erklärt hat und in anderen Momenten zur anderen Sprachgruppe. Damit hat er ja eigentlich nichts anderes nachgewiesen, als dass man eine bestimmte Geltungsdauer dieser Zugehörigkeitserklärung festlegen muß und sie so weit wie möglich vom konkreten Moment, wo damit irgendwelche Rechte verbunden sind, abkoppeln muß. Ich bin nicht der Meinung des Kollegen Frattini, dass diese Durchführungsbestimmung nicht im Einklang mit dem Datenschutzgesetz ist. Es steht ja ausdrücklich im Art. 22, Komma 3 drinnen, dass weiterhin Daten erhoben werden können, wenn dies aufgrund von präzisen gesetzlichen Bestimmungen festgelegt ist. Und niemand wird bestreiten können, dass eine Durchführung zum Autonomiestatut keine gesetzliche Bestimmung ist. Darüber hinaus ist es eine Bestimmung, die einen höheren Rang hat als ein ordentliches Gesetz wie es dieses Datenschutzgesetz ist und dazu noch international verankert ist, weil auch diese Bestimmung im Zuge des Paketabschlusses an Österreich übergeben worden ist und somit einseitig gar nicht mehr änderbar ist. Im Grunde verstehe ich nicht so recht diese ganzen Kritiken am bisher geltendem System, weil die Erklärung ja streng geheim ist, sie unterliegt dem Amtsgeheimnis, niemand kann sie einsehen, weil sie beim Gericht deponiert ist. Und zum anderen Punkt: es ist angesprochen worden, dass nur die Angehörigen der deutschen und ladinischen Sprachgruppe in Österreich bestimmte Erleichterungen genießen. Das ist natürlich eine Sache, auf die man auch vom italienischen Parlament aus keinen Einfluß hat, weil das beruht alles auf dem Gleichstellungsgesetz, das ein österreichisches Staatsgesetz ist. Das können wir natürlich von hier aus schwer beeinflussen, denn es wird immer noch Österreich sein, das entscheidet, welche Begünstigungen es geben will und welche nicht. Aber man kann sicherlich darüber diskutieren, inwieweit man darauf Einfluß nehmen kann. Und abschließend möchte ich sagen, dass ich glaube, dass die Sprachgruppenerhebung und der Proporz nicht so sehr ein Instrument des Schutzes der ethnischen Minderheiten sind, sondern vielmehr die Funktion übernommen haben, einen Volksgruppenausgleich herzustellen. Und ich glaube, das Resultat der nunmehr 25jährigen Anwendung des Autonomiestatus hat gezeigt, dass doch ein Ausgleich durch dieses System geschaffen werden kann.

E' inalienabile diritto di ogni minoranza il potersi contare. La normativa sulla proporzionale è strettamente collegata alla necessità di una rilevazione individuale nominativa, anche se si può discuterne la forma. Le regole adottate per il censimento del 1991 hanno recepito gran parte delle

critiche sollevate nel 1981 e dalle sentenze del Consiglio di Stato. I principi sono: la libertà di ognuno di scegliere un gruppo di appartenenza; la possibilità di dichiarazioni, ai fini statistici, anche diverse dai gruppi statutariamente riconosciuti: tedesco, italiano, ladino. E' un metodo che disincentiva l'opportunismo e perfettamente in regola con la normativa sulla riservatezza dei dati. Il sistema della proporzionale ha via via perso la funzione di tutela della minoranza per assumere sempre più un ruolo di redistribuzione etnica di alcune risorse. Per questo si studiano, anche nella Commissione dei 6, misure per rendere più flessibile l'applicazione della proporzionale, in particolare nei casi in cui non si presentino nei concorsi pubblici un numero sufficiente di candidati appartenenti al gruppo con posti riservati.



On. Marco Boato
Trento, deputato Verdi/Ulivo

Sicurate il piccolo ritardo ma ho dovuto partecipare ad un'altra iniziativa. Ho partecipato però a tutti i lavori di questa mattina e vorrei all'inizio, se pure brevissimamente, esprimere oltre al ringraziamento agli amici e alle amiche che hanno promosso questa iniziativa, esprimere il mio straordinario apprezzamento per il livello di riflessione giuridica, culturale, politica che ho ascoltato questa mattina in questa iniziativa. Io mi auguro che l'iniziativa possa avere una sua continuità, una sua continuità di elaborazione, di confronto fra diverse posizioni, fra diverse lingue, fra diverse esperienze e mi auguro che quella che ho percepito e percepisco tuttora come una, una volta si sarebbe detto, totale trasversalità politica vada al di là della trasversalità politica. E qualcosa che affronta i problemi non facendosi precondizionare dalle legittime appartenenze politiche di ciascuno. Per quanto riguarda la questione del censimento scavando nel mio archivio personale ho ritrovato questo vecchio libretto che risale dal 1979 - ormai sono passati 18 anni - in cui è contenuto un testo del più volte citato Alexander Langer e vorrei suggerire di riprodurlo in fotocopia e di farlo circolare perché a distanza di 18 anni, le riflessioni che Alexander Langer faceva allora - prima che ci fosse il primo censimento etnico in termine di schedatura del 1981 e di quello che avrebbe questo potuto comportare nella convivenza in Sudtirolo - mi pare che quelle analisi, quelle predizioni e quelle preoccupazioni, quel grido d'allarme che lui gettò fin d'allora siano state in grandissima parte confermate. Senza fare un feticcio neanche di ciò che diceva il mio amico Alex. Tutto è discutibile e quindi è legittimo che Karl Zeller non sia d'accordo. Però credo che questa riflessione vada ricostruita. Io credo che bisogna radicalmente distinguere fra censimento delle minoranze linguistiche e dichiarazione nominale di appartenenza etno-linguistica. Come Lidia Menapace questa mattina, ho anch'io qualche prudenza nel usare l'espressione etnico perché ha un sapore a volte in questi contesti che richiama un passato non bello. E io sono, alla Camera, come Karl e Franco sanno, relatore di tutte le proposte di legge che esistono in questo momento alla Camera in materia di applicazione dell'art. 6 della Costituzione. L'art. 6 dice che la repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Salvo che in alcune regioni a statuto speciale, questo articolo non è mai stato attuato e io mi auguro che in questa legislatura si arrivi ad attuarlo e personalmente sono stato nominato relatore di queste sette proposte di legge che riguardano tutto

2001

Il nostro censimento in Europa

Unsere Volkszählung in Europa

4

Tavola rotonda/Runder Tisch

Dal censimento 1971 al censimento 2001

30 Jahre

Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung

il territorio dell'Italia. Ho quindi una straordinaria propensione, sensibilità, apertura, volontà non solo per quanto riguarda l'Alto Adige/Südtirol ma per quanto riguarda tutta l'Italia che ci sia la più rigorosa e coerente tutela delle minoranze linguistiche. Sono anche personalmente favorevole non solo qui in Alto Adige/Südtirol che ci sia una rilevazione censuaria delle minoranze linguistiche, che non va imposta come obbligo ma sono favorevole che ci sia in tutta l'Italia. Credo che si faccia un gigantesco errore, con tutto il rispetto all'amicizia che abbiamo anche quando abbiamo delle idee diverse, quando si confonde il riferimento statutario alla consistenza dei gruppi linguistici con la derivazione obbligatoria alla schedatura etnica che non era affatto obbligata con il DPR del 1977 che tutti voi conoscete ma che, la norma di attuazione, che è venuta quattro anni dopo, ha introdotto. Le due questioni non sono l'una il presupposto per l'altra, questo anche in base a quelle norme statutarie che non sono neppure quelle un feticcio, tant'è vero che Karl Zeller poco fa ha detto che non si può modificare lo statuto, che non si possono modificare norme di attuazione, che ci sono gli accordi internazionali. Ma invece del tutto legittimamente, lui e l'altro mia collega amico Siegfried Brugger, hanno presentato alla Camera dei Deputati una proposta di legge costituzionale per cambiare a tal punto lo statuto di autonomia della regione Trentino/Alto Adige/Südtirol che sopprime questa regione. Quindi non ci si può richiamare al feticcio degli accordi, dell'intoccabilità delle norme di rango costituzionale dello statuto e delle conseguenti norme di attuazione con una mano e con l'altra mano presentare una proposta di legge costituzionale che vuole legittimamente proporre la radicale trasformazione dello statuto di autonomia fino al punto di sopprimere la regione. Non la condivido, ma è una proposta legittima. Quindi a me pare che una cosa sia il censimento linguistico, altra cosa sia la schedatura etnica. Che di questa seconda cosa si parli. Che possiamo a distanza di quindici anni parlarne in un clima ed in un contesto politico e culturale diverso che non dobbiamo ripetere automaticamente gli dibattiti di quindici anni fa, siamo in un contesto geopolitico diverso e possiamo farlo anche con delle formulazioni che forse i nostri moderatori ci permetteranno di fare nel prossimo giro.

Man sollte heute nicht die hitzigen - wenn auch gerechtfertigten - Diskussionen aufwärmen, die der Volkszählung 1981 vorausgegangen sind. Das Klima hat sich verändert und das ist zu berücksichtigen. Die Kritik an der heute gültigen Form der Volkszählung kann nicht als antiautonomistisch abgetan werden, wenn man bedenkt, daß die SVP selbst im Parlament ein Projekt für die radikale Revision der Region Trentino Südtirol vorschlägt. Alles kann geändert werden, am besten indem man unter Einbezug der Öffentlichkeit gleich im Landtag eine Übereinkunft anstrebt und nicht etwa bei heimlichen Verhandlungen der Sechser-Kommission. Der Minderheitenschutz muß auf gesamtstaatlicher Ebene Gültigkeit haben, wobei vermieden werden sollte, daß der ethnische Konflikt institutionalisiert wird, wie es in Südtirol aus Angst vor einer Assimilation geschehen ist, was aber in einem Europa des Jahres 1997 keinen Sinn mehr macht. Gemäß einer liberal-demokratischen Auffassung des Staates muß man heute den Rechten des einzelnen Bürgers besondere Achtung schenken. Es ist notwendig, die verallgemeinernde Sichtweise der Gruppenzugehörigkeit zu überwinden, die sowohl die Politik als auch das Leben der italienischen, deutschen und ladinischen Bürger verkrampft hat.



Omar Monestier,
Il Mattino

Allora, prima di entrare nel merito e di far fare anche al nostro pubblico qualche domanda, volevo porre una io che in qualche modo si riallaccia all'ultimo intervento, cioè a quello del on. Boato. Credo che

nessuno, per lo meno in questo momento, abbia voglia di rimettere in discussione alcuni grossi episodi che sono accaduti sul piano costituzionale, che attengono alla storia dell'autonomia altoatesina. Quello che cerchiamo di capire adesso è, se è possibile arrivare a questo censimento con la possibilità quanto meno di aprire un dibattito sulla forma del censimento, in particolare si chiede - e forse in questo senso potrebbe essere utile capire l'opinione del on. Zeller - se si può arrivare a una forma di censimento anonima. Questo poi è il tema portante che abbiamo sentito più volte riemergere anche questa mattina. È su questo argomento specifico - quindi precedendo da tutte le altre argomentazioni pure così importanti - che io vorrei stringere i nostri relatori, prima di passare la parola al pubblico. Forse vuol incominciare l'on. Zeller?

Karl Zeller

Ich muß meinem Freund Boato zuerst antworten. Es ist überhaupt kein Widerspruch, wenn wir Verfassungsänderungen anstreben. Das Prinzip ist nur das: das Autonomiestatut und die Durchführungsbestimmungen können nicht einseitig abgeändert werden, d. h. ohne den Konsens der Vertreter der deutschen und ladinischen Volksgruppe. D. h. wenn wir einverstanden sind, kann man selbstverständlich Änderungen machen und man wird auch immer wieder Änderungen machen müssen, weil die Zeit ja nicht stehenbleibt. Aber wir werden nie zulassen, dass Änderungen am Statut gemacht werden, ohne unser Einverständnis oder das Einverständnis Österreichs. Zum anderen habe ich ja ganz klar gesagt, dass der Art. 89 des Statuts sagt, es muß eine Volkszählung geben, bei der die Konsistenz der Sprachgruppen erhoben wird und gleichzeitig muß die individuelle Sprachgruppenzugehörigkeit eines jeden Einzelnen erhoben werden. Und da sind wir einfach der Meinung - und ich habe bisher keine bessere Methode gefunden - dass es unmöglich ist, eine "ad hoc" Erklärung in all diesen Fällen zuzulassen, wo Rechte damit verbunden sind. Denn wenn ich acht Stellen ausgeschrieben habe und davon sind fünf für die deutsche Sprachgruppe und drei für die italienische Sprachgruppe ausgeschrieben und ich frage den Bewerber, einen Arbeitslosen, der eine Stelle haben will, nach seiner Sprachgruppe. Also wie wird er sich erklären? Selbstverständlich für die Gruppe, wo er am meisten Chancen hat, eine Stelle zu bekommen. Und das wäre einfach eine absurde Konsequenz. Wenn zuerst bei der Volkszählung sich jemand zur deutschen Sprachgruppe erklärt und dann beim "ad hoc" Fall zur italienischen, weil es halt gerade opportun erscheint, dann schädigt er die andere Sprachgruppe doppelt: Einmal bei der Volkszählung, weil er eine andere Gruppe erklärt hat und dann noch bei der individuellen Erklärung, weil er Rechte in Anspruch nimmt, die der anderen Sprachgruppe zustehen. Und ich glaube einfach, dass dieses System der "ad hoc" Erklärung nicht geeignet ist, sondern vielmehr einen riesigen Opportunismus in der Bevölkerung verbreiten würde.



Dr. Florian Kronbichler, FF

Eine Zusatzfrage: Einmal an Dr. Zeller und zum zweiten an Dr. Frattini als einen Exponenten des oppositionellen Lagers im gleichen Parlament. Das Thema dieser Diskussion heißt dreißig Jahre Volkszählung, das waren bisher drei Volkszählungen, die allesamt nicht in der gleichen Weise stattgefunden haben. Jedesmal hat es Abänderungen gegeben. Kann Dr. Zeller für sich und seine Partei ankündigen, ob aller Voraussicht nach die Volkszählung 2001 in der Form der Volkszählung von 1991 stattfinden wird? An Dr. Frattini die Frage, was wird er und auch Boato, was werden sie ab jetzt im Parlament in dieser Frage unternehmen?

Karl Zeller:

Ich habe bisher noch keinen Vorschlag

gehört, der neu wäre und der eine bessere Lösung mit sich bringen würde, als das bisher geltende System, das - wie ich bereits erklärt habe - schon angepaßt worden ist im Vergleich zu 1981. Ich finde, dass das System der Volkszählung von 1991 ein brauchbares System darstellt, und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Südtiroler Volkspartei mit einer Umänderung oder Abänderung der Durchführungsbestimmung einverstanden ist und die "ad hoc" Erklärung als zulässig oder als politisch unterstützenswert erachtet wird.

Franco Frattini

Una piccola battuta su un'affermazione del collega Zeller, che mi ha lasciato un po' perplesso e cioè il fatto che questo sistema di dichiarazione nominativa garantisca la veridicità della consistenza dei gruppi e invece quella anonima non la garantirebbe. Ma, anche con la dichiarazione nominativa c'è il rischio serio che la consistenza non sia veritiera perché non è da ieri che le dichiarazioni spesso non di comodo ma di necessità costringono appartenenti al gruppo meno forte e con meno chances a indurirsi a dichiarare di appartenere al gruppo che dà più chances. Quindi, non è decisiva questa affermazione. Che cosa fare? Ma io credo che nell'immediato l'unica cosa che si possa fare davvero è convincerci tutti che da qui al 2001 si debba marciare almeno verso l'anonimato delle dichiarazioni. Per due motivi: Il primo, perché se le ragioni sono di valutare la consistenza come era prima del '71, ed in effetti il sistema funzionava, questo si può fare senza l'indicazione nominativa. Secondo, perché in quei limitati ambiti in cui vi è una rilevanza del dato nominativo quel dato nominativo potrebbe essere rivelato e dato caso per caso, volta per volta, secondo la specifica necessità. Come fare? Probabilmente attivando proprio nell'ambito di una legge quadro sulla tutela delle minoranze una regola seria e uniforme per verificare la consistenza delle minoranze in ogni ambito territoriale con un criterio statistico e non con un criterio di schedatura etnica. È molto difficile farlo con riferimento alla normativa di attuazione dello statuto altoatesino perché, è chiaro, qui occorre una modifica della norma di attuazione. Ma per quanto mi riguarda, io credo che quella sia la direzione giusta. Non lo si può fare con legge ordinaria, perché violeremo una regola di procedimento, ma certamente si può stabilire nella legge quadro della quale parlava il collega Boato, un principio per cui la consistenza dei gruppi sia una consistenza statistica e non possa mai diventare schedatura etnica, questo sarebbe già un principio generale che varrebbe così tanto che non vi ci si potrebbe sottrarre nemmeno con una futura revisione della norma di attuazione dello statuto del Alto Adige. E siccome abbiamo cinque anni di tempo, credo che se ci muoviamo verso questa direzione questa possa essere la strada giusta.

Florian Kronbichler

Ich möchte zwischendurch bereits Leute, die etwas sagen möchten, dazu einladen, sich zu melden. Inzwischen antwortet on. Marco Boato auf die Frage, die ich ihm gestellt habe, Aber wir sammeln Wortmeldungen.

Marco Boato

La prima osservazione che io farei con molta pacatezza, è che io credo che tutti siamo chiamati a riflettere sui cambiamenti. Ci sono stati molti cambiamenti positivi, ma anche aspetti negativi dei processi in cambiamento che nel Alto Adige/Südtirol si sono verificati attraverso l'onnipervadenza della lettura etnica. Questo tipo di censimento che in realtà non è un censimento perché un censimento è per sua natura soltanto di carattere anonimo, soltanto di carattere statistico, questo tipo di schedatura etnica - o chiamatela come volete, questa mattina ho sentito dal prof. Pernthaler l'espressione apartheid - quindi ha in qualche modo imposto una lettura di tutti gli aspetti della vita nel Sudtirolo nella chiave dell'appartenenza etnica. Anche sul piano politico, se c'è la Sammelpartei dei tedeschi, che poi

sappiamo che non tutti i tedeschi sono nel SVP, ci deve essere il partito degli italiani. Qualunque discorso sul piano politico in termini laici rispetto al clericalismo etnico, in termini di laicità di proposte politiche che sono per loro natura interetniche, che dovrebbero prescindere dalla caratterizzazione etnica, sia pure facendo i conti con le diverse minoranze linguistiche, sia stato in qualche modo in gran parte spazzato via proprio attraverso queste conseguenze. Su questo io non voglio fare una polemica, vorrei invitare tutti noi, non solo Karl Zeller, io e Frattini, ma tutti noi, a fare una riflessione sulla storia del Sudtirolo in questi quindici anni.

Per quanto riguarda le intenzioni: io non ho l'intenzione, ma ho deciso di presentare una proposta di legge per modificare prima del censimento del 2001 le norme che disciplinano attualmente quella che io continuo a chiamare la schedatura etnica. E porrò contestualmente una altra questione: una cosa è lo statuto di autonomia che è legge costituzionale, altra cosa sono le norme di attuazione e non si può immaginare che vengano considerate alla stregua dello statuto di autonomia. Tant'è vero che potrebbero essere le sue diverse. Non è più immaginabile che su tutto questo terreno siano contestualmente espropriati i cittadini sia del Sudtirolo sia della Repubblica Italiana. C'è un luogo dove c'è l'espressione della sovranità popolare: è il parlamento. C'è un luogo dove c'è l'espressione della sovranità popolare altoatesina/sudtirolese: è il consiglio provinciale di Bolzano. Noi siamo in regime di totale espropriazione del consiglio provinciale di Bolzano, dove la SVP fra l'altro ha la maggioranza. Quindi non è che io sto immaginando chissà chi decida, in luogo di quella commissione dei 6 che attraverso le norme di attuazione continua ad espropriare il parlamento della repubblica. Altra questione si aprirebbe anche sulla composizione delle commissioni



consultive del governo, dei 6 e dei 12, per quanto riguarda questa mia attuazione, ma in questo momento non aprirò questo capitolo. Io annuncio ufficialmente questo e lo avevo già preannunciato alcuni mesi fa, ma proprio perché mi faccio carico delle preoccupazioni del consenso, del non fare forzature, di riflettere, di confrontarsi apertamente, ho intenzionalmente aspettato questa occasione per trarre anche e soprattutto da qui delle piste di carattere al tempo stesso politico, culturale e giuridico - e stamattina ho sentito livelli giuridici altissimi dal punto di vista della riflessione e dell'elaborazione per poter fare delle proposte che non siano delle invenzioni calate dall'alto ma che siano espressione della comunità altoatesina/sudtirolese.

Publikum

1. Io vorrei esporre un caso molto pratico. Appartengo ad una famiglia mistilingue. Due figli che non volevano essere né italiani né tedeschi. Volevano rappresentare la famiglia dei genitori - io italiano, la madre tedesca. Voi sapete tutti che la scuola è l'elemento fondamentale per mantenere la prerogativa della famiglia mistilingue. I miei figli hanno dovuto fare una scelta. Hanno scelto di fare una parte in una lingua e l'altra parte nell'altra lingua, con tutte le difficoltà del caso. Ora, perché qui siamo in un gruppo di

2001

Il nostro censimento
in EuropaUnsere Volkszählung
in Europa

4

Tavola
rotonda/Runder
TischDal censimento 1971 al
censimento 200130 Jahre
Sprachgruppenzu-
gehörigkeitserklärung

famiglie mistilingue, penso che dovremmo considerare la possibilità di garantire alle famiglie, ai figli delle famiglie mistilingue la possibilità di seguire una scuola bilingue, come seguono la scuola bilingue i ladini. So benissimo che lo statuto pone gravi e serie difficoltà ad un'applicazione generalizzata sia dell'immersione che del insegnamento veicolare plurilingue, però ritengo che dovrebbe essere considerato un diritto fondamentale quello dei figli di famiglie mistilingue di poter frequentare una scuola contemporaneamente, dall'A alla Z, dalla prima elementare o dal asilo fino al liceo, in una forma plurilingue. Questo è il quesito che pongo e chiedo di poterlo sottoporre alle istanze che dovranno decidere in merito. Semplicemente, naturalmente, il concetto del censimento non venga modificato come è stato qui auspicato. Grazie.

2. Florian Kronbichler hat vorhin gesagt, auch Vorschläge sind erwünscht. Ich möchte einen kleinen Vorschlag machen, den ich vor einigen Jahren schon formuliert habe, aber der leider nirgendwo aufgenommen worden ist, auch nicht von der Vereinigung Mehrsprachiger Familien, obwohl er genau diesen Familien in der Frage der Volkszählung entgegenkommen würde. Ich schicke voraus, im 21. Jahrhundert wäre es sicherlich möglich, über den Proporz und diese Art der Volkszählung hinaus zu kommen. Wenn der Proporz aber eine gute Funktion - des Ausgleichs und der Wiedergutmachung - in der Vergangenheit erfüllt hat, dann müßte man ihn natürlich schon durch etwas besseres ersetzen können. Etwas, was noch besser Minderheitenschutz und Individualrechte und vielleicht auch Bürgerrechte in Einklang bringt, und zwar im europäischen Geiste. Ich denke wir können in diesem Sinne Anleihen beim Reglement der EU selbst machen, gerade weil heute auch gesagt worden ist - von Tribus z. B. - die Sorge der Südtiroler im nächsten Jahrhundert wird eher sein, sich gegenüber den anderen EU-Bürgern zu schützen, als intern, in Südtirol.

Also, der Vorschlag zielt darauf ab, die Qualität der Bewerber im zweisprachigen Sinne zu testen, und zwar durch die Einführung eines zweisprachigen Wettbewerbs bei den öffentlichen Stellen. Wie Balardini heute nachmittag auch schon gesagt hat, man muß - wenn schon der Proporz, die Quotenregelung, fällt - die Zweisprachigkeit ins Zentrum rücken und das kann nicht nur durch den patentino geschehen, sondern eben auch durch ein zweites, verstärktes Moment, nämlich eine strengere Prüfung, die im zweisprachigen Wettbewerb besteht. Der Bewerber hätte dann zwei Themen - auf italienisch und auf deutsch oder im Falle von Ladinern auch drei - zu behandeln. Und das führt dann dazu, dass nicht der italienische Kandidat oder der deutsche Kandidat das Rennen schafft, sondern der zweisprachigere. Und gerade Menschen aus mehrsprachigen Familien wären dann ganz natürlich bevorzugt, weil sie ja von Geburt auf zweisprachig aufwachsen. Gleichzeitig würde man auch eine europäische Regelung finden, weil natürlich auch andere EU-Bürger willkommen sind, die die einzige Leistung erbringen müssen, unsere Landessprachen sehr, sehr gut zu erlernen. Dann können sie beim Wettbewerb mit gleichem Recht teilnehmen. Das dient auch der gesamten Qualität des öffentlichen Diensts, der dann eben zweisprachig erfolgt.

3. Anch'io vorrei dire qualcosa in proposito, perché anch'io vivo questa realtà. E proprio come questo signore che sta qui di fianco a me, la mia famiglia è mistilingue in quanto io sono di lingua italiana e mio marito di lingua tedesca. Le obiezioni e le difficoltà che ha presentato questo nostro concittadino sono le nostre stesse. Lui ha detto che non ha potuto far frequentare ai propri figli delle scuole bilingue, paritetiche, lo stesso problema abbiamo avuto noi. E come lo abbiamo risolto? In maniera empirica e anche direi stupida, perché avendo due figli abbiamo detto: una andrà alla scuola tedesca, uno andrà alla scuola italiana. Però adesso mi chiedo: quando nel 2001 la mia figliola più grande sarà esattamente maggiorenne, quindi avrà compiuto 18 anni e quindi

dovrà fare la dichiarazione di appartenenza linguistica, a questo punto che cosa succederà? A quale gruppo si dichiarerà appartenente? Ammesso e non concesso che una ragazzina di 18 anni possa avere già le idee così chiare per connotarsi, per riuscire a sentire radicata in un gruppo linguistico, se questo riuscirà, ma se non riuscirà, a quale parte delle sue esperienze della sua adolescenza, a quale cultura dovrà rinunciare? E un'ultima analisi: a quale parte del suo io dovrà rinunciare, dichiarandosi appartenente ad un gruppo anziché all'altro? Ecco, questa domanda io vorrei porla proprio al Dott. Zeller.

4. Una domanda vorrei porla anch'io. Si tratta della dichiarazione del gruppo linguistico, relativa agli altri italiani della nazione, non solo a noi. Io sono vincolata per dieci anni, si libera un posto di lavoro, faccio un concorso, è per il gruppo linguistico tedesco, partecipo, mi va male. Però potrei partecipare - se bilingue - anche ad un altro concorso riservato al gruppo linguistico italiano. Gli italiani si possono dichiarare come, quando vogliono, indifferentemente fino a presentare due domande - contemporaneamente - per due concorsi. Uno in provincia al gruppo linguistico tedesco, uno alle poste per il gruppo linguistico italiano. Chiedo a voi come risolvete il problema in campo nazionale.

Omar Monestier

Cominciamo con le risposte, facciamo un giro per tutti e tre i nostri interlocutori, incominciando con l'on. Karl Zeller.

Karl Zeller

Zum Herrn Leonardi und zur Dame neben ihm möchte ich sagen, wir reden hier über die Sprachgruppenzugehörigkeit, das hat mit der Problematik gemischte Schule überhaupt nichts zu tun, denn für die Einschreibung in die Schule braucht es keine Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung. Auch ein Italiener kann selbstverständlich seine Kinder in die deutsche Schule schicken. Es hat überhaupt nichts mit der Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung, also mit dem Thema des heutigen Nachmittags, zu tun. Und ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass die Form der Volkszählung '91 ja gerade deswegen gewählt worden ist, um für die Gemischten und andere eine Erleichterung zu schaffen, weil es kein ethnisches Bekenntnis mehr ist. Für all diejenigen, die sich zu keiner der drei offiziellen Gruppen zugehörig erklären, steht ja ausdrücklich in der Durchführungsbestimmung, daß sie sich nur erklären „zum Zwecke der Ausübung der Rechte und der rechtlich geschützten Interessen, die vom Gesetz mit der Zugehörigkeit zu einer der drei Sprachgruppen in Zusammenhang gebracht sind“. Für diese Zwecke geben sie die Erklärung ab. Es ist kein ethnisches Bekenntnis und keine ethnische Zugehörigkeitserklärung. Es ist einzig und allein dazu da, um nicht von den Rechten ausgeschlossen zu werden. Und ich glaube, das ist doch eine vertretbare Lösung. Zum Mißbrauch, der vorhin angesprochen worden ist: Das ist ganz klar ein Bruch der Durchführungsbestimmungen wenn jemand sich innerhalb von 10 Jahren zweimal zu verschiedenen Sprachgruppen erklären kann. Nicht in der Provinz Bozen zum Zeitpunkt der Volkszählung Ansässige müssen innerhalb eines Jahres, wenn sie in Südtirol ansässig werden, die Erklärung abgeben, und die muß dann fix bleiben bis zur nächsten Volkszählung. Natürlich, wenn die Ämter das nicht kontrollieren, ist es ganz klar ein Mißbrauch und eine Unterlassung von Amtshandlungen. Zum Dr. Benedikter möchte ich sagen, dass das sicherlich eine interessante Idee ist, ein interessanter Weg ist, der allerdings meiner Ansicht nach erst dann gangbar sein wird, wenn auch im Staatsdienst ein proportionales Verhältnis zwischen den verschiedenen Sprachgruppen da ist. Denn heute ist es immer noch so, dass auf der höchsten Verwaltungsebene fast noch keine

Deutschen vertreten sind und solange dies nicht der Fall ist, besteht immer die Gefahr, dass dieser Automatismus, der sich ergeben würde, wenn ein proportionales Verhältnis herrschen würde, nicht greift. Wenn das einmal soweit ist, könnte man auch über solche Lösungen reden. Wobei ich aber glaube, dass ein vollkommenes Abgehen vom Proporz nicht möglich sein wird. Auch in Belgien und in der Schweiz wird - nicht so rigide wie hier bei uns - aber doch ein proportionales Verhältnis auf der Ebene der Verwaltung zwischen den einzelnen Volksgruppen angestrebt, es ist also durchaus üblich.

Franco Frattini

Dobbiamo fare i conti con le difficoltà da affrontare per il raggiungimento di un sistema di convivenza vera. E la difficoltà che sin dalla prima infanzia i ragazzi, i bambini, trovano nella possibilità di accedere ad un bilinguismo reale. Il bilinguismo oggi è un diritto, è una grande chance ed è una grande occasione che a tutti dev'essere data di conseguire con pienezza assoluta. Quando discutiamo di immersione non discutiamo di un problema lontano da quello che poi da grandi si pone al momento della dichiarazione della appartenenza. È un problema collegato, certamente non lo stesso. Ma veniamo al problema proprio: ecco, io credo che questa dichiarazione, quando si dice che è condizione per l'esercizio di diritti, sia la compressione di un diritto fondamentale, di una libertà fondamentale di una persona, del diritto di accedere ad un concorso, del diritto di partecipare all'assegnazione di un incarico d'insegnante. Queste sono libertà fondamentali della persona umana, non sono comprimibili, non sono contrattabili. Qui non c'è solo un problema giuridico, qui c'è un problema che la signora che ha parlato, ha toccato, c'è un problema di cultura e un problema di coscienza. Qui si deve chiedere ad un ragazzo di rinunciare alla tradizione culturale della madre o del padre. Allora, non confondiamo l'esigenza statistica che può essere assolta con l'anonimato assoluto. Non confondiamo questo con una garanzia di libertà che, a mio avviso è anzitutto quella di poter non dichiarare, quella di poter cambiare se si vuole, quella di non essere vincolati a dover dichiarare per fruire del accesso alla realtà economica e sociale in cui si vive. Ma scherziamo! Come se nei principi fondamentali di uno statuto che si fonda sulla convivenza debba essere compreso il prezzo, per una categoria che conta oggi 30.000 persone, ma potrebbero essere domani 60.000, di sacrificare parte della loro vita, della loro infanzia per poter fruire di qualche diritto che la società civile offre. Io questo condizionamento non lo accetto e credo che sia assolutamente sbagliato impostarla in questo modo. Quindi in conclusione: la questione giuridica è sullo sfondo, il problema dell'anonimato è un problema reale, la questione del diritto di libertà e di coscienza è un diritto che non si può contrattare, che non si può comprimere e che penso dovrebbe trovare in un altro aspetto, in un altro momento la sua soddisfazione. Provo ad immaginare una piccola proposta, in conclusione di questo mio intervento. Nell'Europa delle regioni esiste un problema delle aree plurilingue e multiculturali, che non è soltanto dell'Alto Adige. Nei Paesi Bassi, nell'area del nord d'Europa, esistono delle aree in cui vi è un'infinità di problematiche. Molti di voi sanno che nelle appendici al trattato di Maastricht si sta studiando proprio questo: quale saranno le aree sperimentali che dal '99 con l'entrata in vigore del sistema dell'Unione Europea, avranno il riconoscimento speciale di aree in cui vi è un plurilinguismo come regola di vita della società. I mistilingui non ci sono soltanto qui. Probabilmente vi sono delle situazioni affini altrove. Io credo che una buona base di lavoro da qui al 2001 sia quella di cercare - prendendo magari dei contatti con gli uffici del ministero degli esteri, cosa che io ho fatto, e quindi so quelle cose che vi sto dicendo - di inserire l'Alto Adige tra le aree sperimentali che nell'Europa del 1999 saranno considerate una fucina, un laboratorio per la convivenza reale. Questo forse è

una proposta per i prossimi tre anni.

Marco Boato

Io non vorrei - in questa breve replica - dare una risposta di carattere tecnico. Vorrei invitare a riflettere - ma so che molti di voi e anche i miei colleghi questa riflessione l'hanno già fatta - su questa questione della scuola bilingue. Qual è il problema di fondo, come lo percepisce uno che in Sudtirolo ci viene da decenni, ma non è nato e vissuto qui. Che ci sia da una parte un'esigenza sacrosanta anche per riparare un torto storico gravissimo, che sia garantito il bilinguismo nei pubblici uffici, nel contatto col pubblico e così via. Questa è una richiesta a mio parere sacrosanta. Io però la metterei alla pari - senza voler aprire un ulteriore capitolo - con l'esigenza sacrosanta di rispettare la toponomastica bi- e trilingue in modo che tutti si sentano a casa loro con assoluto tranquillità. Chiudo questa parentesi. Perché questo permette di non aprire nuove ferite quando si stanno chiudendo delle ferite gravi che erano state inferte al gruppo di lingua tedesca, dei torti gravissimi, delle sopraffazioni gravissime. Ma non apriamo un capitolo nuovo di altre sopraffazioni, di altri torti che facciamo sentire qualcuno estraneo al posto dove abita.

Il problema è che mi pare che non si voglia, che si abbia paura di una convivenza sudtirolese, in cui sempre più persone, originariamente in gran parte di lingua materna tedesca, italiana, ladina, un arricchite a altre lingue, si sentono a loro agio parlando liberamente l'uno o l'altra lingua, o parlando la propria lingua ma essendo capaci di capire l'altra lingua. Cioè la convivenza multilingue. Invece il bilinguismo garantito è sacrosanto che ci sia. Ma la paura che nascono dei ragazzi che si sentono a loro agio in tutte e due le lingue, in qualche caso, nelle valli ladine per esempio, in tutte e tre le lingue, questo a me pare il limite



più grave di certe posizioni e quindi l'ostacolo.

Io non voglio entrare nell'aspetto scuola sul piano tecnico perché qui a Bolzano l'avete discusso miliardi di volte. Vorrei vedere la radice culturale. La paura della Vermischung. La paura dell'assimilazione. La paura della perdita d'identità. Posso capire questa paura nel passato, dal punto di vista storico, per le vicende del fascismo, ma oggi, nell'Europa del 1997 e oltre, io credo che questa preoccupazione dovrebbe essere cancellata e che invece dovrebbe essere forte in tutti - anche nel SVP che essendo la forza maggioritaria dovrebbe avere il maggior interesse ad una convivenza pacifica, libera e multilingue - il desiderio che le persone non abbiano solo la possibilità di usare la propria lingua nel rapporto con la pubblica amministrazione, ma che possano parlare, convivere, portarsi in famiglia, nella scuola, nel lavoro con la pluralità delle lingue che in questa realtà si parla.

Un'ultima cosa: io ho colto un'osservazione che mi ha colpito positivamente - già stamattina era stata detta sul piano giuridico, oggi l'ho accolta nel dibattito - non bisogna soltanto tener conto dei diritti dei gruppi linguistici, ma dei diritti individuali, dei diritti delle persone. Una concezione che non mette in primo luogo i diritti delle persone,

2001

Il nostro censimento in Europa

Unsere Volkszählung in Europa

4

Tavola rotonda/Runder Tisch

Dal censimento 1971 al censimento 2001

30 Jahre

Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung

degli individui, mettendo in primo piano una concezione dell'appartenenza al gruppo - guardate che lo dico senza cattiveria quindi senza polemica - ha una qualche valenza se non totalitaria totalizzante. Non è proprio una concezione liberal-democratica dello stato di diritto una concezione che soffochi i diritti dell'individuo, della persona rispetto ad un'appartenenza collettiva. Questo ha una qualche valenza dico „totalitaria“ fra virgolette perché non voglio accusare nessuno. Voglio sollevare una preoccupazione culturale.

Florian Kronbichler

Vielleicht noch eine Frage an Dr. Zeller bevor er das Wort ergreift. Er hat eine für viele erkennbare Öffnung, eine Möglichkeit, dass sich innerhalb seiner Partei doch etwas bewegen könnte, zumindest hypothetisch dargestellt. Anknüpfend an die schönen Ausführungen von Ballardini, der von diesem Schutz gesprochen hat als einen Zweck, der die schlechten Mittel heiligt. Also die Mittel sind schlecht, darunter versteht er glaube ich den zwingenden Proporz. Glauben Sie, Dr. Zeller, dass mit einer stärkeren Erfüllung des Proporz zumindest diese verpflichtende Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung abnehmen wird, dass also der Proporz, wenn er erreicht ist, nicht mehr in dieser Rigidität eingefordert werden muß? An Dr. Frattini die Frage, was er dazu sagt, dass vor allem seine italienische Wählerschaft in Südtirol ein Instrument, das für den Schutz der deutschen Sprachgruppe erfunden worden ist, den Proporz, dass sie den zum Schutz der Italiener beanspruchen. Ist das auch die Auffassung des Dr. Frattini, dass der Proporz für die Italiener heute wichtig ist?

Karl Zeller

In erster Linie möchte ich sagen, dass der Proporz ja nicht mehr in der rigiden Form angewendet wird, wie er eigentlich ursprünglich eingeführt worden ist. Ich kann auch sagen, dass wir derzeit in der Sechser Kommission neue Erleichterungen diskutieren, um ein flexibleres Instrumentarium zu gewährleisten, d. h. wenn z. B. keine deutschen Bewerber bei gewissen Stellen sind, dass dann auch Bewerber der italienischen und ladinischen Sprachgruppe über ihre eigentliche Quote hinaus zum Zug kommen. Natürlich kann man, sollte sich einmal dieses Verhältnis 70:30 oder 66:30:4 der Sprachgruppen ergeben, auch neue Methoden diskutieren. Derzeit müssen wir aber auf dem Boden des geltenden Autonomiestatutes diskutieren und ich sehe, dass es hier vor allem bei Frattini Wortmeldungen, aber auch bei anderen, weniger um eine neue Form der Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung sondern vielmehr um einen Frontalangriff auf die Grundpfeiler des Proporz geht. Wenn Kollege Frattini sagt, es ist gegen die Individualrechte, wenn jemand in Südtirol sich erklären muß, um bestimmte Rechte in Anspruch zu nehmen und man die logische Konsequenz aus dieser Aussage zieht, kommt man zum Schluß, dass er gegen den ethnischen Proporz ist, dass er dagegen ist, dass die Förderungsmittel auch nach dem ethnischen Proporz verteilt werden. Das muß man dann klar sagen. Man muß sagen, es geht mir nicht darum, eine angenehmere Form der Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung zu finden, sondern es geht mir darum, gewisse Eckpfeiler des Autonomiestatutes abzuschaffen. Es hat wenig Sinn, dass wir hier über technische Modalitäten der Volkszählung '91 diskutieren, wenn man im Grunde das was dahintersteht nicht will, das muß man ganz klar sagen.

Ich muß einfach sagen, ich verstehe nicht, wenn ich ein Gemischtsprachiger wäre, wo das Problem liegt. Ich muß mich nicht ethnisch zu einer der drei Gruppen erklären, ich kann mich auch nicht erklären, es zwingt mich niemand, mich zu erklären. Wenn ich mich aber erklären will, dann muß ich mich nur für die Zwecke der Rechte, die aus dem Autonomiestatut resultieren, zu einer der drei Gruppen aggregieren, nicht einmal zugehörig erklären, sondern sagen, ich optiere für eine der drei

Gruppen. Und außerdem ist diese Erklärung geheim. Wenn ich nicht selbst auf das Bezirksgericht gehe und meine eigene Erklärung hole, weiß es kein Mensch. Dass ich die dann bei einem Amt abgeben muß, das muß ich auch, wenn ich mich „ad hoc“ erkläre. Deshalb verstehe ich diese ganze Polemik um die Volkszählungsmodus eigentlich nicht. Ich verstehe sie schon, wenn ich die andere Hypothese nehme, dass man eigentlich nicht so sehr gegen die Volkszählung ist, sondern vielmehr gegen das Autonomiestatut an sich.

Franco Frattini

Ma, è abbastanza complessa la questione e non si può ridurla alla solita alternativa di chi si permette di toccare i fili muore. Qui noi stiamo discutendo di modalità che consentano ad una categoria di persone che hanno una caratteristica tutta speciale, che rappresentano una esigenza culturale, umana, di trovare un modo per convivere anche loro a pieno titolo in Alto Adige. Se ci si preoccupa di questo, si viene accusati col solito ritornello: siamo contro l'autonomia, chi tocca i fili muore, guai a fare discorsi sulla modalità di espressione di questa dichiarazione. Perché qui siamo alle modalità. Io mi limito a dire che capisco che uno dei capisaldi di un'autonomia costruita sulla proporzionale non può essere demolita con un colpo di spugna. Ma dico anche che vi sono degli aggiustamenti che da subito, probabilmente conciliando le esigenze di chi dice valutiamo la consistenza dei gruppi, vadano valutati. Ma se la finalità è quella statistica, allora cominciamo a dire che quello che rileva è il modo di dichiarare, non l'esigenza di un principio cardine. La mia risposta è che io non sono tra quelli che vogliono attentare né al principio cardine né tanto meno all'autonomia. L'ho detto mille volte ma siccome ogni volta lo si dimentica, bisogna ridirlo ancora.

Veniamo rapidamente alla questione: io credo che il gruppo italiano oggi veda una qualche ragione di difesa, di tutela della propria consistenza attraverso le regole della proporzionale. Ma questo non elimina il problema di fondo, non elimina il problema se una dichiarazione, che può essere valida a limitati fini di determinate azioni o per l'ingresso in determinati ambiti ad esempio della pubblica amministrazione, debba assumere la valenza, se resa in sede di censimento per di più nominativa, in una dichiarazione che per dieci anni vale a tutti gli effetti. Allora, il problema è parzialmente diverso. Io ritengo che oggi fino almeno a quando la proporzionale non sarà raggiunta, noi potremo chiedere un'attenzione al rispetto di quella regola, in quanto quella regola oggi tutela anche il gruppo italiano, non c'è dubbio. Ma altra cosa è pretendere, che quella regola di nominatività ad ogni effetto resti il caposaldo di un'autonomia che a mio avviso in questo modo si confermerebbe fondata su barriere etniche. È estremamente diverso, e concludo, valutare una proporzionale come criterio di consistenza tra gruppi maggioritari o minoritari e costruire un'autonomia come un ordinamento in cui vi sono barriere etniche all'interno dei gruppi che li rendono impermeabili l'uno all'altro. Se questa è la filosofia con cui viene vista - non da me - la proporzionale, io a quella filosofia sono fermamente contrario. Se invece si cercherà di costruire un sistema che consenta di valutare e di tutelare la parità di condizioni di ogni gruppo io a questo secondo sistema sarò certamente favorevole. Ma non mi stanco di ripetere che qui è in gioco la libertà delle persone singole, la dignità e la libertà delle persone singole. E la prima libertà di ogni persona è la libertà di poter non dichiarare a nessuno quello che riguarda la propria intima condizione culturale ed umana. Questa non è un dato che può diventare burocraticamente la condizione per l'ingresso nella società. Tutti noi abbiamo diritto all'ingresso nella società indipendentemente da quello che diciamo di essere, ma solamente per quello che noi siamo.

Marco Boato

Anch'io ho qualche osservazione, io

non voglio ripetere le cose ormai già dette e ridette. A proposito di questa questione che è stata posta a Karl Zeller, al modo in cui Karl ha risposto, io vorrei fare un'osservazione non di carattere tecnico. Si può essere entusiasti o meno del meccanismo del Proporz. Io sono fra coloro che non sono contrari - non vivendo in Sudtirolo, non dovendo esercitare quei diritti di cui si parla, sono un po' o handicappato o privilegiato, a seconda dei punti di vista. Ma quando se ne parla come della colonna portante dello statuto e quando si analizza che da quei riferimenti che nello statuto vengono fatti (in un caso la consistenza dei gruppi linguistici, in un altro caso la questione del impiego pubblico o statale) poi questo meccanismo è diventato pressoché onnipervadente nella vita dell'Alto Adige, onnipervadente, molto al di là della lettera dello statuto. È per questo che io dico che non si possono saldare come un feticcio tutte le norme di attuazione allo statuto, non è un feticcio lo statuto, lo abbiamo riconosciuto tutti, e ovviamente per cambiarlo ci vuole il consenso. Non sono un feticcio le norme di attuazione ma tanto più perché forse l'autore di questa filosofia onnipervadente del meccanismo del Proporz oggi non fa più parte del SVP. Ma per vent'anni ha gestito lui questa cosa. A Roma andava lui, non andava Magnago. Voi avete capito di chi sto parlando. È stato Bassanini, che oggi è ministro e non ripeterebbe questa frase, qualche anno fa, che era un deputato semplice come me, a dirmi, guarda che Benedikter se potesse applicare il Proporz anche all'aria che si respira, la troverebbe subito la norma di attuazione per farlo. Era una battuta detta in corridoio, detta da Bassanini quando non aveva responsabilità di governo.

Una cosa è il Proporz, impiego pubblico, statale, equilibrio delle ingiustizie storiche, problemi in parte ancora rimasti che Karl Zeller ha anche ricordato. Tutto questo è legittimo, io non sono qui per far polemiche astiose, strumentali e pregiudiziali. Ma altra cosa venne fatta alla filosofia portante della vita, della convivenza nell'Alto Adige. Questo ha snaturato la convivenza nell'Alto Adige. Ma non solo la vita civile dei cittadini tedeschi, italiani, mistilingui, ma la vita politica di questa terra. Chi arriva in Sudtirolo non conoscendo questa realtà storica rimane allibito, a volte pensa di essere tornato indietro di secoli o di decenni rispetto al dibattito ombelicale che qui avviene sempre e solo - cioè nel senso che si guarda solo questo ombelico - sulla questione etnica. La chiave etnica per capire qualunque problema. È come se qui ci fosse una democrazia a sovranità limitata. Io penso, non contro Karl o contro Frattini o contro un partito o l'altro, ma per la convivenza nel Sudtirolo, che questa fase storica vada superata. Non che ci debba essere un colpo di mano ma che vada superata. In questo senso - e chiudo - quando Kronbichler ha chiesto a Zeller, ma c'è stata qualche riflessione? Io credo che sia vero che anche da parte vostra ci sono riflessioni, magari non le potrai dichiarare tu pubblicamente qui oggi, ma è chiaro che anche voi vivete questa realtà e ci pensate. Credo - anche perché con Zeller e Frattini lavoriamo molti giorni la settimana in commissione, gomito a gomito, e ci conosciamo e credo anche che ci rispettiamo al di là delle diversità che a volte ci sono. Ma quando sento dire, guardate che noi in commissione dei sei stiamo immaginando un'attenuazione della rigidità del Proporz sono al tempo stesso felice e spaventato. Felice perché tu stai dando la dimostrazione concreta che si capisce che l'espansione di certi meccanismi va attenuata. Ma io mi chiedo: ma è la commissione dei sei che deve decidere quelli che sono i meccanismi della convivenza in Alto Adige? I cittadini, la sovranità popolare, il popolo, la democrazia è stata abrogata? Chi decide questo? Ecco, questo è l'interrogativo che io pongo.

Sigrid Pernthaler

Unsere Tagung geht zu Ende, Nicht zu Ende geht das Interesse des Organisationskomitees am Thema Volkszählung 2001. Einer der Gründe, warum wir jetzt schon, 5 Jahre vorher,

angefangen haben, darüber zu sprechen, ist der, daß wir konkrete Abänderungsvorschläge machen möchten, und zwar Verbesserungsvorschläge in unseren Augen. Ich danke ihnen, dass sie so zahlreich gekommen sind, den Vortragenden, wie auch den Zuhörern. Und ich möchte diejenigen von ihnen, die Interesse haben, sich mit uns in Kontakt zu setzen, bitten, am Informationstisch ihre Adresse und Telefonnummer zu hinterlassen. Wir werden sie dann kontaktieren und über andere Veranstaltungen informieren. Herzlichen Dank.

Alberto Pasquali

Noi organizzatori del convegno non possiamo nascondere la nostra soddisfazione per il successo di questa manifestazione che è andata al di là delle nostre più rosee previsioni. Io voglio ringraziare tutti i relatori, tutte le autorità, soprattutto tutti gli intervenuti. Un ringraziamento speciale mi si consenta, lo faccio all'amico Karl Zeller, il quale ha accettato il nostro invito a partecipare come relatore a questo convegno, sapendo a priori di essere in posizione minoritaria, per quello che riguarda la tesi sul censimento, fra i presenti, non dico fra tutti i cittadini del Alto Adige, perché sa di avere la maggioranza, ma a questo convegno, organizzato dalla Associazione Famiglie mistilingui. Io penso che i titoli dei giornali di domani potrebbero essere „Zeller contro tutti“ o „Zorro contro tutti“, ecco diciamo. Io quindi lo ringrazio per essere venuto. Ci è stato rimproverato di essere stati solo polemici nei confronti della norma attuale e di non avere fatto mai delle proposte cooperative. Non è vero. È da quindici anni che noi proponiamo che venga modificata quella norma con l'istituzione di un censimento anonimo che consenta di rispettare il diritto dell'individuo alla libertà e alla segretezza, contemperando con l'esigenza dello statuto di autonomia. Perché non siamo contro lo statuto di autonomia. L'art. 89 dello statuto di autonomia prevede il censimento, ma non stabilisce in quale forma debba avvenire. Non c'è scritto da nessuna parte che ci debba essere una dichiarazione individuale, nominativa, obbligatoria e vincolante per 10 anni. È stata un'invenzione felice o infelice a seconda dell'ottica, del nostro Alfons Benedikter.

Partiamo sempre dal presupposto che il censimento sia norma strumentale della proporzionale. Allora se vogliamo censire la consistenza dei tre gruppi linguistici è sufficiente che ci sia un censimento anonimo in cui ciascuno liberamente, segretamente e secondo verità, dichiari la propria reale appartenenza. Alla fine avremo la consistenza globale del gruppo italiano, del gruppo tedesco e del gruppo ladino. Ai fini dell'accesso ai pubblici uffici, dell'accesso all'alloggio popolare e alla borsa di studio si fa una dichiarazione ad hoc. L'amico Zeller dirà, ma la dichiarazione ad hoc è chiaramente opportunistica. Non è vero, si spostano solo i termini. Oggi la dichiarazione opportunistica viene resa direttamente al censimento. Io ho più volte citato il caso di otto calabresi, che non sapevano una sola parola di tedesco e che si sono dichiarati di lingua tedesca. Quindi, che cosa significa? Che la dichiarazione individuale porta ad una dichiarazione veritiera? No, assolutamente. Quindi io credo che il censimento anonimo abbia la possibilità di contemperare le esigenze dello statuto di autonomia e del diritto del gruppo, che sicuramente deve essere protetto, con il diritto individuale che è sacrosanto e che deve essere tutelato di fronte ad ogni violazione. Ecco, io penso che ci vedremo al più presto, ringrazio nuovamente tutti gli intervenuti.

2001

Il nostro censimento in Europa

Unsere Volkszählung in Europa

4

Tavola
rotonda/Runder
TischDal censimento 1971 al
censimento 2001

30 Jahre

Sprachgruppenzu-
gehörigkeitserklärung

Il sindaco di Bolzano
Giovanni Salghetti Drigli

Relazioni e brevi riassunti nell'«altra» lingua non sono stati in genere rivisti dagli autori. I promotori si scusano di eventuali imprecisioni.